

**COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA BOLIVARIANA
DEL VENEZUELA**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36.860
della Repubblica Bolivariana del Venezuela
il giorno giovedì 30 dicembre del 1999*

In copertina:

Lo stemma della Repubblica Bolivariana del Venezuela è costituito da uno scudo sormontato da due cornucopie (simbolo di abbondanza) incrociate, ed è diviso negli stessi tre colori della bandiera: rosso, giallo e blu. Nel quarto rosso in alto a sinistra compare un covone di grano simbolo dell'unità, nel quarto giallo in alto a destra le tre bandiere unite della Grande Colombia e nella metà blu inferiore compare un cavallo bianco allo stato brado, simbolo di libertà voltato verso sinistra. Allo scudo sono accostati, da un lato un ramo di alloro, dall'altro uno di palma legati insieme da un nastro tricolore che riporta il seguente motto: «19 Aprile del 1810/20 Febbraio 1830/Indipendenza/Federazione/Repubblica del Venezuela».

Traduzione a cura di :

Maria Vittoria Tirinato

Associazione ALBA – Napoli).

Revisione a cura di:

Marnoglia Hernández Groeneveldt

Maylyn E. López Pérez

Emilia Saggiomo

Revisione Giuridica a cura di:

prof. Carlo Amirante

Collaborazione: Ciro Brescia

Questa edizione fuori commercio è stata pubblicata con l'appoggio di tutti i lavoratori del Consolato della Repubblica Bolivariana del Venezuela a Napoli (Edith Alfonso, Francesca Diomaiuto, Gianfranco Sannino, Giovanna Iovine, Maria Vittoria Tafuro, Anna Diomaiuto Emilia Saggiomo, Massimo Rea, Indira Pineda Daudinot)

La riproduzione, anche integrale di questo volume è, pertanto possibile e gratuita, ed è subordinata ad autorizzazione dell'editore soltanto a garanzia di un uso proprio e legittimo dei contenuti dell'opera.

Seconda Edizione. Maggio 2015

Indice

Introduzione	pag. 6
Preambolo	pag. 10
Titolo I	pag. 11
<i>Principi Fondamentali</i>	
Titolo II	pag. 13
<i>Lo Spazio Geografico e la Divisione Politica</i>	
Capitolo I	pag. 13
<i>Il Territorio e gli altri Spazi Geografici</i>	
Capitolo II	pag. 15
<i>La Divisione Politica</i>	
Titolo III	pag. 16
<i>I Doveri, i Diritti umani e le Garanzie</i>	
Capitolo I	pag. 16
<i>Disposizioni Generali</i>	
Capitolo II	pag. 21
<i>Nazionalità e Cittadinanza</i>	
Capitolo III	pag. 24
<i>I Diritti Civili</i>	
Capitolo IV	pag. 31
<i>I Diritti Politici e il Referendum Popolare</i>	
Capitolo V	pag. 36
<i>I Diritti Sociali e delle Famiglie</i>	
Capitolo VI	pag. 45
<i>I Diritti Culturali ed Educativi</i>	
Capitolo VII	pag. 50
<i>I Diritti Economici</i>	
Capitolo VIII	pag. 52
<i>I Diritti dei Popoli Indigeni</i>	
Capitolo IX	pag. 55
<i>I Diritti Ambientali</i>	
Capitolo X	pag. 56
<i>I Doveri</i>	

Titolo IV	pag. 57
<i>Il Potere Pubblico</i>	
Capitolo I	pag. 57
<i>Le Disposizioni Fondamentali</i>	
Capitolo II	pag. 63
<i>La Competenza del Potere Pubblico Nazionale</i>	
Capitolo III	pag. 67
<i>Il Potere Pubblico Statale</i>	
Capitolo IV	pag. 72
<i>Il Potere Pubblico Municipale</i>	
Capitolo V	pag. 80
<i>Il Consiglio Federale di Governo</i>	
Titolo V	pag. 81
<i>L'Organizzazione del Potere Pubblico Nazionale</i>	
Capitolo I	pag. 81
<i>Il Potere Legislativo Nazionale</i>	
Capitolo II	pag. 94
<i>Il Potere Esecutivo Nazionale</i>	
Capitolo III	pag. 104
<i>Il Potere Giudiziario e il Sistema di Giustizia</i>	
Capitolo IV	pag. 112
<i>Il Potere Cittadino</i>	
Capitolo V	pag. 120
<i>Il Potere Elettorale</i>	
Titolo VI	pag. 123
<i>Il Sistema Socioeconomico</i>	
Capitolo I	pag. 123
<i>Il Regime Socioeconomico e della Funzione dello Stato nell'Economia</i>	
Capitolo II	pag. 127
<i>Il Regime Fiscale e Monetario</i>	
Titolo VII	pag. 132
<i>La Sicurezza della Nazione</i>	

Capitolo I	pag. 132
<i>Le Disposizioni Generali</i>	
Capitolo II	pag. 134
<i>I Principi di Sicurezza della Nazione</i>	
Capitolo III	pag. 134
<i>La Forza Armata Nazionale</i>	
Capitolo IV	pag. 136
<i>Gli Organi di Sicurezza Cittadina</i>	
Titolo VIII	pag. 137
<i>La Protezione della Costituzione</i>	
Capitolo I	pag. 137
<i>Garanzia della Costituzione</i>	
Capitolo II	pag. 139
<i>Lo Stato di Eccezione</i>	
Titolo IX	pag. 141
<i>La Riforma Costituzionale</i>	
Capitolo I	pag. 141
<i>Gli Emendamenti</i>	
Capitolo II	pag. 142
<i>La Riforma Costituzionale</i>	
Capitolo III	pag. 143
<i>L'Assemblea Nazionale Costituente</i>	
Disposizione derogatoria	pag. 144
Disposizioni transitorie	pag. 144
Disposizione finale	pag. 154
Membri	pag. 154
Appendice	pag. 159
Nota al testo	pag. 169
Commento	pag. 169

Introduzione

Il Venezuela del XXI secolo gode di una delle Costituzioni più complete in ogni ambito a livello mondiale. La Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela riflette come il potere costituente appartenga al popolo, di come sia stata il risultato del primato del popolo sovrano. Grazie alla capacità di aggregazione del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías e alla risposta del popolo fin allora escluso, si realizzò il processo costituente, dando alla luce la Costituzione del 1999, definita dallo stesso presidente Chávez “il libro della comunità”, “il Popul Vu” (in riferimento al libro sacro ancestrale dei popoli mayas Quiché). Tale progetto prosegue con il presidente operaio Nicolás Maduro Moros, eletto con il voto popolare della partecipazione democratica ed il protagonismo del popolo, reggendo il destino di tutti i venezuelani in una Patria libera. La Costituzione basa la sua legittimità non solo nel contenuto delle norme o sulla sua intrinseca giustizia, ma perché promana dalla volontà sovrana del popolo.

La Costituzione è previa e superiore al Governo e allo Stato stesso; la definizione di “Stato Sociale” contenuta nel preambolo della stessa può essere considerata una dichiarazione pro-socialista che, partendo dal capitalismo, porta la sua influenza nella trasformazione economico-sociale. Non tutte le Costituzioni che proteggono i diritti sociali sono però socialiste, certamente, alcuni paesi latinoamericani che hanno utilizzato il termine mostrano il proprio carattere rivoluzionario e il proprio inseparabile vincolo con il pensiero di sinistra. Oggi un nuovo paradigma di Stato sociale comporta un cambiamento nella maniera di come lo Stato deve attuare e svilupparsi; si configura un nuovo modo di concepire l'integrazione normativa partendo dalla coscienza, quella che Marx chiama Coscienza Sociale, che è il prodotto della cultura dominante, nella quale la società modella e determina la coscienza sociale in quanto l'Essere Umano è un

essere sociale, nella vera democrazia del XXI secolo. Il socialismo, gli aspetti politici, culturali, economici e sociali ordinati dalla nostra Carta Magna, e lo Stato Sociale avviano verso lo Stato Socialista, poiché tale espressione Stato Sociale colora di Socialista lo Stato, soprattutto quando tale Stato è governato dalla sinistra.

Un riconoscente ringraziamento per il suo importante lavoro al Console Generale Bernardo Borges, il quale realizzò il primo progetto della pubblicazione della Carta Magna in italiano, nel gennaio del 2013.

*Amarilis Gutiérrez Graffe
Console Generale di Prima della Repubblica
Bolivariana del Venezuela a Napoli*

**COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA BOLIVARIANA
DEL VENEZUELA**

PREAMBOLO

Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela

Il popolo del Venezuela, nell'esercizio dei suoi poteri creatori e invocando la protezione di Dio, l'esempio storico del nostro Liberatore Simón Bolívar, l'eroismo e il sacrificio dei nostri antenati aborigeni e dei precursori e forgiatori di una patria libera e sovrana; al fine supremo di rifondare la Repubblica per stabilire una società democratica, partecipativa e protagonista, multi-etnica e multiculturale in uno Stato di giustizia, federale e decentralizzato, che consolidi i valori della libertà, dell'indipendenza, della pace, della solidarietà, del bene comune, dell'integrità territoriale, della convivenza e dell'autorità della legge per questa e per le future generazioni; assicuri il diritto alla vita, al lavoro, alla cultura, all'educazione, alla giustizia sociale e all'eguaglianza, senza discriminazione né subordinazione alcuna; promuova la cooperazione pacifica tra le nazioni e dia impulso e consolidi l'integrazione latinoamericana, in accordo con il principio di non intervento e di autodeterminazione dei popoli, con la garanzia universale ed inviolabile dei diritti umani, la democratizzazione della società internazionale, il disarmo nucleare, l'equilibrio ecologico e i beni giuridico ambientali come patrimonio comune e irrinunciabile dell'umanità; nell'esercizio del suo potere originario rappresentato dall'Assemblea Nazionale Costituente mediante il voto libero e il referendum democratico, decreta la seguente Costituzione.

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1.

La Repubblica Bolivariana del Venezuela è irrevocabilmente libera e indipendente e fonda il suo patrimonio morale e i suoi valori di libertà, uguaglianza, giustizia e pace internazionale nella dottrina di Simón Bolívar, il Liberatore. Sono diritti irrinunciabili della Nazione: l'indipendenza, la libertà, la sovranità, l'immunità, l'integrità territoriale e l'autodeterminazione nazionale.

Articolo 2.

Il Venezuela si costituisce in Stato democratico e sociale di Diritto e di Giustizia, che sostiene come valori supremi del proprio ordinamento giuridico e della propria attività la vita, la libertà, la giustizia, l'uguaglianza, la solidarietà, la democrazia, la responsabilità sociale e, in generale, la preminenza dei diritti umani, l'etica e il pluralismo politico.

Articolo 3.

Lo Stato assume come fini essenziali la difesa e lo sviluppo della persona e il rispetto della sua dignità, l'esercizio democratico della volontà popolare, la costruzione di una società giusta e amante della pace, la promozione della prosperità, del benessere del popolo e garantisce l'adempimento dei principi, dei diritti e dei doveri solennemente riconosciuti in questa Costituzione. L'educazione e il lavoro costituiscono i processi fondamentali per conseguire tali fini.

Articolo 4.

La Repubblica Bolivariana del Venezuela è uno Stato federale decentralizzato nei termini solennemente riconosciuti da questa Costituzione e si fonda sui principi d'integrità territoriale, cooperazione, solidarietà, partecipazione e corresponsabilità.

Articolo 5.

La sovranità risiede irrevocabilmente nel popolo, che la esercita direttamente nelle forme previste in questa Costituzione e nella legge, ed indirettamente, mediante il suffragio, attraverso gli organi che esercitano il Potere Pubblico. Gli organi dello Stato discendono dalla sovranità popolare e ad essa sono sottoposti.

Articolo 6.

Il governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela e delle entità politiche che lo compongono è e sarà sempre democratico, partecipativo, elettivo, decentralizzato, fondato sull'alternanza, responsabile, pluralista e dal mandato revocabile.

Articolo 7.

La Costituzione è la norma suprema e il fondamento dell'ordinamento giuridico. Tutte le persone e gli organi che esercitano il Potere Pubblico devono rispettare questa Costituzione.

Articolo 8.

La bandiera nazionale ha i colori giallo, blu e rosso; l'inno nazionale Gloria al bravo Pueblo e lo scudo di armi della Repubblica sono i simboli della patria. La legge ne determina caratteristiche, significati ed usi.

Articolo 9.

La lingua ufficiale è il castigliano. Anche le lingue indigene sono di uso ufficiale per i popoli indigeni e devono essere rispettate in tutto il territorio della Repubblica, costituendo patrimonio culturale della nazione e dell'umanità.

TITOLO II LO SPAZIO GEOGRAFICO E LA DIVISIONE POLITICA

CAPITOLO I IL TERRITORIO E GLI ALTRI SPAZI GEOGRAFICI

Articolo 10.

Il territorio e gli altri spazi geografici della Repubblica sono quelli corrispondenti alla Capitaneria Generale del Venezuela anteriormente alla trasformazione politica iniziata il 19 aprile 1810, con le modifiche risultanti dai trattati e dai lodi arbitrali non viziati da nullità.

Articolo 11.

La sovranità piena della Repubblica si esercita sugli spazi continentale e insulare, lacustre e fluviale, sul mare territoriale, sulle aree marine interne, storiche e vitali e su quelli compresi all'interno delle linee di base rette che ha adottato o adottato la Repubblica; sul suolo e sottosuolo di tali spazi; sullo spazio aereo continentale, insulare e marittimo e sulle risorse ivi situate, incluse quelle genetiche e delle specie migratorie; sui loro prodotti derivati e sui componenti intangibili che per cause naturali vi si trovino. Lo spazio insulare della Repubblica comprende l'arcipelago di Los Monjes, l'arcipelago di Las Aves, l'arcipelago di Los Roques, l'arcipelago di La Orchila, l'isola La Tortuga, l'isola La Blanquilla, l'arcipelago di Los Hermanos, le isole di Margarita, Cubagua e Coche, l'arcipelago di Los Frailes, l'isola La Sola, l'arcipelago di Los Testigos, l'isola di Patos e l'isola di Aves; e, inoltre, le isole, gli isolotti, i cayos e i banchi emergenti all'interno del mare territoriale, di quello che copre la piattaforma continentale o all'interno dei confini della zona economica esclusiva.

Sugli spazi acquatici costituiti dalla zona marittima contigua, sulla piattaforma continentale e sulla zona economica esclusiva, la Repubblica esercita diritti esclusivi di sovranità

e giurisdizione nei termini, con l'estensione e alle condizioni determinate dal diritto internazionale pubblico e dalla legge. Spettano alla Repubblica i diritti sullo spazio ultraterrestre sovrastante e sulle aree che sono o possono essere patrimonio comune dell'umanità, nei termini, nella misura e alle condizioni determinate dagli accordi internazionali e dalla legislazione nazionale.

Articolo 12.

I giacimenti minerali e di idrocarburi, di qualsiasi natura, esistenti nel territorio nazionale, al di sotto del letto del mare territoriale, nella zona economica esclusiva e nella piattaforma continentale, appartengono alla Repubblica, costituiscono beni del demanio pubblico e sono, pertanto, inalienabili e imprescrittibili. Le coste marine sono beni del demanio pubblico.

Articolo 13.

Il territorio nazionale non può in nessun caso essere ipotecato, ceduto, trasferito o locato, né temporaneamente né parzialmente, a Stati stranieri o ad altri soggetti di diritto internazionale. Lo spazio geografico venezuelano è una zona di pace. Non possono essere stabilite basi militari straniere o installazioni che abbiano in alcun modo propositi militari, da parte di nessuna potenza o coalizione di potenze. Gli Stati stranieri o altri soggetti di diritto internazionale possono acquisire immobili solo per le sedi delle loro rappresentanze diplomatiche o consolari in spazi determinati ed a condizione di reciprocità, nei limiti stabiliti dalla legge. In tale caso è sempre fatta salva la sovranità nazionale.

Le terre incolte esistenti nelle dipendenze federali e nelle isole fluviali o lacustri non possono essere alienate, e se ne può concedere lo sfruttamento esclusivamente a patto che non implichi, direttamente o indirettamente, il trasferimento della proprietà della terra.

Articolo 14.

La legge stabilisce un regime giuridico speciale per quei territori che, per libera determinazione dei loro abitanti e con la ratifica dell'Assemblea Nazionale, si incorporino nella Repubblica.

Articolo 15.

Lo Stato ha la responsabilità di stabilire una piena competenza politica sugli spazi di frontiera terrestri, insulari e marittimi, preservandone l'integrità territoriale, la sovranità, la sicurezza, la difesa, l'identità nazionale, la diversità e l'ambiente, in accordo con lo sviluppo culturale, economico, sociale e con l'integrazione. Una legge organica di frontiera determina gli obblighi e gli obiettivi di tale responsabilità, prestando attenzione alla natura propria di ogni regione di frontiera attraverso le assegnazioni economiche speciali.

CAPITOLO II LA DIVISIONE POLITICA

Articolo 16.

Al fine di organizzare politicamente la Repubblica, il territorio nazionale si articola in quello degli Stati, del Distretto Capitale, delle dipendenze federali e dei territori federali. Il territorio si organizza in Municipi. L'articolazione politica del territorio è regolata con legge organica che garantisce l'autonomia municipale e il decentramento politico e amministrativo. Detta legge può disporre la creazione di territori federali in determinate aree degli Stati, la cui vigenza dipende dalla realizzazione di un referendum confermativo all'interno della rispettiva entità. Con legge speciale si può attribuire ad un territorio federale la condizione di Stato, assegnandogli la totalità o una parte del rispettivo territorio.

Articolo 17.

Sono dipendenze federali le isole marittime non facenti parte del territorio di uno Stato, nonché le isole che si formino o appaiano nel mare territoriale o in quello che copre la piattaforma continentale. Il loro regime e la loro amministrazione sono indicate dalla legge.

Articolo 18.

La città di Caracas è la capitale della Repubblica e la sede degli organi del Potere Nazionale. Quanto disposto nel presente articolo non impedisce l'esercizio del Potere Nazionale sull'intero territorio della Repubblica. Una legge speciale regola l'organizzazione politica del territorio della città di Caracas integrata in un sistema di governo municipale a due livelli, i Municipi del Distretto Capitale e quelli facenti parte dello Stato Miranda. Detta legge ne stabilisce organizzazione, governo, amministrazione, competenza e risorse, al fine di realizzare lo sviluppo armonico e integrale della città. In ogni caso, la legge garantisce il carattere democratico e partecipativo del suo governo.

TITOLO III

I DOVERI, I DIRITTI UMANI E LE GARANZIE

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 19.

Lo Stato garantisce a tutte le persone, in conformità al principio di progressività e senza alcuna discriminazione, il godimento e l'esercizio irrinunciabile, indivisibile e interdipendente dei diritti umani. Gli organi del Potere Pubblico devono rispettarli e garantirli in conformità alla Costituzione, ai trattati sui diritti umani sottoscritti e ratificati dalla Repubblica e alle leggi che vi diano attuazione.

Articolo 20.

Ogni persona ha diritto al libero sviluppo della propria personalità, senza altre limitazioni che quelle derivanti dal diritto degli altri e dall'ordine pubblico e sociale.

Articolo 21.

Ogni persona è uguale dinanzi alla legge, pertanto:

1. Non sono consentite discriminazioni fondate sulla razza, sul sesso, sul credo, sulla condizione sociale o che, in generale, abbiano ad oggetto o quale risultato l'annullamento o la limitazione del riconoscimento, del godimento o dell'esercizio, in condizioni di uguaglianza, dei diritti e delle libertà di ogni persona.
2. La legge garantisce le condizioni giuridiche ed amministrative affinché l'uguaglianza dinanzi alla legge sia reale ed effettiva; adotta misure positive a favore di persone o gruppi che possono essere discriminati, emarginati o vulnerabili; protegge in particolare quelle persone che per ognuna delle condizioni prima specificate, si trovino in circostanze di manifesta debolezza e sanziona gli abusi e i maltrattamenti che contro le stesse siano perpetrati.
3. Si attribuisce solo la condizione ufficiale di cittadino o cittadina, salvo le formule diplomatiche.
4. Non sono riconosciuti titoli nobiliari né distinzioni ereditarie.

Articolo 22.

L'enunciazione dei diritti e delle garanzie contenute in questa Costituzione e negli accordi internazionali sui diritti umani non deve intendersi come negazione di altri che, essendo inerenti alla persona, non vi figurino espressamente. La mancata regolamentazione con legge di tali diritti non ne pregiudica l'esercizio.

Articolo 23.

I trattati, i patti e le convenzioni relativi ai diritti umani, sottoscritti e ratificati dal Venezuela, hanno rango costituzionale e prevalgono nell'ordinamento interno, nella misura in cui contengano norme per il loro godimento e per l'esercizio più favorevole rispetto a quelle stabilite in questa Costituzione e nelle leggi della Repubblica, e sono di applicazione immediata e diretta da parte dei tribunali e degli altri organi del Potere Pubblico.

Articolo 24.

Nessuna disposizione legislativa ha effetto retroattivo, eccetto quando preveda una pena minore. Le leggi di procedura si applicheranno dal momento stesso della loro entrata in vigore, anche nei processi che si trovano in corso; ma nei processi penali le prove già acquisite saranno considerate solo qualora siano più favorevoli al/alla reo/a, in conformità alla legge vigente alla data in cui sono state presentate. In caso di dubbio si applica la norma che beneficia il/la reo/a.

Articolo 25.

Ogni atto emanato nell'esercizio di un Potere Pubblico che violi o limiti i diritti garantiti da questa Costituzione e dalla legge è nullo, e i funzionari pubblici e le funzionarie pubbliche che lo ordinano o lo eseguono incorrono in responsabilità penali, civili e amministrative, a seconda dei casi, senza poter invocare quale scusante gli ordini dei superiori.

Articolo 26.

Ogni persona ha diritto di accesso agli organi dell'amministrazione della giustizia per far valere i propri diritti e interessi, inclusi quelli collettivi o diffusi, alla tutela effettiva degli stessi e ad ottenere rapidamente la decisione corrispondente. Lo Stato garantisce una giustizia gratuita, accessibile, imparziale, idonea, trasparente, autonoma, indipendente, responsabile, equa e rapida, senza dilazioni indebite, senza formalismi o ripetizioni inutili.

Articolo 27.

Ogni persona ha diritto ad essere protetta dai tribunali nel godimento e nell'esercizio dei diritti e delle garanzie costituzionali, anche di quelli inerenti alla persona non espressamente menzionati in questa Costituzione o negli accordi internazionali sui diritti umani.

Il procedimento di ricorso costituzionale è orale, pubblico, breve, gratuito e non soggetto a formalità, e l'autorità giudiziaria competente ha il potere di ristabilire immediatamente la situazione giuridica pregiudicata o la situazione che più le si avvicini. Il tribunale lo affronterà, in qualsiasi circostanza, con priorità rispetto a qualsiasi altro ricorso.

L'azione di difesa della libertà o della sicurezza può essere proposta da qualsiasi persona; e il/la detenuto/a è sottoposto/a immediatamente alla custodia del tribunale, senza dilazione alcuna.

L'esercizio di tale diritto non può essere pregiudicato, in alcun modo, dalla dichiarazione di stato di eccezione o dalla restrizione delle garanzie costituzionali.

Articolo 28.

Ogni persona ha il diritto di accedere alle informazioni e ai dati che, su di essa o sui suoi beni, risultino da registri ufficiali o privati, con le eccezioni stabilite dalla legge, nonché di conoscere l'uso che si fa degli stessi e delle finalità, e di sollecitare dinanzi al tribunale competente il loro aggiornamento, la rettifica o la distruzione, qualora fossero erronei o danneggiassero illegittimamente i propri diritti. Allo stesso modo, può accedere a documenti di qualsiasi natura che contengano informazioni la cui conoscenza risulti d'interesse per comunità o gruppi di persone. È fatto salvo il segreto delle fonti d'informazione giornalistica e di altre professioni previste dalla legge.

Articolo 29.

Lo Stato è obbligato a svolgere indagini sui reati contro i diritti umani commessi dalle sue autorità e a perseguirli legalmente.

Le azioni per perseguire i reati di lesa umanità, le violazioni gravi dei diritti umani e i crimini di guerra sono imprescrittibili. Le violazioni dei diritti umani ed i reati di lesa umanità saranno indagati e giudicati dai tribunali ordinari. Tali reati restano esclusi dai benefici che possono comportare la loro impunità, inclusi l'indulto e l'amnistia.

Articolo 30.

Lo Stato ha l'obbligo di indennizzare integralmente le vittime di violazioni dei diritti umani che gli siano imputabili, o gli aventi diritto, incluso il risarcimento dei danni e dei pregiudizi.

Lo Stato adotterà le misure legislative e di altra natura per rendere effettivi gli indennizzi stabiliti in questo articolo.

Lo Stato proteggerà le vittime di delitti comuni e provvederà affinché i/le colpevoli riparinino i danni causati.

Articolo 31.

Ogni persona ha diritto, nei termini stabiliti dai trattati, patti e convenzioni sui diritti umani ratificati dalla Repubblica, a indirizzare petizioni o reclami agli organi internazionali creati a tal fine, allo scopo di sollecitare la difesa dei propri diritti umani.

Lo Stato adotterà, in conformità ai procedimenti stabiliti da questa Costituzione e dalla legge, le misure necessarie per dare esecuzione alle decisioni emanate dagli organi internazionali previsti da questo articolo.

CAPITOLO II DELLA NAZIONALITÀ E CITTADINANZA

Sezione Prima. La Nazionalità

Articolo 32.

Sono Venezuelani e Venezuelane per nascita:

1. Ogni persona nata nel territorio della Repubblica.
2. Ogni persona nata in territorio straniero, figlio o figlia di padre venezuelano per nascita e madre venezuelana per nascita.
3. Ogni persona nata nel territorio straniero, figlio o figlia di padre venezuelano per nascita o madre venezuelana per nascita, sempre che stabilisca la sua residenza nel territorio della Repubblica o dichiarare la propria volontà di acquisire la nazionalità venezuelana.
4. Ogni persona nata in territorio straniero, di padre venezuelano per naturalizzazione o madre venezuelana per naturalizzazione, sempre che prima di compiere diciotto anni di età stabilisca la sua residenza nel territorio della Repubblica e che prima di compiere venticinque anni di età dichiarare la propria volontà di acquisire la nazionalità venezuelana.

Articolo 33.

Sono Venezuelani e Venezuelane per naturalizzazione:

1. Gli stranieri o le straniere che ottengono il diritto di naturalizzazione. A tal fine, essi/e dovranno aver eletto domicilio in Venezuela con residenza ininterrotta per almeno dieci anni immediatamente anteriori alla data della rispettiva richiesta. La durata della residenza si ridurrà a cinque anni nel caso di coloro che posseggano originariamente la nazionalità di Spagna, Portogallo, Italia, Paesi latinoamericani e dei Caraibi.
2. Gli stranieri o le straniere che contraggano matrimonio con Venezuelani o Venezuelane da quando dichiarino la loro volontà in tal senso, trascorsi almeno cinque anni a partire dalla data del matrimonio.

3. Gli stranieri o le straniere minori di età dalla data di naturalizzazione del padre o della madre che esercita su di essi la patria potestà, sempre che dichiarino la loro volontà di essere Venezuelani o Venezuelane prima di compiere ventuno anni di età e abbiano risieduto in Venezuela, ininterrottamente, durante i cinque anni antecedenti alla suddetta dichiarazione.

Articolo 34.

La nazionalità venezuelana non si perde nello scegliere o acquisire altra nazionalità.

Articolo 35.

I Venezuelani e le Venezuelane per nascita non possono essere privati o private della loro nazionalità. La nazionalità venezuelana per naturalizzazione può essere revocata solo a seguito di sentenza giudiziaria, in accordo con la legge.

Articolo 36.

Si può rinunciare alla nazionalità venezuelana. Chi rinuncia alla nazionalità venezuelana per nascita può recuperarla se elegge domicilio nel territorio della Repubblica per un lasso di tempo non inferiore ai due anni e manifesta in tal senso la propria volontà. I Venezuelani e le Venezuelane per naturalizzazione che rinunciano alla nazionalità venezuelana potranno recuperarla adempiendo nuovamente ai requisiti richiesti secondo l'articolo 33 di questa Costituzione.

Articolo 37.

Lo Stato promuove l'approvazione dei trattati internazionali in materia di nazionalità, specialmente con gli Stati di frontiera e con quelli indicati al comma 1 dell'articolo 33 di questa Costituzione.

Articolo 38.

La legge detta, in conformità con le disposizioni anteriori, le norme sostanziali e procedurali connesse all'acquisizione, alla scelta, alla rinuncia ed al recupero della nazionalità venezuelana, nonché alla revoca e alla nullità della naturalizzazione.

Sezione seconda. La Cittadinanza

Articolo 39.

I Venezuelani e le Venezuelane che non siano soggetti o soggette a inabilitazione politica o ad interdizione civile, che si trovino nelle condizioni di età previste da questa Costituzione, esercitano la cittadinanza; di conseguenza, sono titolari di diritti e doveri politici in conformità con la presente Costituzione.

Articolo 40.

I diritti politici spettano in modo esclusivo ai Venezuelani e alle Venezuelane, salvo le eccezioni stabilite dalla presente Costituzione. Usufruiscono degli stessi diritti dei Venezuelani e delle Venezuelane per nascita i Venezuelani e le Venezuelane per naturalizzazione che siano giunti nel Paese prima del compimento dei sette anni di età e vi abbiano risieduto permanentemente fino al raggiungimento della maggiore età.

Articolo 41.

Solo i Venezuelani e le Venezuelane per nascita e senza altra nazionalità possono esercitare gli incarichi di Presidente della Repubblica, Vicepresidente Esecutivo, Presidente e Vicepresidente dell'Assemblea Nazionale, magistrato della Corte Suprema di Giustizia, Presidente del Consiglio Nazionale Elettorale, Procuratore Generale della Repubblica, Controllore Generale della Repubblica, Pubblico Ministero Generale della Repubblica, Difensore del Popolo, Ministro degli uffici relativi alla sicurezza della Nazione, alle finanze, all'energia, alle miniere ed alla educazione, Governatore e Sindaco degli

Stati e dei Municipi di frontiera e di quelli contemplati nella Legge Organica della Forza Armata Nazionale.

Per esercitare l'incarico di deputato/a all'Assemblea Nazionale, Ministro; Governatore e Sindaco di Stati e Municipi non di frontiera, i Venezuelani e le Venezuelane per naturalizzazione devono avere eletto domicilio con residenza ininterrotta in Venezuela per non meno di quindici anni e soddisfare i requisiti previsti dalla legge.

Articolo 42.

Chi perde o rinuncia alla nazionalità perde la cittadinanza. L'esercizio della cittadinanza o di alcuni dei diritti politici può essere sospeso solo a seguito di sentenza passata in giudicato nei casi determinati dalla legge.

CAPITOLO III I DIRITTI CIVILI

Articolo 43.

Il diritto alla vita è inviolabile. Nessuna legge può stabilire la pena di morte, né autorità alcuna applicarla. Lo Stato protegge la vita delle persone che si trovino private della loro libertà, prestando il servizio militare o civile, o sottoposte alla sua autorità in qualsiasi forma.

Articolo 44.

La libertà personale è inviolabile, di conseguenza:

1. Nessuna persona può essere arrestata o detenuta se non in virtù di un ordine giudiziario, a meno che non sia sorpresa in flagrante. In questo caso, è condotta dinanzi ad una autorità giudiziaria entro e non oltre quarantotto ore a partire dal momento della detenzione. E' giudicata in libertà, eccetto per le ragioni determinate dalla legge e stimate dal giudice per ogni caso. La predisposizione della cauzione richiesta dalla legge per concedere la libertà della persona detenuta non sarà soggetta ad alcuna imposta.

2. Ogni persona detenuta ha il diritto di comunicare immediatamente con i suoi familiari, con il/la proprio/a avvocato, o con una persona di sua fiducia; e questi/e, a loro volta, hanno il diritto di essere informati/e sul luogo dove si trova la persona detenuta; di avere immediata notifica dei motivi della detenzione e di rilasciare constatazione scritta nel fascicolo sullo stato fisico e psichico della persona detenuta, da soli, o con l'ausilio di specialisti. L'autorità competente disporrà un registro pubblico di ogni arresto eseguito, che includa l'identità della persona detenuta, il luogo, l'ora, le condizioni e i funzionari che l'hanno effettuata. In caso di detenzione di stranieri o straniere si esegue, inoltre, la notifica consolare prevista nei trattati internazionali in materia.

3. La pena deve tener conto dalla persona condannata. Non possono emanarsi condanne a pene perpetue o infamanti. Le pene detentive non potranno eccedere i trenta anni.

4. Ogni autorità che esegua provvedimenti di privazione della libertà è obbligata ad identificarsi.

5. Nessuna persona può rimanere in stato di detenzione dopo l'ordine di scarcerazione dettato dall'autorità competente, o una volta scontata la pena inflitta.

Articolo 45.

Si proibisce all'autorità pubblica, sia essa civile o sia essa militare, anche in stato di emergenza, d'eccezione o di restrizione di garanzie, di mettere in pratica, consentire o tollerare la sparizione forzata di persone. Il funzionario o la funzionaria che riceva ordine o istruzione di metterla in pratica, ha l'obbligo di non obbedire e denunciarla alle autorità competenti. Gli autori o le autrici intellettuali e materiali, i/le complici e i/le favoreggiatori e favoreggiatrici del delitto di sparizione forzata di persone, così come il tentativo di commissione dello stesso, saranno sanzionati in conformità con la legge.

Articolo 46.

Ogni persona ha diritto al rispetto della sua integrità fisica, psichica e morale; di conseguenza:

1. Nessuna persona può essere sottoposta a pene, torture o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Ogni vittima di tortura o trattamento crudele, inumano o degradante praticato o tollerato da agenti dello Stato, ha diritto alla riabilitazione.
2. Ogni persona privata della libertà è trattata con il rispetto dovuto alla dignità inerente ad ogni essere umano.
3. Nessuna persona può essere sottomessa senza il proprio libero consenso a esperimenti scientifici, ad esami medici o di laboratorio, tranne nel caso in cui la sua vita fosse in pericolo o per altre circostanze determinate dalla legge.
4. Ogni funzionario/a pubblico/a che, in ragione del suo incarico, inferisca maltrattamenti o sofferenze fisiche o mentali a qualsiasi persona, che istighi o tolleri questo tipo di metodi, sarà sanzionato/a in termini di legge.

Articolo 47.

L'abitazione, il domicilio ed ogni spazio privato della persona sono inviolabili. Non possono essere violati se non previa decisione dell'autorità giudiziaria, per impedire il compimento di un delitto o per eseguire, in termini di legge, le decisioni dettate dai tribunali, rispettando sempre la dignità dell'essere umano. Le visite sanitarie che si praticano, in conformità con la legge, possono svolgersi solo previo avviso da parte dei funzionari o delle funzionarie che le ordinano o che devono praticarle.

Articolo 48.

Sono garantiti il segreto e l'invulnerabilità delle comunicazioni private in ogni loro forma; esse non possono essere sottoposte ad intercettazioni tranne se non per decisione di un tribunale competente, con l'adempimento delle disposizioni

legali e preservando i segreti del privato che non abbiano relazione con il corrispondente processo.

Articolo 49.

Il giusto processo si applica ad ogni procedimento giuridico ed amministrativo, di conseguenza:

1. La difesa e l'assistenza giuridica sono diritti inviolabili in ogni stato e grado dell'indagine e del processo. Ogni persona ha diritto a ricevere notifica delle imputazioni per le quali è indagata; di accedere alle prove e di disporre del tempo e dei mezzi adeguati per esercitare la sua difesa. Saranno nulle le prove ottenute mediante violazione del giusto processo. Ogni persona dichiarata colpevole ha diritto a ricorrere in giudizio, con le eccezioni stabilite in questa Costituzione e nella legge.
2. Ogni persona si presume innocente fino a prova contraria.
3. Ogni persona ha diritto di essere ascoltata in ogni stato e grado del processo, con le dovute garanzie ed entro il termine ragionevole stabilito legalmente da un tribunale precostituito competente, indipendente e imparziale. Chi non parla castigliano, o non ha capacità di comunicare verbalmente, ha diritto ad un interprete.
4. Ogni persona ha diritto ad essere giudicata dai propri giudici naturali nelle giurisdizioni ordinarie o speciali, con le garanzie stabilite in questa Costituzione e nella legge. Nessuna persona può essere sottoposta a giudizio senza conoscere l'identità di chi la giudica, né può essere processata da tribunali ad hoc o da commissioni create a tal fine.
5. Nessuno può essere obbligato a dichiararsi colpevole o a testimoniare contro se stessa, il suo coniuge, il convivente, o parente entro il quarto grado di parentela e secondo di affinità. La confessione sarà valida solo se resa senza imposizioni di nessuna natura.

6. Nessuno può essere punito per atti o omissioni che non siano previsti come delitti, omissioni o infrazioni dalle leggi preesistenti.

7. Nessuno può essere sottoposta a giudizio per gli stessi fatti sui quali sia stata giudicata anteriormente.

8. Ogni persona potrà richiedere allo Stato il risarcimento o la riparazione della situazione giuridica pregiudicata da errore giudiziario, ritardo od omissione ingiustificati.

Rimane salvo il diritto del privato di esigere la responsabilità personale del/della magistrato, del/della giudice e dello Stato, e di agire contro questi/e.

Articolo 50.

Ogni persona può circolare liberamente e con qualsiasi mezzo nel territorio nazionale, cambiare domicilio e residenza, assentarsi dalla Repubblica e tornare, trasferire i propri beni e pertinenze nel paese, trasferire i propri beni nel paese o farli uscire, senza altre limitazioni che quelle stabilite dalla legge. In caso di concessione di transiti, la legge stabilisce i casi nei quali occorre garantire l'uso di una via alternativa. I/Le Venezuelani/e possono fare ingresso nel paese senza alcuna autorizzazione.

Nessun atto di Potere Pubblico può stabilire la pena di estradizione dal territorio nazionale contro venezuelani o venezuelane.

Articolo 51.

Ogni persona ha il diritto di formulare o dirigere petizioni dinanzi a qualsiasi autorità, funzionario/a pubblico/a pubblica su argomenti che siano di competenza di questi/e e di ottenere opportuna ed adeguata risposta. Chiunque violi questo diritto è punito ai sensi di legge e può essere destituito dalla rispettiva carica.

Articolo 52.

Ogni persona ha il diritto di associarsi per fini leciti, in conformità alla legge. Lo Stato ha il dovere di agevolare l'esercizio di tale diritto.

Articolo 53.

Ogni persona ha il diritto di riunirsi, pubblicamente o privatamente, senza autorizzazione, per fini leciti e senz'armi. Le riunioni in luoghi pubblici sono regolate dalla legge.

Articolo 54.

Nessuno può essere ridotto in schiavitù o servitù. La tratta di persone e, in particolare, quella delle donne, bambini, bambine e adolescenti in ogni sua forma, è soggetta alle sanzioni previste dalla legge.

Articolo 55.

Ogni persona ha diritto alla protezione dello Stato, tramite gli organi di sicurezza cittadina regolati dalla legge, in caso di eventi che costituiscano minaccia, pericolo o rischio per l'integrità fisica delle persone, per le loro proprietà, per l'esercizio dei loro diritti e l'adempimento dei loro doveri. La partecipazione dei/delle cittadini/e ai programmi destinati alla prevenzione, sicurezza dei cittadini e alla gestione delle emergenze è regolata da una legge speciale. I corpi di sicurezza dello Stato rispettano la dignità e i diritti umani di ogni persona. L'uso di armi o sostanze tossiche da parte dei/delle funzionari e funzionarie di polizia e di sicurezza incontra i suoi limiti nei principi di necessità, adeguatezza, opportunità e proporzionalità, in conformità alla legge.

Articolo 56.

Ogni persona ha diritto a un nome proprio, al cognome del padre e a quello della madre e a conoscerne l'identità. Lo Stato garantisce il diritto di ricercare la maternità e la paternità. Ogni persona ha diritto ad essere iscritta gratuitamente nel

registro civile dopo la nascita e ad ottenere documenti pubblici che comprovino la sua identità biologica, in conformità alla legge. Questi non conterranno alcun riferimento ai rapporti di filiazione.

Articolo 57.

Ogni persona ha diritto ad esprimere liberamente il proprio pensiero, le proprie idee od opinioni con la parola, lo scritto o mediante qualsiasi altra forma di espressione e di poter utilizzare a tal fine qualsiasi mezzo di comunicazione e di diffusione, escludendo ogni censura. Chi utilizza questo diritto assume pienamente la responsabilità di quanto afferma. Non è permesso l'anonimato, né la propaganda di guerra, né i messaggi discriminatori, né quelli che promuovono l'intolleranza religiosa. È proibita la censura nei confronti dei/delle funzionari pubblici e funzionarie pubbliche che renda conto di eventi di cui siano responsabili.

Articolo 58.

La comunicazione è libera e pluralista e comporta i doveri e le responsabilità che indica la legge. Ogni persona ha diritto ad una informazione adeguata, veritiera e imparziale, senza censura, d'accordo con i principi della Costituzione ed al diritto di replica e di rettifica quando si veda danneggiata direttamente da informazioni inesatte o oltraggiose. I bambini, le bambine e adolescenti hanno diritto a ricevere un'informazione adeguata al loro sviluppo integrale.

Articolo 59.

Lo Stato garantisce la libertà di religione e di culto. Ogni persona ha diritto a professare la propria fede religiosa e il culto e a manifestare le proprie credenze in privato o in pubblico, mediante l'insegnamento o altre pratiche, sempre che non siano in contrasto con la morale, con il buon costume e l'ordine pubblico. Si garantisce, nel contempo, l'indipendenza e l'autonomia delle chiese e delle confessioni religiose, senza

altre limitazioni che quelle derivanti da questa Costituzione e dalla legge. Il padre e la madre hanno diritto a che i loro figli o figlie ricevano un'educazione religiosa in accordo con le loro convinzioni.

Nessuno può invocare credenze o discipline religiose per eludere l'adempimento della legge né per impedire ad altri l'esercizio dei loro diritti.

Articolo 60.

Ogni persona ha diritto alla protezione del proprio onore, della vita privata, dell'intimità, della propria immagine, della riservatezza e della reputazione. La legge limita l'uso degli strumenti informatici per garantire l'onore e l'intimità personale e familiare dei cittadini e delle cittadine e il pieno esercizio dei loro diritti.

Articolo 61.

Ogni persona ha diritto alla libertà di coscienza ed alla sua manifestazione, salvo che la loro pratica comporti danni alla propria persona o costituisca delitto. Non si può fare appello all'obiezione di coscienza per eludere l'adempimento della legge o per impedire ad altri l'adempimento o l'esercizio dei loro diritti.

CAPITOLO IV

I DIRITTI POLITICI E IL REFERENDUM POPOLARE

Sezione Prima. I Diritti Politici

Articolo 62.

Tutti i cittadini e tutte le cittadine hanno diritto a partecipare liberamente alle funzioni pubbliche, direttamente o tramite loro rappresentanti eletti/e. La partecipazione del popolo alla formazione, esecuzione e al controllo della gestione pubblica è lo strumento necessario per ottenere il protagonismo che garantisce il suo completo sviluppo, tanto individuale quanto collettivo. È obbligo dello Stato e dovere della società

agevolare la realizzazione delle condizioni più favorevoli per la sua pratica.

Articolo 63.

Il suffragio è un diritto. Si esercita mediante elezioni libere, universali, dirette e segrete. La legge garantisce il principio della personalità del suffragio e la rappresentanza proporzionale.

Articolo 64.

Sono elettori ed elettrici tutti/e i/le Venezuelani/e che abbiano compiuto diciotto anni di età e che non siano soggetti ad interdizione civile o inabilitazione politica.

Il voto per le elezioni circoscrizionali, municipali e statali si estende agli/alle stranieri/e da più di dieci anni residenti nel paese che abbiano compiuto diciotto anni di età, con le limitazioni stabilite dalla Costituzione e dalla legge e che non siano soggetti ad interdizione civile o inabilitazione politica.

Articolo 65.

Non può assumere incarichi derivanti da elezione popolare chi sia stato/a condannato/a per delitti commessi durante l'esercizio delle proprie funzioni e chi danneggia il patrimonio pubblico, nei termini fissati dalla legge, a partire dall'esecuzione della condanna e secondo la gravità del delitto.

Articolo 66.

Gli/Le elettori ed elettrici hanno diritto a che i loro rappresentanti rendano conto pubblicamente, periodicamente e in maniera trasparente dalla loro gestione in conformità con il programma presentato.

Articolo 67.

Tutti i cittadini e tutte le cittadine hanno il diritto di associarsi a fini politici, rispettando metodi democratici di organizzazione, funzionamento e direzione. I loro organismi direttivi e le loro candidature sono determinate con elezioni

interne con la partecipazione di tutte le componenti. Non è consentito il finanziamento delle associazioni aventi finalità politiche con fondi provenienti dallo Stato. La legge regola il finanziamento e i contributi privati alle organizzazioni che perseguono fini politici e meccanismi di controllo che garantiscano la provenienza e corretta gestione degli stessi. In modo analogo regola e garantisce le campagne politiche ed elettorali, la loro durata e i limiti di spesa, favorendo la loro democratizzazione.

I cittadini e le cittadine, di propria iniziativa e le associazioni con fini politici hanno diritto a concorrere ai procedimenti elettorali proponendo candidati o candidate. Il finanziamento della propaganda politica e delle campagne elettorali è regolato dalla legge. Le dirigenze delle associazioni con fini politici non potranno concludere contratti con enti pubblici.

Articolo 68.

I cittadini e le cittadine hanno diritto a manifestare, pacificamente e senz'armi, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge. È proibito l'uso di armi da fuoco e sostanze tossiche nel controllo di manifestazioni pacifiche.

La legge regola l'intervento dei corpi di polizia e di sicurezza nel controllo dell'ordine pubblico.

Articolo 69.

La Repubblica Bolivariana del Venezuela riconosce e garantisce il diritto di asilo e di rifugio. È proibita l'extradizione di venezuelani e venezuelane.

Articolo 70.

Sono strumenti di partecipazione e protagonismo del popolo nell'esercizio della propria sovranità, nel contesto politico: l'elezione a cariche pubbliche, il referendum, la consultazione popolare, la revoca del mandato, l'iniziativa legislativa, sia costituzionale che costituente, la giunta aperta e l'assemblea dei cittadini e delle cittadine le cui decisioni saranno vincolanti;

nel contesto sociale ed economico, le istanze di attenzione cittadina, l'autogestione, la cogestione, le cooperative in ogni loro forma, incluse quelle di carattere finanziario, le casse di risparmio, l'impresa comunitaria ed altre forme associative ispirate ai valori della mutua cooperazione e della solidarietà. La legge stabilisce le condizioni per l'effettivo funzionamento dei mezzi di partecipazione previsti in questo articolo.

Sezione Seconda. Il Referendum Popolare

Articolo 71.

Le materie di particolare rilievo nazionale possono essere soggette a referendum consultivo su iniziativa del Presidente della Repubblica in Consiglio dei Ministri; su proposta dell'Assemblea Nazionale, approvata con il voto della maggioranza dei suoi componenti; o su richiesta di un numero non inferiore al dieci per cento degli elettori iscritti nel Registro Civile e Elettorale.

Possono essere soggette a referendum consultivo anche le materie di speciale rilievo circoscrizionale, municipale e statale. L'iniziativa spetta alla Giunta Circoscrizionale, al Consiglio Municipale e al Consiglio Legislativo, con l'accordo dei due terzi dei loro componenti; al/alla Sindaco/a, o al/alla Governatore o Governatrice di uno Stato, o ad un numero non minore del dieci per cento del totale degli/delle iscritti/e nella circoscrizione corrispondente, che ne facciano richiesta.

Articolo 72.

Tutte le cariche e le magistrature elette dal popolo sono revocabili.

Trascorsa la metà del periodo per il quale è stato/a eletto/a il/la funzionario/a, un numero non minore del venti per cento degli elettori iscritti o delle elettrici iscritte nella corrispondente circoscrizione può chiedere la convocazione di un referendum per revocare il suo mandato.

Quando un numero uguale o maggiore di elettori ed elettrici

che elessero il/la funzionario o funzionaria abbia votato a favore della revoca, sempre che abbia partecipato al referendum un numero di elettori ed elettrici uguale o superiore al venticinque per cento degli/delle elettori ed elettrici iscritti/e, il mandato si considera revocato e si procederà immediatamente a colmare la vacanza in conformità a quanto disposto da questa Costituzione e dalla legge. La revoca del mandato per i corpi collegiali si attua in conformità con quanto stabilito dalla legge. Durante il periodo per il quale è stato/a eletto/a il/la funzionario/a non si può proporre più di una richiesta di revoca del suo mandato.

Articolo 73.

Sono sottoposti a referendum quei progetti di legge in discussione all'Assemblea Nazionale, quando sia così deciso da almeno i due terzi dei/delle componenti dell'Assemblea. Se il referendum si conclude con un'approvazione, sempre che vi abbia concorso il venticinque per cento degli/delle elettori ed elettrici iscritti/e nel Registro Civile ed Elettorale, il corrispondente progetto sarà promulgato come legge. I trattati, le convenzioni o gli accordi internazionali che possono compromettere la sovranità nazionale o trasferire competenze ad organi sovranazionali, possono essere sottoposti a referendum ad iniziativa del Presidente della Repubblica in Consiglio dei Ministri; con il voto dei due terzi dei componenti dell'Assemblea; o del quindici per cento degli/delle elettori ed elettrici iscritti/te nel Registro Civile ed Elettorale.

Articolo 74.

Sono sottoposte a referendum, per essere abrogate totalmente o parzialmente, le leggi la cui abrogazione sia stata richiesta da un numero non inferiore al dieci per cento degli/delle elettori ed elettrici iscritti/te nel Registro Civile ed Elettorale o dal Presidente della Repubblica in Consiglio dei Ministri. Possono altresì essere sottoposti a referendum abrogativo i decreti aventi forza di legge adottati dal Presidente della Re-

pubblica nell'esercizio delle facoltà di cui al comma 8 dell'articolo 236 di questa Costituzione, qualora vi sia una richiesta proveniente da un numero non inferiore al cinque per cento degli/delle elettori ed elettrici iscritti/te nel Registro Civile ed Elettorale. Per la validità del referendum abrogativo è indispensabile la partecipazione di almeno il quaranta per cento degli/delle elettori ed elettrici iscritti/te nel Registro Civile ed Elettorale. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo le leggi di bilancio, quelle che stabiliscono o modificano imposte, quelle relative al credito pubblico, le leggi di amnistia e quelle che proteggono, garantiscono o promuovono i diritti umani e quelle che approvano trattati internazionali. Non può svolgersi più di un referendum abrogativo sulla stessa materia durante un periodo costituzionale.

CAPITOLO V I DIRITTI SOCIALI E DELLE FAMIGLIE

Articolo 75.

Lo Stato protegge la famiglia come associazione naturale della società e come spazio fondamentale per lo sviluppo integrale delle persone. Le relazioni familiari si basano sull'uguaglianza di diritti e doveri, sulla solidarietà, sull'impegno comune, sulla mutua comprensione e sul rispetto reciproco tra i suoi componenti. Lo Stato garantisce protezione alla madre, al padre o a chi eserciti la guida della famiglia. I bambini, le bambine e gli/le adolescenti hanno diritto a vivere, ad essere educati/e e a svilupparsi in seno alla famiglia di origine. Quando questo sia impossibile o contrario ai loro interessi superiori, hanno diritto ad una famiglia sostitutiva, in conformità alla legge. L'adozione ha effetti simili alla filiazione ed è rivolta sempre a beneficio dell'adottato o dell'adottata, in conformità alla legge. L'adozione internazionale è sussidiaria di quella nazionale.

Articolo 76.

La maternità e la paternità sono protette integralmente, a prescindere dallo stato civile della madre o del padre. Le coppie hanno diritto a decidere liberamente e responsabilmente il numero dei figli o delle figlie che desiderino concepire ed a disporre dell'informazione e dei mezzi che siano tali da assicurare l'esercizio di tale diritto. Lo Stato garantisce assistenza e protezione integrale alla maternità, di regola dal momento del concepimento, durante la gravidanza, il parto e il puerperio ed assicura servizi di pianificazione familiare integrale basati su valori etici e scientifici. Il padre e la madre hanno il dovere condiviso ed irrinunciabile di crescere, formare, educare, mantenere e assistere i/le propri/e figli/e e questi/e hanno il dovere di assisterli/le quando questi/e non potranno farlo da se stessi. La legge stabilirà i mezzi necessari ed adeguati per garantire l'effettività dell'obbligo degli alimenti.

Articolo 77.

È protetto il matrimonio tra un uomo ed una donna, fondato sul libero consenso e sull'uguaglianza assoluta dei diritti e dei doveri dei coniugi. Le unioni stabili di fatto tra un uomo ed una donna che soddisfino i requisiti stabiliti dalla legge producono gli stessi effetti del matrimonio.

Articolo 78.

I bambini, le bambine e gli adolescenti sono pieni soggetti di diritto e sono protetti dalla legislazione, dagli organi e dai tribunali specializzati, i quali rispetteranno, garantiranno e realizzeranno i contenuti di questa Costituzione, della Convenzione sui Diritti dell'infanzia e degli altri trattati internazionali in materia, sottoscritti e ratificati dalla Repubblica. Lo Stato, le famiglie e la società assicurano, con priorità assoluta, protezione integrale dell'infanzia, tenendo conto a tal fine degli interessi superiori dei bambini e degli adolescenti nelle decisioni e nelle azioni che li riguardino. Lo Stato promuove la loro inclusione progressiva alla cittadinanza attiva e un ente

nazionale di direzione promuove le politiche per la protezione integrale dei bambini, delle bambine e degli adolescenti.

Articolo 79.

I giovani e le giovani hanno il diritto e il dovere di essere soggetti attivi del processo di sviluppo. Lo Stato, con la partecipazione solidale delle famiglie e della società, offre le opportunità per favorire, in età adulta, l'inserimento nel mondo del lavoro, in particolare, per l'abilitazione e l'accesso al primo impiego, in conformità alla legge.

Articolo 80.

Lo Stato assicura agli anziani e alle anziane il pieno esercizio dei loro diritti e delle relative garanzie. Lo Stato, con la partecipazione solidale delle famiglie e della società, è obbligato a rispettare la loro dignità umana, la loro autonomia e garantisce loro tutela integrale e i benefici della sicurezza sociale in grado di elevare ed assicurare la qualità della vita. Le pensioni assegnate tramite il sistema di sicurezza sociale non possono essere inferiori al salario minimo civile. Agli anziani ed alle anziane si garantisce il diritto ad un lavoro in conformità con i propri desideri e con le capacità adeguate a tale scopo.

Articolo 81.

Ogni persona diversamente abile o con necessità particolari ha diritto a fruire in modo pieno ed autonomo delle proprie capacità ed all'integrazione familiare e comunitaria. Lo Stato, con la partecipazione solidale delle famiglie e della società, garantisce il rispetto della dignità umana, di pari opportunità, di condizioni lavorative soddisfacenti e promuove la sua formazione, l'abilitazione e l'accesso all'impiego secondo le sue condizioni, in conformità alla legge. È riconosciuto alle persone sorde o mute il diritto di esprimersi e comunicare attraverso il linguaggio dei segni venezuelano.

Articolo 82.

Ogni persona ha diritto ad un'abitazione adeguata, sicura, comoda, igienica, con servizi di base essenziali in un ambiente che favorisca le relazioni familiari, di vicinato e comunitarie. Il soddisfacimento progressivo di questo diritto è dovere condiviso dai cittadini, dalle cittadine e dallo Stato in tutti i suoi ambiti. Lo Stato darà priorità alle famiglie e garantirà i mezzi perché queste, e specialmente quelle con scarse risorse, possano accedere alle politiche sociali e al credito per la costruzione, acquisto o ampliamento di un'abitazione.

Articolo 83.

La salute è un diritto sociale fondamentale; favorirla come parte del diritto alla vita è dovere dello Stato. Lo Stato promuoverà e svilupperà politiche orientate ad elevare la qualità della vita, il benessere collettivo e l'accesso ai servizi. Ogni persona ha diritto alla tutela della salute ed ha il dovere di partecipare attivamente alla sua promozione e difesa e di attuare le misure sanitarie e di risanamento stabilite dalla legge, in conformità ai trattati e alle convenzioni internazionali sottoscritti e ratificati dalla Repubblica.

Articolo 84.

Per garantire il diritto alla salute, lo Stato crea, dirige e gestisce un sistema pubblico nazionale di sanità, di carattere intersettoriale, decentralizzato e partecipativo, integrato al sistema di sicurezza sociale, retto sui principi di gratuità, universalità, integralità, equità, integrazione sociale e solidarietà. Il sistema pubblico nazionale di sanità fissa le priorità nella promozione della salute e nella prevenzione delle malattie, garantendo trattamenti adeguati e riabilitazione qualificata. I beni e servizi pubblici di sanità sono proprietà dello Stato e non potranno essere privatizzati. La comunità organizzata ha il diritto e il dovere di partecipare ai procedimenti decisionali riguardanti la pianificazione, l'esecuzione e il controllo della politica specifica nelle istituzioni sanitarie pubbliche.

Articolo 85.

Il finanziamento del sistema pubblico nazionale sanitario è obbligo dello Stato, che integra le risorse fiscali, i versamenti obbligatori della sicurezza sociale e qualsiasi altra fonte di finanziamento fissata dalla legge. Lo Stato garantisce un budget per la sanità che consenta di realizzare gli obiettivi della politica sanitaria. In coordinamento con le università ed i centri di ricerca, si promuove e si sviluppa una politica nazionale di formazione di professionisti, tecnici e tecniche ed una industria di produzione dei beni per la salute. Lo Stato regola le istituzioni pubbliche e private di sanità.

Articolo 86.

Ogni persona ha diritto alla sicurezza sociale come servizio pubblico di carattere non lucrativo, che garantisca la sanità e assicuri protezione in caso di maternità, paternità, malattia, invalidità, infermità totale, handicap, esigenze particolari, rischi di lavoro, perdita di lavoro, disoccupazione, vecchiaia, vedovanza, assenza di genitori e di abitazione, carichi derivati dalla vita familiare e in qualsiasi altra circostanza di carattere sociale. Lo Stato ha il dovere di assicurare l'effettività di questo diritto, creando un sistema di sicurezza sociale universale, integrale, di finanziamento solidale, unitario, efficiente e partecipativo, di contribuzioni dirette o indirette. L'assenza di capacità contributiva non sarà motivo per escludere le persone dalla protezione. Le risorse finanziarie della sicurezza sociale non possono essere destinate ad altri fini.

I versamenti obbligatori che realizzano i lavoratori e le lavoratrici per coprire i servizi medici e assistenziali e altri benefici della sicurezza sociale possono essere amministrati solo a fini sociali sotto la direzione dello Stato. I rimanenti netti del capitale destinato alla sanità, all'educazione e alla sicurezza nazionale si accumulano ai fini della loro distribuzione e contribuzione ai relativi servizi. Il sistema di sicurezza sociale è regolato da una legge organica speciale.

Articolo 87.

Ogni persona ha diritto al lavoro e il dovere di lavorare. Lo Stato garantisce l'adozione dei mezzi necessari affinché ogni persona possa ottenere un'occupazione produttiva, che le consenta una esistenza degna e decorosa e le garantisca il pieno esercizio di questo diritto. La promozione dell'occupazione costituisce un fine dello Stato. La legge adotta metodi tendenti a garantire l'esercizio del diritto al lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici non dipendenti. La libertà di lavoro non è sottoposta ad altre restrizioni che a quelle stabilite dalla legge. Ogni datore di lavoro garantisce ai suoi lavoratori o alle sue lavoratrici condizioni di sicurezza, igiene e di un ambiente di lavoro adeguato.

Lo Stato adotta metodi e crea istituzioni che consentano il controllo e la promozione di queste condizioni.

Articolo 88.

Lo Stato garantisce l'uguaglianza e la parità tra uomini e donne nell'esercizio del diritto al lavoro. Lo Stato riconosce il lavoro domestico come attività economica che crea valore aggiunto e produce ricchezza e benessere sociale. Le casalinghe hanno diritto alla sicurezza sociale in conformità alla legge.

Articolo 89.

Il lavoro, nella sua dimensione sociale, gode della protezione dello Stato. La legge promuove il miglioramento delle condizioni materiali, morali ed intellettuali dei lavoratori e delle lavoratrici.

Per l'adempimento di quest'obbligo dello Stato si prevedono i seguenti principi:

1. Nessuna legge può imporre disposizioni che alterino l'intangibilità e la progressività dei diritti e dei benefici lavorativi. Nelle relazioni lavorative prevale la sostanza sulla forma o sull'apparenza.
2. I diritti del lavoro sono irrinunciabili. È nulla ogni azione,

decisione o accordo che implichi rinuncia o limitazione di questi diritti. È possibile solo la transazione e la conciliazione al termine della relazione lavorativa, in conformità ai requisiti che stabilisce la legge.

3. Qualora sorgano dubbi sull'applicazione o la concorrenza di varie norme o sull'interpretazione di una determinata norma, si applicherà quella più favorevole al lavoratore o alla lavoratrice. La norma adottata sarà applicata integralmente.

4. Ogni misura o atto del datore di lavoro contrario a questa Costituzione è nullo e non produrrà alcun effetto.

5. È proibito ogni tipo di discriminazione per ragioni politiche, di età, razza, sesso o credo o per qualsiasi altra condizione.

6. È proibito l'impiego di adolescenti in lavori che possano danneggiare il loro sviluppo integrale. Lo Stato li protegge contro qualsiasi sfruttamento economico e sociale.

Articolo 90.

La giornata di lavoro diurna non può essere superiore a otto ore giornalieri né a quarantaquattro ore settimanali. Nei casi consentiti dalla legge, la giornata di lavoro notturna non può eccedere le sette ore giornalieri né le trentacinque settimanali. Nessun datore e nessuna datrice di lavoro può obbligare i lavoratori o le lavoratrici a svolgere ore di straordinario. Si promuove la progressiva diminuzione della giornata lavorativa nell'interesse sociale del singolo settore e si dispone quanto di più conveniente per una migliore utilizzazione del tempo libero a vantaggio dello sviluppo fisico, spirituale e culturale dei lavoratori e delle lavoratrici.

I lavoratori e le lavoratrici hanno diritto al riposo settimanale e a ferie remunerate alle stesse condizioni di una giornata lavorativa effettiva.

Articolo 91.

Ogni lavoratore o lavoratrice ha diritto ad un salario sufficiente che gli consenta di vivere con dignità e di coprire per sé e la sua famiglia le necessità basilari materiali, sociali e intellettuali. Si garantisce il pagamento di eguale salario per eguale lavoro e si determina la partecipazione al beneficio dell'impresa che deve spettare ai lavoratori e alle lavoratrici. Il salario non è pignorabile ed è pagato periodicamente e in modo opportuno in moneta di corso legale, salva l'eccezione relativa all'obbligo di alimenti, in conformità alla legge. Lo Stato garantisce ai lavoratori e alle lavoratrici del settore pubblico e del settore privato un salario minimo vitale che è ritoccato ogni anno, con riferimento al costo del paniere di base. La legge stabilisce le modalità ed il procedimento.

Articolo 92.

Tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto a prestazioni sociali che corrispondano all'anzianità di servizio e li tutelino in caso di cessazione del rapporto. Il salario e le prestazioni sociali sono crediti di lavoro immediatamente esigibili. Ogni ritardo nel loro pagamento produce interessi, che costituiscono crediti che godono degli stessi privilegi e delle stesse garanzie del credito principale.

Articolo 93.

La legge garantisce la stabilità nel lavoro e dispone la condotta per limitare ogni forma di licenziamento non giustificato. I licenziamenti in contrasto con la Costituzione sono nulli.

Articolo 94.

La legge determina la responsabilità della persona fisica o giuridica a cui favore si presta il servizio mediante intermediario o contraente, senza pregiudizio della responsabilità solidale di questi. Lo Stato stabilisce, tramite l'organo competente, la responsabilità che compete in generale ai datori di lavoro, in caso di simulazione o frode, con il proposito di

sviare, simulare od ostacolare l'applicazione della legislazione in materia di lavoro.

Articolo 95.

I lavoratori e le lavoratrici, senza distinzione alcuna e senza necessità di previa autorizzazione, hanno diritto a costituire liberamente le organizzazioni sindacali che reputino idonee per la migliore difesa dei loro diritti ed interessi e ad iscriversi o meno alle stesse, ai sensi di legge. Tali organizzazioni non sono soggette ad interventi, sospensioni o scioglimento amministrativo.

I lavoratori e le lavoratrici sono protetti e protette contro ogni atto di discriminazione o di ingerenza contrario all'esercizio di questo diritto.

I promotori e le promotrici ed i componenti dei direttivi delle organizzazioni sindacali godono d'inalienabilità lavorativa durante il tempo e alle condizioni richieste per l'esercizio delle loro funzioni. Per l'esercizio della democrazia sindacale, gli statuti e i regolamenti delle organizzazioni sindacali stabiliscono la possibilità di alternare i componenti e i rappresentanti mediante il suffragio universale, diretto e segreto.

I/le componenti dei direttivi delle organizzazioni sindacali che abusano dei benefici derivati dalla libertà sindacale per loro lucro o interesse personale sono sanzionati/e in conformità alla legge. I/Le dirigenti delle organizzazioni sindacali sono obbligati/e a rendere dichiarazione giurata sugli utili.

Articolo 96.

Tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore pubblico e privato hanno diritto alla contrattazione collettiva volontaria e a concludere contratti collettivi di lavoro, senza altri requisiti oltre a quelli stabiliti dalla legge. Lo Stato garantisce il loro svolgimento e stabilisce le regole per favorire le relazioni collettive e la soluzione dei conflitti in materia di lavoro. I contratti collettivi tutelano tutti i lavoratori e le lavoratrici attivi e attive al momento della loro sottoscrizione e coloro che aderiscono successivamente.

Articolo 97.

Tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore pubblico e del settore privato godono del diritto allo sciopero, alle condizioni stabilite dalla legge.

CAPITOLO VI I DIRITTI CULTURALI ED EDUCATIVI

Articolo 98.

La creazione culturale è libera. Questa libertà comprende il diritto al finanziamento, alla produzione e divulgazione dell'opera creativa, scientifica, tecnologica e umanistica, inclusa la protezione legale dei diritti di autore sulle opere. Lo Stato riconosce e protegge la proprietà intellettuale delle opere scientifiche, letterarie e artistiche, delle invenzioni, innovazioni, denominazioni, patenti, marchi e titoli in accordo con le condizioni e le eccezioni stabilite dalla legge e dai trattati internazionali sottoscritti e ratificati dalla Repubblica in materia.

Articolo 99.

I valori della cultura costituiscono un bene irrinunciabile del popolo venezuelano ed un diritto fondamentale che lo Stato promuove e garantisce, procurando le condizioni, gli strumenti legali, i mezzi e le risorse necessarie. Si riconosce l'autonomia dell'amministrazione culturale pubblica nei termini stabiliti dalla legge. Lo Stato garantisce la protezione e la preservazione, l'arricchimento, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale, disponibile e indisponibile e la memoria storica della Nazione. I beni che costituiscono il patrimonio culturale della Nazione sono inalienabili, imprescrittibili e non pignorabili. La legge stabilisce le pene e le sanzioni per i danni causati a questi beni.

Articolo 100.

Le culture popolari costitutive della cultura venezuelana godono di attenzione speciale, riconoscendo e rispettando l'interculturalità in base al principio di uguaglianza delle culture. La legge fissa incentivi per le persone, istituzioni e comunità che promuovono, sostengono, sviluppano o finanziano piani, programmi ed attività culturali nel paese e la cultura venezuelana all'estero. Lo Stato garantisce ai lavoratori ed alle lavoratrici del settore culturale l'inclusione nel sistema di sicurezza sociale che consenta loro una vita degna, riconoscendo le specificità dell'attività culturale, ai termini di legge.

Articolo 101.

Lo Stato garantisce l'emissione, la ricezione e la circolazione dell'informazione culturale. I mezzi di comunicazione hanno il dovere di collaborare alla diffusione dei valori della tradizione popolare e dell'opera degli artisti, scrittori, compositori, compositrici, cineasti, scienziati, scienziate e degli altri creatori o creatrici culturali del paese. I media televisivi devono contenere sottotitoli e traduzione nel linguaggio dei segni, per le persone con problemi uditivi. La legge stabilisce i termini e le modalità di tali doveri.

Articolo 102.

L'educazione, quale diritto umano e dovere sociale fondamentale, è democratica, gratuita e obbligatoria. Lo Stato la assume come funzione irrinunciabile e di massimo interesse a tutti i suoi livelli e modalità, come strumento della conoscenza scientifica, umanistica e tecnologica al servizio della società. L'educazione è un servizio pubblico e si fonda sul rispetto di tutte le correnti di pensiero, con la finalità di sviluppare il potenziale creativo di ogni essere umano nel pieno esercizio della sua personalità in una società democratica basata sulla valorizzazione etica del lavoro e sulla partecipazione attiva, cosciente e solidale ai processi di trasformazione sociale, connessi ai valori dell'identità nazionale con una vi-

sione latinoamericana e universale. Lo Stato, con la partecipazione delle famiglie e della società, promuove il processo di educazione civica, in accordo con i principi contenuti nella presente Costituzione e nella legge.

Articolo 103.

Ogni persona ha diritto ad una educazione integrale di qualità, permanente, in eguaglianza di condizioni ed opportunità, senza altre limitazioni che quelle derivate dalle sue attitudini, dalla sua vocazione e dalle sue aspirazioni. L'educazione è obbligatoria a tutti i suoi livelli, dalla scuola materna fino alle medie diversificate; quando è impartita nelle istituzioni statali è gratuita fino al "pregrado" universitario. A tal fine, lo Stato realizza un investimento prioritario, in conformità alle raccomandazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Lo Stato crea e sostiene istituzioni e servizi idonei ad assicurare l'accesso, la permanenza e il successo nel sistema educativo. La legge garantisce eguale attenzione alle persone con necessità particolari o diversamente abili e a chiunque si trovi privato o privata della sua libertà o manchi delle condizioni basilari per l'inserimento e la permanenza nel sistema educativo. I contributi dei privati a progetti e programmi educativi pubblici a livello medio ed universitario sono riconosciuti come sgravi all'imposta sul reddito secondo la relativa legge.

Articolo 104.

L'educazione è affidata a persone di riconosciuta moralità e di comprovata idoneità accademica. Lo Stato stimola la loro attività permanente e garantisce loro la stabilità nell'esercizio della carriera di docente, pubblica e privata, rispettando la Costituzione e la legge, in un regime di lavoro e con un livello di vita adeguato alla loro elevata missione. L'ingresso, la promozione e la permanenza nel sistema educativo sono stabiliti dalla legge e rispondono a criteri di valutazione di merito, senza ingerenza di partito o di altra natura non accademica.

Articolo 105.

La legge determina le professioni che richiedono un titolo e le condizioni che devono verificarsi per poterle esercitare, inclusa l'iscrizione agli ordini professionali.

Articolo 106.

Ogni persona fisica o giuridica, purché fornita di adeguate capacità, qualora risponda in modo permanente ai requisiti etici, accademici, scientifici, economici, d'infrastruttura e altri stabiliti dalla legge, può fondare e dirigere istituzioni educative private sotto il rigoroso controllo e vigilanza dello Stato, previa accettazione dello stesso.

Articolo 107.

L'educazione ambientale è obbligatoria rispettando livelli e modalità del sistema educativo e dell'educazione civica di carattere informale. È obbligatorio nelle istituzioni pubbliche e private, fino alle scuole superiori, l'insegnamento della lingua castigliana, della storia e della geografia del Venezuela e dei principi dell'ideologia bolivariana.

Articolo 108.

I mezzi di comunicazione sociale, pubblici e privati, devono contribuire alla formazione civica. Lo Stato garantisce servizi pubblici di radio, televisione e reti bibliotecarie e informatiche, al fine di consentire l'accesso universale all'informazione. I centri educativi devono introdurre la conoscenza e l'applicazione delle nuove tecnologie, delle loro innovazioni, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

Articolo 109.

Lo Stato riconosce l'autonomia universitaria come principio e gerarchia che consenta a professori, professoresse, studenti, laureati di dedicarsi, a partire dalla propria comunità, alla ricerca della conoscenza attraverso l'indagine scientifica, umanistica e tecnologica, a beneficio spirituale e materiale

della Nazione. Le università autonome si danno le loro norme di direzione, funzionamento e amministrazione efficiente del loro patrimonio, sotto il controllo e la vigilanza che la legge stabilisce a tali scopi. Si riconosce solennemente l'autonomia universitaria per pianificare, organizzare, elaborare e attuare i programmi di ricerca, docenza e divulgazione. Il territorio universitario è inviolabile. Le università nazionali sperimentali godono di autonomia regolata dalla legge.

Articolo 110.

Lo Stato riconosce l'interesse pubblico della scienza, della tecnologia, della conoscenza, dell'innovazione e delle sue applicazioni e dei servizi d'informazione necessari in quanto strumenti fondamentali per lo sviluppo economico, sociale e politico del paese a tutela della sicurezza e della sovranità nazionale. Lo Stato destina risorse adeguate per la promozione e lo sviluppo di queste attività e crea il sistema nazionale scientifico e tecnologico in accordo con la legge. Il settore privato è tenuto a fornire risorse. Lo Stato garantisce l'adempimento dei principi etici e giuridici che devono improntare le attività di ricerca scientifica, umanistica e tecnologica. La legge determina i modi e i mezzi per rendere effettiva tale garanzia.

Articolo 111.

Tutte le persone hanno diritto allo sport e allo svago quali attività che migliorino la qualità della vita individuale e collettiva.

Lo Stato considera lo sport e il tempo libero come politica di educazione e salute pubblica e garantisce le risorse per la loro promozione.

L'educazione fisica e lo sport svolgono un ruolo fondamentale nella formazione integrale dell'infanzia e dell'adolescenza. Il loro insegnamento è obbligatorio a tutti i livelli dell'educazione pubblica e privata fino alle medie superiori, con le eccezioni stabilite dalla legge. Lo Stato garantisce il sostegno

integrale degli/delle sportivi/e senza discriminazione alcuna e l'appoggio allo sport a livello agonistico e la valutazione e regolazione delle associazioni sportive del settore pubblico e di quello privato, in conformità con la legge.

La legge stabilisce incentivi e stimoli alle persone, istituzioni e comunità che favoriscano gli/le atleti/e o sviluppino o finanzino piani, programmi e attività sportive nel paese.

CAPITOLO VII I DIRITTI ECONOMICI

Articolo 112.

Tutte le persone possono dedicarsi liberamente all'attività economica di loro preferenza, senza altre limitazioni che quelle previste in questa Costituzione o stabilite dalle leggi, per fini di sviluppo umano, sicurezza, salute, protezione dell'ambiente o altre finalità di interesse sociale. Lo Stato promuove l'iniziativa privata, garantendo la creazione e la giusta distribuzione della ricchezza, nonché la produzione di beni e servizi che soddisfino le necessità della popolazione, e promuovano la libertà di lavoro, di impresa, di industria, senza alcun pregiudizio per la facoltà di fissare metodi per pianificare, razionalizzare e regolare l'economia e dare impulso allo sviluppo integrale del paese.

Articolo 113.

I monopoli sono vietati. Sono dichiarati contrari ai principi fondamentali di questa Costituzione qualsiasi atto, attività, condotta o accordo dei privati che abbiano ad oggetto la creazione di un monopolio o che conducano, di fatto e indipendentemente dalla loro volontà, alla sua esistenza, in qualsiasi forma esso assuma nella realtà. È contrario a detti principi anche l'abuso della posizione dominante che un privato, un insieme di essi, o un'impresa o un gruppo di imprese, acquisisca o abbia acquisito in un determinato mercato di beni o di servizi, indipendentemente dalla causa che abbia deter-

minato tale posizione dominante, così come qualora si tratti di una domanda concentrata. In tutti i casi sopra indicati, lo Stato adotta i mezzi necessari per evitare gli effetti nocivi e restrittivi del monopolio, dell'abuso della posizione dominante e delle domande concentrate, assumendo quale finalità la protezione del pubblico consumatore, dei produttori e delle produttrici e l'assicurazione di condizioni effettive di concorrenza nell'economia. In materia di sfruttamento delle risorse naturali di proprietà della Nazione o della prestazione di servizi di natura pubblica con o senza esclusività, lo Stato può assegnare concessioni a tempo determinato, assicurando sempre l'esistenza di controprestazioni o contropartite adeguate all'interesse pubblico.

Articolo 114.

L'illecito economico, la speculazione, l'accaparramento, l'usura, la lobby e altri delitti connessi, sono puniti severamente ai sensi della legge.

Articolo 115.

Il diritto di proprietà è garantito. Ogni persona ha diritto all'uso, al godimento, alla fruizione e alla disposizione dei propri beni. La proprietà è sottoposta alle contribuzioni, alle restrizioni e agli obblighi stabiliti dalla legge a fini di utilità pubblica o di interesse generale. L'espropriazione di qualsiasi bene può essere compiuta solo per motivi di utilità pubblica o di interesse sociale, mediante sentenza definitiva e pagamento adeguato di un giusto indennizzo.

Articolo 116.

Non possono decretarsi né eseguirsi confische di beni eccetto che nei casi consentiti da questa Costituzione. In via eccezionale possono essere oggetto di confisca, con sentenza definitiva, i beni di persone fisiche o giuridiche, nazionali o straniere, responsabili di delitti commessi contro il patrimonio pubblico, i beni di chiunque si sia arricchito illecitamente

con la copertura del Potere Pubblico e i beni provenienti dalle attività commerciali, finanziarie o da qualsiasi altra attività derivante dal traffico illecito di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Articolo 117.

Tutti hanno diritto a disporre di beni e servizi di qualità e di una informazione adeguata e non ingannevole circa il contenuto e le caratteristiche dei prodotti e servizi di cui fruiscono, alla libertà di scelta e ad un trattamento equo e degno. La legge stabilisce i meccanismi necessari per garantire tali diritti, le norme di controllo di qualità e quantità di beni e servizi, i procedimenti di difesa del pubblico consumatore, il risarcimento dei danni causati e le sanzioni corrispondenti per la violazione di tali diritti.

Articolo 118.

È riconosciuto il diritto dei lavoratori e della comunità di istituire associazioni di carattere sociale e partecipativo, quali cooperative, casse di risparmio, mutue e altre forme associative. Tali associazioni possono svolgere qualsiasi tipo di attività economica, in conformità alla legge. La legge riconosce le peculiarità di tali organizzazioni, in particolare, quelle relative alla cooperazione, al lavoro associato e al loro carattere generatore di benefici collettivi.

Lo Stato promuove e protegge queste associazioni destinate a migliorare l'economia popolare ed alternativa.

CAPITOLO VIII I DIRITTI DEI POPOLI INDIGENI

Articolo 119.

Lo Stato riconosce l'esistenza dei popoli e delle comunità indigene, la loro organizzazione sociale, politica ed economica, le loro culture, gli usi e i costumi, le lingue e le religioni, il loro habitat e i diritti originari sulle terre che ancestralmente e tradizionalmente occupano e che sono necessarie per

sviluppare e garantire le proprie forme di vita. È compito dell'Esecutivo Nazionale, con la partecipazione dei popoli indigeni, delimitare e garantire il diritto alla proprietà collettiva delle loro terre, le quali sono inalienabili, imprescrittibili, non pignorabili ed intrasferibili secondo le norme della Costituzione e della legge.

Articolo 120.

L'utilizzo delle risorse naturali nei territori indigeni da parte dello Stato deve avvenire senza danneggiare l'integrità culturale, sociale ed economica delle stesse e, nel contempo, è subordinato alla previa informazione e consultazione delle rispettive comunità indigene. Il godimento di tali risorse da parte dei popoli indigeni è regolato dalla Costituzione e dalla legge.

Articolo 121.

I popoli indigeni hanno il diritto di conservare e sviluppare la loro identità etnica e culturale, la loro visione del mondo, i valori, la spiritualità e i loro luoghi sacri e di culto. Lo Stato favorisce la valorizzazione e la diffusione delle manifestazioni culturali dei popoli indigeni, i quali hanno diritto ad una educazione propria e ad un regime educativo di carattere interculturale e bilingue, che ne rispetti le particolarità socio-culturali, i valori e le tradizioni.

Articolo 122.

I popoli indigeni hanno diritto ad una salute integrale che rispetti le loro pratiche e culture. Lo Stato riconosce la medicina tradizionale e le terapie complementari, nel rispetto dei principi della bioetica.

Articolo 123.

I popoli indigeni hanno il diritto di conservare e di promuovere le proprie pratiche economiche basate sulla reciprocità, sulla solidarietà e sullo scambio, le attività produttive tradizio-

nali, la partecipazione all'economia nazionale e di definire le loro priorità. I popoli indigeni hanno diritto a servizi di formazione professionale e a partecipare all'elaborazione, all'esecuzione e alla gestione di programmi specifici di abilitazione, di servizi di assistenza tecnica e finanziaria che rafforzino le loro attività economiche nel segno di uno sviluppo locale sostenibile. Lo Stato garantisce ai lavoratori e alle lavoratrici appartenenti ai popoli indigeni il godimento dei diritti conferiti dalla legislazione in materia di lavoro.

Articolo 124.

È garantita e si protegge la proprietà intellettuale collettiva delle conoscenze, delle tecnologie e delle innovazioni dei popoli indigeni. Ogni attività relativa alle risorse genetiche e alle conoscenze che ne derivano deve perseguire benefici collettivi. È proibita la registrazione di patenti su tali risorse e sui saperi ancestrali.

Articolo 125.

I popoli indigeni hanno diritto alla partecipazione politica. Lo Stato garantisce la rappresentanza indigena nell'Assemblea Nazionale e negli enti deliberanti delle istituzioni federali e locali aventi popolazione indigena, in conformità alla legge.

Articolo 126.

I popoli indigeni, quali espressione di culture dalle antiche radici, formano parte della Nazione, dello Stato e del popolo venezuelano come unico, sovrano e indivisibile. Ai sensi della presente Costituzione hanno il dovere di salvaguardare l'integrità e la sovranità nazionale.

Il termine popolo non può essere interpretato in questa Costituzione nel significato che gli viene attribuito in diritto internazionale.

CAPITOLO IX I DIRITTI AMBIENTALI

Articolo 127.

È un diritto e un dovere di ogni generazione proteggere e preservare l'ambiente a beneficio di se stessa e del mondo futuro. Ogni persona ha il diritto individuale e collettivo di godere di una vita e di un ambiente sicuro, sano ed ecologicamente equilibrato. Lo Stato protegge l'ambiente, la diversità biologica, genetica, i processi ecologici, i parchi e i monumenti nazionali e le altre aree di speciale importanza ecologica. Il codice genetico degli esseri viventi non può essere brevettato. La legge regola la materia fondata sui principi della bioetica. È dovere fondamentale dello Stato, con la partecipazione attiva della società, garantire che la popolazione si sviluppi in un ambiente libero da contaminazioni, dove l'aria, l'acqua, le terre, le coste, il clima, la cappa d'ozono, le specie viventi, siano specialmente protetti, in conformità alla legge.

Articolo 128.

Lo Stato promuove una politica di governo del territorio rispettosa delle realtà ecologiche, geografiche, della popolazione, sociali, culturali, economiche, politiche, in accordo con le premesse dello sviluppo sostenibile, che includa l'informazione, la consultazione e la partecipazione cittadina. Una legge organica svilupperà i principi e criteri di tale regolazione.

Articolo 129.

Tutte le attività che risultano essere dannose per gli ecosistemi devono essere precedute da studi di impatto ambientale e socioculturale. Lo Stato impedisce l'ingresso nel paese di rifiuti tossici e pericolosi, così come la fabbricazione e l'uso di armi nucleari, chimiche e biologiche. Una legge speciale regola l'uso, la gestione, il trasporto e l'immagazzinamento delle sostanze tossiche e pericolose. Nei contratti che la Repubblica stipula con persone fisiche o giuridiche, nazionali

o straniere, o nei permessi che si attribuiscono, che concernono le risorse naturali, si considererà incluso anche qualora non espresso, l'obbligo di conservare l'equilibrio ecologico, di consentire l'accesso alla tecnologia e il trasferimento della stessa a condizioni reciprocamente convenute e di ristabilire l'ambiente al suo stato naturale qualora questo risulti alterato, nei termini fissati dalla legge.

CAPITOLO X I DOVERI

Articolo 130.

I venezuelani e le venezuelane hanno il dovere di onorare e difendere la patria, i suoi simboli e valori culturali, di proteggere la sovranità, la nazionalità, l'integrità territoriale, l'autodeterminazione e gli interessi della Nazione.

Articolo 131.

Ogni persona ha il dovere di adempiere e rispettare questa Costituzione, le leggi e gli altri atti che, in esercizio delle loro funzioni, emanano gli organi del Potere Pubblico.

Articolo 132.

Ogni persona ha il dovere di adempiere alle proprie responsabilità sociali e di partecipare in maniera solidale alla vita politica, civile e comunitaria del paese, promuovendo e difendendo i diritti umani come fondamento della convivenza democratica e della pace sociale.

Articolo 133.

Ogni persona ha il dovere di contribuire alle spese pubbliche con il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi stabiliti dalla legge.

Articolo 134.

Ogni persona, in conformità alla legge, ha il dovere di prestare i servizi civili o militari necessari per la difesa, la salva-

guardia e lo sviluppo del paese, o per far fronte a situazioni di calamità pubblica. Nessuno può essere sottomesso a reclutamento forzato. Ogni persona ha il dovere di prestare servizio nelle funzioni elettorali che le si assegnino in conformità con la legge.

Articolo 135.

Gli obblighi che spettano allo Stato, in conformità a questa Costituzione e alla legge, nell'adempimento dei fini del benessere sociale generale, non escludono quelli che, in virtù della solidarietà e responsabilità sociale e assistenza umanitaria, spettano ai privati secondo le loro capacità. La legge stabilisce le misure opportune per imporre l'adempimento di questi obblighi nei casi in cui risulti necessario. Chi aspiri all'esercizio di una professione, ha il dovere di prestare servizio alla comunità nel tempo, nel luogo e alle condizioni determinate dalla legge.

TITOLO IV IL POTERE PUBBLICO

CAPITOLO I DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Sezione Prima. Disposizioni Generali

Articolo 136.

Il Potere Pubblico si ripartisce in Potere Municipale, Potere Statale e Potere Nazionale. Il Potere Pubblico Nazionale si articola in Legislativo, Esecutivo, Giudiziario, Cittadino ed Elettorale. Ognuno dei rami del Potere Pubblico ha funzioni proprie, ma gli organi titolari del suo esercizio devono collaborare tra loro per la realizzazione dei fini dello Stato.

Articolo 137.

La Costituzione e la legge definiscono i compiti che gli organi che esercitano il Potere Pubblico devono rispettare nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 138.

Ogni autorità usurpata è inefficace e i suoi atti sono nulli.

Articolo 139.

L'esercizio del Potere Pubblico comporta responsabilità individuali per abuso o sviamento di potere o per violazione di questa Costituzione o della legge.

Articolo 140.

Lo Stato risponde con il proprio patrimonio per i danni subiti dai beni o dai diritti dei privati, sempre che la lesione sia imputabile all'amministrazione pubblica.

Sezione Seconda. La Pubblica Amministrazione

Articolo 141.

La Pubblica Amministrazione è al servizio dei cittadini e delle cittadine nel rispetto dei principi di onestà, partecipazione, rapidità, efficacia, efficienza, trasparenza, responsabilità nell'esercizio della funzione pubblica ed obbligo di rendicontazione, nel pieno rispetto della legge e del diritto.

Articolo 142.

Gli enti autonomi possono essere istituiti solo per legge. Tali enti e gli interessi pubblici rappresentati dalle corporazioni o da enti di qualsiasi natura, sono soggetti al controllo dello Stato, nella forma prevista dalla legge.

Articolo 143.

I cittadini e le cittadine hanno diritto di essere informati e informate adeguatamente e in maniera corretta dalla Pubblica Amministrazione, sullo stato delle attività alle quali siano direttamente interessati e interessate e di conoscere le decisioni definitive che li/le riguardano. Hanno, inoltre, accesso agli archivi e ai registri amministrativi, fatti salvi i limiti accettabili in una società democratica nelle materie relative alla sicurezza interna ed esterna, alle indagini criminologiche e all'intimità

della vita privata, in conformità alla legge che regola la materia della classificazione di documenti di contenuto confidenziale o segreto. Non è consentita alcuna censura nei confronti dei funzionari pubblici o delle funzionarie pubbliche che diano informazioni su oggetti che rientrino nella propria responsabilità.

Sezione terza. La funzione pubblica

Articolo 144.

La legge istituisce lo Statuto della funzione pubblica con norme sull'inserimento, sulla promozione, sul trasferimento, sulla sospensione e sul pensionamento dei funzionari o delle funzionarie della Pubblica Amministrazione e provvede al loro inserimento nel sistema di sicurezza sociale.

La legge determina le competenze dei funzionari pubblici e delle funzionarie pubbliche nell'esercizio delle loro cariche e i requisiti richiesti.

Articolo 145.

I funzionari pubblici e le funzionarie pubbliche al servizio dello Stato devono essere imparziali. La loro nomina o la rimozione non può essere condizionata da appartenenze od orientamento politici.

Chi è al servizio dei Municipi, degli Stati, della Repubblica e di altre persone giuridiche di diritto pubblico o di diritto privato alle dipendenze dello Stato, non può sottoscrivere alcun contratto con tali istituzioni, né direttamente né per interposta persona, né in rappresentanza di altri, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Articolo 146.

Le cariche degli organi della Pubblica Amministrazione sono attribuite in base alle competenze. Fanno eccezione quelle derivanti da elezione popolare, quelle di libera nomina e rimozione, le persone assunte per contratto, gli operai o le

operaie al servizio della Pubblica Amministrazione e le altre determinate dalla legge. L'accesso dei funzionari pubblici e delle funzionarie pubbliche alle cariche avviene per concorso pubblico, basato sui principi di onestà, idoneità ed efficienza. L'avanzamento di carriera è sottoposto a metodi scientifici fondati sul merito ed il trasferimento, la sospensione o il pensionamento sono attuati nel rispetto delle loro esigenze.

Articolo 147.

Per assunzioni a cariche pubbliche remunerate è necessario che i rispettivi emolumenti siano previsti nel corrispondente preventivo.

Gli scatti salariali nella Pubblica Amministrazione sono fissati dai regolamenti in conformità alla legge.

La legge organica può stabilire limiti ragionevoli agli emolumenti che sono devoluti ai funzionari pubblici e alle funzionarie pubbliche nazionali, statali e municipali.

La legge nazionale stabilisce il regime dei pensionamenti dei funzionari pubblici e delle funzionarie pubbliche nazionali, statali e municipali.

Articolo 148.

Nessuno può svolgere contemporaneamente più di un incarico pubblico remunerato, a meno che non si tratti di incarichi accademici, occasionali, di assistenza o docenza determinati dalla legge. L'accettazione di un secondo incarico che non rientri tra quelli oggetto di eccezione menzionati nel presente articolo, implica la rinuncia al primo, salvo che si tratti di supplenti e fino al momento in cui non si verifichi la sostituzione definitiva del titolare.

Nessuno può usufruire di più di una pensione, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Articolo 149.

I funzionari pubblici e le funzionarie pubbliche non possono accettare cariche, onorificenze o ricompense da governi stranieri senza l'autorizzazione dell'Assemblea Nazionale.

Sezione Quarta. I Contratti di Interesse Pubblico

Articolo 150.

La stipula dei contratti d'interesse pubblico nazionale richiederà l'approvazione dell'Assemblea Nazionale nei casi determinati dalla legge.

Non si può stipulare alcun contratto d'interesse pubblico municipale, statale o nazionale con Stati o enti pubblici stranieri o con società non domiciliate in Venezuela, né prescindere da tali principi senza l'approvazione dell'Assemblea Nazionale. La legge può esigere nei contratti d'interesse pubblico determinate condizioni di nazionalità, domicilio o di altro ordine, o richiedere speciali garanzie.

Articolo 151.

Nei contratti d'interesse pubblico, purché non risulti irragionevole in riferimento alla loro natura, si considera inclusa, anche qualora non espressa, una clausola in base alla quale i dubbi e le controversie che possono scaturire da detti contratti che non siano risolti amichevolmente dalle parti contraenti, sono decisi dai tribunali competenti della Repubblica, in conformità alle leggi, senza che per nessun motivo né causa possano determinare rivendicazioni straniere.

Sezione Quinta. Le Relazioni Internazionali

Articolo 152.

Le relazioni internazionali della Repubblica perseguono i fini dello Stato nell'esercizio della sovranità e nell'interesse del popolo; queste si fondano sui principi d'indipendenza, uguaglianza tra gli Stati, libera determinazione e non ingerenza nei loro affari interni, della soluzione pacifica dei conflitti internazionali, della cooperazione, del rispetto dei diritti umani e della solidarietà tra i popoli nella lotta per la loro emancipazione e per il benessere dell'umanità. La Repubblica mantiene la più ferma e decisa difesa di questi principi e della pratica democratica in tutti gli organismi ed istituzioni internazionali.

Articolo 153.

La Repubblica promuove e favorisce l'integrazione latinoamericana e caraibica, al fine di agevolare la creazione di una comunità di nazioni, difendendo gli interessi economici, sociali, culturali, politici e ambientali della regione. La Repubblica può sottoscrivere trattati internazionali che coniughino e coordinino l'impegno per promuovere lo sviluppo comune delle nostre nazioni e che garantiscano il benessere dei popoli e la sicurezza collettiva dei nostri abitanti. A tali fini, la Repubblica può attribuire ad organizzazioni sovranazionali, mediante trattati, l'esercizio delle competenze necessarie per portare a termine tali processi d'integrazione. Nell'ambito delle politiche d'integrazione e di unione con l'America Latina ed i Caraibi, la Repubblica privilegia le relazioni con l'America ispanica, assicurando una politica comune per tutta la nostra America Latina. Le norme adottate nel quadro degli accordi d'integrazione sono considerate parte integrante dell'ordinamento giuridico vigente, sono applicate direttamente e prevalgono sulla legislazione interna.

Articolo 154.

I trattati stipulati dalla Repubblica devono essere approvati dall'Assemblea Nazionale prima della loro ratifica da parte del Presidente della Repubblica, ad eccezione di quelli mediante i quali si cerchi di attuare o perfezionare obblighi preesistenti della Repubblica, di applicare principi espressamente riconosciuti da essa, di eseguire atti ordinari nelle relazioni internazionali o di esercitare facoltà che la legge attribuisca espressamente all'Esecutivo Nazionale.

Articolo 155.

Nei trattati, nelle convenzioni e negli accordi internazionali conclusi dalla Repubblica, si inserisce una clausola in base

alla quale le parti si obbligano a risolvere con gli strumenti pacifici riconosciuti dal diritto internazionale o previamente convenuti da esse, qualora ve ne fosse la necessità, le controversie che possono sorgere tra le stesse sulla loro interpretazione o esecuzione qualora non risulti improcedibile e sia compatibile col procedimento che deve seguirsi per la loro celebrazione.

CAPITOLO II LA COMPETENZA DEL POTERE PUBBLICO NAZIONALE

Articolo 156.

È di competenza del Potere Pubblico Nazionale:

1. La politica e l'attività internazionale della Repubblica.
2. La difesa e la vigilanza suprema degli interessi generali della Repubblica, il mantenimento della pace pubblica e la corretta applicazione della legge in tutto il territorio nazionale.
3. La bandiera, lo stemma, l'inno, le feste, le decorazioni e le onorificenze di carattere nazionale.
4. Il diritto di cittadinanza, l'ammissione, l'estradizione e l'espulsione di stranieri o straniere.
5. I servizi d'identificazione.
6. La polizia nazionale.
7. La sicurezza, la difesa e lo sviluppo nazionale.
8. L'organizzazione e il regime della Forza Armata Nazionale.
9. La gestione di rischi ed emergenze.
10. L'organizzazione e il governo del Distretto Capitale e delle dipendenze federali.
11. La regolazione della banca centrale, del sistema monetario, del regime dei cambi, del sistema finanziario e del mercato dei capitali, l'emissione e il conio della moneta.

12. La creazione, l'organizzazione, l'esazione, l'amministrazione e il controllo delle imposte sulla rendita, sulle successioni, donazioni e altri settori connessi, il capitale, la produzione, il valore aggiunto, gli idrocarburi e le miniere; delle imposte che regolano l'importazione ed esportazione di beni e servizi; delle imposte che gravano sul consumo di liquori, alcolici e altre specie alcoliche, sigarette e altri manufatti del tabacco; delle altre imposte, tasse e rendite non attribuite agli Stati e Municipi da questa Costituzione o dalla legge.

13. La legislazione per garantire il coordinamento e l'armonizzazione delle distinte potestà impositive, per definire principi, parametri e limiti, specialmente per la determinazione dei tipi d'imposizione o delle aliquote dei tributi statali e municipali e per creare fondi speciali che assicurino la solidarietà fra territori.

14. La creazione ed organizzazione di imposte territoriali o su poderi rurali e sulle transazioni immobiliari, la cui esazione e controllo siano di competenza dei Municipi, in conformità con questa Costituzione.

15. Il regime del commercio estero e l'organizzazione e il governo delle dogane.

16. Il regime e l'amministrazione delle miniere e degli idrocarburi, il governo delle terre incolte e la conservazione, lo sviluppo e l'utilizzazione dei boschi, dei suoli, delle acque e delle altre ricchezze naturali del paese. L'Esecutivo Nazionale non può assegnare concessioni minerarie a tempo indeterminato. La legge stabilisce un sistema di sovvenzioni economiche speciali a beneficio degli Stati nel cui territorio si trovino i beni menzionati in questo comma, senza pregiudicare la possibilità di stabilire sovvenzioni speciali anche a beneficio di altri Stati.

17. Il regime giuridico delle misure ed il controllo di qualità.

18. I censimenti e le statistiche nazionali.

19. La determinazione, il coordinamento e l'unificazione di norme e procedimenti tecnici per opere di ingegneria, architettura ed urbanistica e la legislazione sull'ordinamento urbanistico.

20. Le opere pubbliche d'interesse nazionale.

21. Le politiche macro economiche, finanziarie e fiscali della Repubblica.

22. Il regime e l'organizzazione del sistema di sicurezza sociale.

23. Le politiche nazionali e la legislazione in materia marittima, sanità, abitazione, sicurezza alimentare, ambiente, acqua, turismo, ordinamento territoriale.

24. Le politiche e i servizi nazionali di educazione e salute.

25. Le politiche nazionali per la produzione agricola, l'allevamento, per la pesca e per le foreste.

26. Il sistema di navigazione e di trasporto aereo, terrestre, marittimo, fluviale e lacustre, di carattere nazionale, dei porti, aeroporti e loro infrastrutture.

27. Il sistema viario e ferroviario nazionale.

28. Il regime del servizio di poste e telecomunicazioni, e il regime e l'amministrazione del settore elettromagnetico.

29. Il regime generale dei servizi pubblici domestici e, in modo particolare, elettricità, acqua potabile e gas.

30. La gestione della politica di frontiera per la integrità territoriale del paese, che consenta la presenza della cultura venezuelana, la conservazione del territorio e la sovranità in tali spazi.

31. L'organizzazione e l'amministrazione nazionale della giustizia, del Pubblico Ministero e del Difensore del Popolo.

32. La legislazione in materia di diritti, doveri e garanzie costituzionali, quella civile, mercantile, penale, penitenziaria,

di procedura e di diritto internazionale privato, in materia elettorale, di espropriazione per causa di utilità pubblica o sociale, quella del credito pubblico, della proprietà intellettuale, artistica e industriale, quella del patrimonio culturale e archeologico, agraria, dell'immigrazione e popolamento, quella dei popoli indigeni e dei territori occupati da questi, quella del lavoro, della previdenza e sicurezza sociale, quella della salvaguardia animale e vegetale, quella notarile e di registro pubblico, quella delle banche e delle assicurazioni, quella delle lotterie, ippodromi e scommesse in generale, quella dell'organizzazione e del funzionamento degli organi del Potere Pubblico Nazionale e degli altri organi e delle istituzioni nazionali dello Stato, e quella relativa a tutte le materie di competenza nazionale.

33. Ogni altra materia che la presente Costituzione attribuisca al Potere Pubblico Nazionale, o che gli competa per propria indole o natura.

Articolo 157.

L'Assemblea Nazionale, al fine di promuovere la decentralizzazione, a maggioranza dei propri componenti può attribuire ai Municipi o agli Stati determinate materie di competenza nazionale.

Articolo 158.

La decentralizzazione, quale politica nazionale, deve promuovere la democrazia avvicinando il potere al popolo e creando le migliori condizioni, tanto per l'esercizio della democrazia quanto per la prestazione efficace ed efficiente dei compiti statali.

CAPITOLO III IL POTERE PUBBLICO STATALE

Articolo 159.

Gli Stati sono entità autonome e di eguale potere politico, con personalità giuridica piena e sono obbligati a garantire l'indipendenza, la sovranità e l'integrità nazionale, ad attuare e a far rispettare la Costituzione e le leggi della Repubblica.

Articolo 160.

Il governo e l'amministrazione di ogni Stato compete ad un Governatore o ad una Governatrice. Per essere Governatore o Governatrice si deve essere venezuelani o venezuelane di età maggiore di 25 anni e di stato civile laico.

Il/la Governatore o Governatrice è eletto/a per un periodo di quattro anni a maggioranza dei votanti. Il/la Governatore o Governatrice può essere rieletto/a, direttamente e per una sola volta, per un nuovo periodo.

Emendamento n. 1 del 19/2/2009

Articolo 161.

I/le Governatori e Governatrici, annualmente e pubblicamente, rendono conto della loro gestione dinanzi al Controllore dello Stato e presentano una relazione sulla stessa dinanzi al Consiglio Legislativo e al Consiglio di Pianificazione e Coordinamento delle Politiche Pubbliche.

Articolo 162.

Il Potere Legislativo è esercitato in ogni Stato da un Consiglio Legislativo formato da un numero non superiore a quindici né inferiore a sette componenti che rappresentino in modo proporzionale la popolazione dello Stato e dei Municipi. Il Consiglio Legislativo ha i seguenti compiti:

1. Legiferare sulle materie di competenza statale.
2. Approvare la Legge di Bilancio dello Stato.

3. Gli altri attribuitigli da questa Costituzione e dalla legge.

I requisiti per essere componenti del Consiglio Legislativo, l'obbligo di rendiconto annuale e l'immunità nella loro giurisdizione territoriale sono stabiliti dalle norme che tale Costituzione prevede per i deputati dell'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili.

I legislatori statali sono eletti per un periodo di quattro anni, potendo essere rieletti al massimo per due periodi consecutivi. La legge nazionale regola il regime di organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Legislativo.

Emendamento n. 1 del 19/2/2009

Articolo 163.

Ogni Stato ha un Ufficio di Controllo che gode di autonomia organica e funzionale. L'Ufficio di Controllo dello Stato esercita, in conformità con la Costituzione e con la legge, il controllo, la vigilanza e la fiscalizzazione delle entrate, delle spese e dei beni statali, senza pregiudicare le funzioni dell'Ufficio di Controllo Generale della Repubblica. Tale organo opera sotto la direzione e la responsabilità di un Controllore i cui requisiti per l'esercizio dell'incarico sono determinati dalla legge che garantisce la sua idoneità ed indipendenza e la neutralità per ciò che concerne la sua designazione per concorso pubblico.

Articolo 164.

È di competenza esclusiva degli Stati:

1. Emanare la propria Costituzione per organizzare i poteri pubblici, in conformità con quanto disposto in questa Costituzione.

2. L'organizzazione dei Municipi e degli altri enti locali e la divisione politico-territoriale, in conformità alla Costituzione e alla legge.

3. L'amministrazione dei propri beni e l'investimento e l'am-

ministrazione delle proprie risorse, incluse quelle provenienti da trasferimenti, sovvenzioni o assegnazioni speciali del Potere Nazionale e di quelle che sono assegnate come partecipazione ai tributi nazionali.

4. L'organizzazione, l'esattoria, il controllo e l'amministrazione dei propri rami tributari, secondo le disposizioni delle leggi nazionali e statali.

5. Il regime e l'utilizzo di minerali non metallici, non riservati al potere nazionale, le saline e gli allevamenti di ostriche e l'amministrazione delle terre incolte nella propria giurisdizione, in conformità alla legge.

6. L'organizzazione della polizia e la determinazione dei rami di questo servizio attribuiti alla competenza municipale, in conformità alla legislazione nazionale applicabile.

7. La creazione, l'organizzazione, la tassazione, il controllo e l'amministrazione dei settori inerenti la carta bollata, timbri e francobolli.

8. La creazione, il regime e l'organizzazione dei servizi pubblici statali.

9. L'esecuzione, la manutenzione, l'amministrazione e l'utilizzo della rete viaria statale.

10. La manutenzione, l'amministrazione e l'utilizzo di strade ed autostrade nazionali, nonché di porti ed aeroporti di uso commerciale, in coordinamento con l'Esecutivo Nazionale.

11. Tutto ciò che non rientri, ai sensi di questa Costituzione, nella competenza nazionale o municipale.

Articolo 165.

Le materie di competenza concorrente sono regolate con leggi di base emanate dal Potere Nazionale e leggi di sviluppo approvate dagli Stati. Tale legislazione è orientata ai principi di interdipendenza, di coordinamento, di cooperazione, di corresponsabilità e di sussidiarietà.

Gli Stati decentrano e trasferiscono ai Municipi i servizi e le competenze che gestiscono e che sono in grado di esercitare, nonché l'amministrazione delle rispettive risorse, nelle aree di competenza concorrente ad entrambi i livelli del Potere Pubblico. I meccanismi di trasferimento sono regolati dall'ordinamento giuridico statale.

Articolo 166.

In ogni Stato si istituisce un Consiglio di Pianificazione e Coordinamento delle Politiche Pubbliche, presieduto dal/ dalla Governatore o Governatrice ed integrato dai Sindaci, dai/dalle Direttori e Direttrici statali dei ministeri e da una rappresentanza dei legislatori eletti dallo Stato per l'Assemblea Nazionale, del Consiglio Legislativo, dei consiglieri municipali e delle comunità organizzate, incluse quelle indigene qualora vi siano. Il suo funzionamento e la sua organizzazione dovranno rispettare quanto previsto dalla legge.

Articolo 167.

Costituiscono entrate degli Stati:

1. Tutto ciò che proviene dal loro patrimonio e dall'amministrazione dei loro beni.
2. Le tasse per l'uso dei beni e servizi, multe e sanzioni, e quelle che siano loro attribuite;
3. Il ricavato delle riscossioni dei crediti fiscali;
4. Le risorse loro spettanti in base allo stanziamento costituzionale. Lo stanziamento è una partita equivalente ad un massimo del venti per cento del totale delle entrate ordinarie stimate annualmente dal Fisco Nazionale, che si distribuisce tra gli Stati e il Distretto Capitale nella seguente forma: il trenta per cento in parti uguali ed il rimanente settanta per cento in proporzione alla popolazione di ciascuna di tali entità. In ogni esercizio fiscale, gli Stati destinano all'investimento un minimo del cinquanta per cento del totale che viene

corrisposto loro in veste di stanziamento. Ai Municipi di ciascuno Stato è corrisposto, in ogni esercizio fiscale, una partecipazione non minore al venti per cento dello stanziamento e delle altre entrate ordinarie del rispettivo Stato. In caso di variazioni nelle entrate del Fisco Nazionale che impongano una modifica del Bilancio Nazionale, si effettua un aggiustamento proporzionale degli stanziamenti. La legge stabilisce i principi, le norme e i procedimenti che si prefiggano di garantire l'uso corretto ed efficiente delle risorse provenienti dallo stanziamento costituzionale della partecipazione municipale allo stesso.

5. Le restanti imposte, tasse e contribuzioni speciali che vengono loro assegnate per legge nazionale, al fine di promuovere l'incremento del patrimonio pubblico degli Stati. Le leggi che creano e trasferiscono classi di tributi a favore degli Stati possono compensare tali assegnazioni con modificazioni delle classi di entrate indicate in questo articolo, al fine di preservare l'equità fra territori. La percentuale di versamento nazionale ordinario previste, che si destina allo stanziamento costituzionale, non può essere inferiore al quindici per cento delle entrate nazionali ordinarie previste, sulla base delle quali si valuta la situazione e la sostenibilità finanziaria del Tesoro Nazionale, evitando il rischio che le amministrazioni statali non forniscano in maniera adeguata i servizi di loro competenza.

6. Le risorse provenienti dal Fondo di Compensazione Interterritoriale e da qualunque altro trasferimento, sovvenzione o assegnazione speciale e da quelle che vengono loro assegnate come partecipazione nei tributi nazionali, in conformità con la rispettiva legge.

CAPITOLO IV

IL POTERE PUBBLICO MUNICIPALE

Articolo 168.

I Municipi costituiscono l'unità politica primaria dell'organizzazione nazionale, essi godono di personalità giuridica e di autonomia nei limiti della Costituzione e della legge. L'autonomia municipale comprende:

1. L'elezione delle proprie autorità.
2. La gestione delle materie di propria competenza.
3. La creazione, la riscossione e l'investimento delle proprie entrate.

Le attività del Municipio nell'ambito delle sue competenze si svolgono con la partecipazione dei cittadini al processo di definizione e esecuzione della gestione pubblica e col controllo e con la valutazione dei suoi risultati, in maniera certa, efficace ed adeguata, in conformità alla legge.

Gli atti dei Municipi non possono essere impugnati se non dinanzi ai tribunali competenti, in conformità alla Costituzione e alla legge.

Articolo 169.

L'organizzazione dei Municipi e delle altre entità locali è regolata da questa Costituzione, con le norme che, per dare attuazione ai principi costituzionali, sono stabilite dalle leggi organiche nazionali e con le disposizioni di legge conformi a quelle che emanano gli Stati.

La legislazione di attuazione dei principi costituzionali relativi ai Municipi e agli altri enti locali, prevede differenti regimi per la loro organizzazione, per il loro governo e la loro amministrazione, ivi compreso quanto attiene alla determinazione delle loro competenze e risorse, tenendo conto delle condizioni della popolazione, dello sviluppo economico, della capacità di produrre entrate fiscali proprie, della situazione geografica, degli elementi storici e culturali e di altri fattori

rilevanti.

In particolare, tale legislazione stabilisce le opzioni per l'organizzazione del sistema di governo e di amministrazione locale relativa ai Municipi con popolazione indigena. In ogni caso, l'organizzazione municipale sarà democratica e risponderà alle caratteristiche proprie del governo locale.

Articolo 170.

I Municipi possono associarsi in consorzi o decidere tra loro o con altri enti pubblici territoriali, la creazione di modalità associative extra governative per fini di interesse pubblico nell'ambito delle materie di loro competenza. La legge fissa le norme concernenti il raggruppamento di due o più municipi in distretti metropolitani.

Articolo 171.

Quando due o più Municipi appartenenti ad una stessa entità federale hanno relazioni economiche, sociali e fiscali che presentano nel loro insieme caratteristiche di area metropolitana, possono organizzarsi come distretti metropolitani. La relativa legge organica garantisce il carattere democratico e partecipativo del governo metropolitano e stabilisce le sue competenze funzionali, così come il sistema fiscale, finanziario e di controllo. Nel contempo essa garantisce che negli organi del governo metropolitano abbiano adeguata partecipazione i rispettivi Municipi e segnala la forma di convocazione e realizzazione delle consultazioni popolari che decidano il vincolo di questi ultimi al distretto metropolitano.

La legge può prevedere regimi diversi per l'organizzazione, il governo e l'amministrazione dei distretti metropolitani tenendo conto delle condizioni della popolazione, dello sviluppo economico e sociale, della situazione geografica e altri fattori rilevanti. In ogni caso, l'attribuzione di competenze per ogni distretto metropolitano tiene conto di tali condizioni.

Articolo 172.

Il Consiglio Legislativo statale, previo pronunciamento favorevole mediante consultazione della popolazione interessata, definisce i limiti del distretto metropolitano e lo organizza secondo il dettato della legge organica nazionale, determinando quali delle competenze metropolitane sono assunte dagli organi del governo del rispettivo distretto metropolitano. Quando i Municipi che vogliono costituirsi in distretto metropolitano appartengono a entità federali distinte, spetta all'Assemblea Nazionale la sua creazione e organizzazione.

Articolo 173.

Il Municipio può creare circoscrizioni conformemente alle condizioni determinate dalla legge. La legislazione che dà attuazione ai principi costituzionali relative al regime municipale stabilisce i presupposti e le condizioni per l'istituzione di altri enti locali all'interno del territorio municipale e per le risorse di cui dispongono, relative alle funzioni che vengono loro assegnate, inclusa la partecipazione alle entrate proprie del Municipio. La loro istituzione è di iniziativa comunale o comunitaria, ed è finalizzata a promuovere il decentramento dell'amministrazione municipale, la partecipazione cittadina e la migliore prestazione dei servizi pubblici. In nessun caso le circoscrizioni sono considerate articolazioni del territorio municipale esclusive o imperative.

Articolo 174.

Il governo e l'amministrazione del Municipio spettano al/ alla Sindaco, che è anche la prima autorità civile. Per essere Sindaco è necessario essere venezuelano o venezuelana, maggiore di venticinque anni e di stato laico. Il Sindaco sarà eletto/a per un periodo di quattro anni a maggioranza dei votanti e può essere rieletto/a, immediatamente per una sola volta, per un periodo ulteriore.

Emendamento n. 1 del 19/2/2009

Articolo 175.

La funzione legislativa del Municipio spetta al Consiglio, composto da consiglieri eletti nella forma stabilita in questa Costituzione, nel numero e alle condizioni di eleggibilità determinate dalla legge.

Articolo 176.

Spetta all'Ufficio di Controllo Municipale il controllo, la vigilanza e la verifica fiscale delle entrate, delle spese e dei beni municipali, nonché delle operazioni relative agli stessi, senza pregiudizio delle competenze dell'Ufficio di Controllo Generale della Repubblica, ed è diretto dal Controllore Municipale, designato dal Consiglio tramite concorso pubblico che garantisca l'idoneità e capacità di chi sia designato o designata per l'incarico, alle condizioni stabilite dalla legge.

Articolo 177.

La legge nazionale può stabilire principi, condizioni e requisiti di residenza, divieti, cause di esclusione o incompatibilità per la candidatura e per l'esercizio delle funzioni di Sindaco e consigliere/a.

Articolo 178.

È di competenza del Municipio la gestione e amministrazione degli interessi municipali e la gestione delle materie che ad esso sono assegnate da questa Costituzione e dalle leggi nazionali, per quanto concerne la vita locale, ed in particolare l'organizzazione e la promozione dello sviluppo economico e sociale, la dotazione e la prestazione dei servizi pubblici domiciliari, l'applicazione della politica relativa alla materia degli affitti con criteri di equità, giustizia e contenuti di interesse sociale, in conformità con le deleghe previste dalla legge che regola la materia, la promozione della partecipazione e il miglioramento, in generale, delle condizioni di vita della comunità, nelle seguenti aree:

1. Ordinamento territoriale e urbanistico, patrimonio storico,

edifici di interesse sociale; turismo locale; parchi e giardini, piazze, spiagge e altri luoghi di ricreazione; architettura civile, toponomastica e arredo pubblico.

2. Viabilità urbana, circolazione e organizzazione del transito di veicoli e persone nelle vie municipali, servizi di trasporto pubblico urbano di passeggeri/e.
3. Spettacoli pubblici e pubblicità commerciali, per quanto concerne gli interessi e finalità prettamente municipali.
4. Protezione dell'ambiente e cooperazione con il risanamento ambientale, la pulizia urbana e domiciliare, compresi i servizi di pulizia, raccolta e trattamento dei rifiuti e protezione civile.
5. Salubrità e attenzione primaria alla salute, servizi di protezione della prima e della seconda infanzia, dell'adolescenza e della terza età; educazione prescolare, servizi di integrazione familiare del disabile allo sviluppo comunitario, attività ed installazioni culturali e sportive; servizi di prevenzione e protezione, vigilanza e controllo dei beni e delle attività relative alle materie di competenza municipale.
6. Servizi di acqua potabile, elettricità e gas domestico, rete fognaria, canalizzazione e fornitura delle acque di servizio, cimiteri e servizi funerari.
7. Giustizia di pace, prevenzione e protezione del vicinato e servizi di polizia municipale, in conformità alla legislazione nazionale competente.
8. Altri campi che gli siano attribuiti dalla Costituzione e dalla legge. Le attività che spettano al Municipio nelle materie di sua competenza non pregiudicano le competenze nazionali o statali definite dalla legge ai sensi della Costituzione.

Articolo 179.

I municipi hanno le seguenti entrate:

1. I proventi del loro patrimonio, incluso il prodotto dei ter-

reni e beni comunali.

2. Le tasse per l'uso dei beni e servizi municipali; le tasse amministrative per licenze o autorizzazioni; le imposte su attività economiche industriali, commerciali, dei servizi, o simili, nei limiti stabiliti da questa Costituzione; le imposte su immobili urbani, veicoli, spettacoli pubblici, giochi e scommesse lecite, propaganda e pubblicità commerciale; e il contributo speciale sulle plusvalenze delle proprietà, generate da cambio d'uso o da aumento di profitto i quali siano stati favoriti dai piani di assetto urbanistico.
3. L'imposta territoriale rurale o sulle proprietà rurali, la partecipazione ai contributi per miglioramenti ed altre classi di tributari nazionali o statali, in conformità alle leggi istitutive di tali tributi.
4. I derivati dallo stanziamento previsto dalla costituzione e da altri trasferimenti o sovvenzioni nazionali o statali.
5. Il ricavato delle multe e sanzioni nell'ambito delle loro competenze e delle altre entrate che siano loro attribuite.
6. Ulteriori entrate previste dalla legge.

Articolo 180.

La potestà impositiva che spetta ai Municipi è distinta e autonoma dalle potestà di regolazione che questa Costituzione o le leggi attribuiscono al Potere Nazionale o Statale determinate materie o attività.

L'immunità di fronte alla potestà imposta dai Municipi, a favore degli altri enti politico-territoriali, si applica solo alle persone giuridiche statali da questi create, con esclusione dei concessionari o altri contraenti dell'Amministrazione Nazionale o degli Stati.

Articolo 181.

I terreni comunali sono inalienabili e imprescrittibili. Potranno essere ceduti solo previo adempimento delle formalità

previste nelle ordinanze municipali e nei limiti che la stessa sia in conformità con questa Costituzione e con la legislazione nazionale e regionale.

I terreni ubicati nell'area urbana delle popolazioni municipali, senza proprietari e proprietarie, sono da considerarsi comunali, senza danni a legittimi diritti di terzi validamente costituiti. Allo stesso modo si considerano comunali i terreni incolti ubicati nell'area urbana. Fanno eccezione i terreni appartenenti alle comunità e popolazioni indigene. La legge stabilirà la conversione in terreni collettivi di altri terreni pubblici.

Articolo 182.

È istituito il Consiglio Locale di Pianificazione Pubblica, presieduto dal Sindaco e integrato dai consiglieri, i Presidenti delle giunte circoscrizionali e i rappresentanti di organizzazioni cittadine e di altro tipo della società organizzata, in conformità con le disposizioni stabilite dalla legge.

Articolo 183.

Gli Stati e i Municipi non possono:

1. Creare dazi né imposte d'importazione, d'esportazione o di transito su beni nazionali o stranieri, o su altri beni di competenza nazionale.
2. Tassare beni di consumo prima che entrino in circolazione nel loro territorio.
3. Proibire il consumo di beni prodotti fuori dal loro territorio, né tassarli in modo differente rispetto a quelli in esso prodotti. Gli Stati e i Municipi possono tassare solo l'agricoltura, l'allevamento, la pesca e l'attività forestale nei casi, nei modi e nella misura consentiti dalla legge nazionale.

Articolo 184.

La legge prevede meccanismi aperti e flessibili in modo che gli Stati e i Municipi decentralizzino e trasferiscano alle comunità e a gruppi di cittadini organizzati i propri servizi,

previa dimostrazione delle loro capacità di prestarli, promuovendo:

1. Il trasferimento dei servizi in materia di sanità, educazione, abitazione, sport, cultura, programmi sociali, ambiente, manutenzione delle aree industriali, manutenzione e conservazione delle aree urbane, protezione e prevenzione cittadina, costruzione di opere e prestazione di servizi pubblici. A tale scopo, possono essere stabiliti accordi i cui contenuti siano orientati ai principi di interdipendenza, coordinamento, cooperazione e corresponsabilità.
2. La partecipazione delle comunità e dei cittadini o cittadine, attraverso le associazioni civiche e le organizzazioni non governative, alla formulazione delle proposte d'investimento alle autorità statali e municipali incaricate dell'elaborazione dei rispettivi piani d'investimento, così come all'esecuzione, alla valutazione e al controllo di opere, programmi sociali e servizi pubblici nell'ambito della loro giurisdizione.
3. La partecipazione ai processi economici stimolando le organizzazioni dell'economia sociale, come cooperative, casse di risparmio, assicurazioni ed altre forme associative.
4. La partecipazione dei lavoratori o delle lavoratrici e delle comunità alla gestione delle imprese pubbliche mediante meccanismi comunitari e di autogestione.
5. La creazione di organizzazioni, cooperative ed imprese comunali di servizi, come fonti generatrici di impiego e di benessere sociale, da rendere stabili mediante la predisposizione di politiche nelle quali esse siano coinvolte.
6. La creazione di nuovi soggetti di decentramento come le circoscrizioni, le comunità, i quartieri e le organizzazioni di vicinato al fine di garantire il principio della corresponsabilità nella gestione pubblica dei governi locali e statali e di sviluppare processi autogestiti e comunitari nell'amministrazione e controllo dei servizi pubblici statali e municipali.

7. La partecipazione delle comunità alle attività di coinvolgimento degli istituti penali ed al legame degli stessi con la popolazione.

CAPITOLO V IL CONSIGLIO FEDERALE DI GOVERNO

Articolo 185.

Il Consiglio Federale di Governo è l'organo incaricato della pianificazione e del coordinamento di politiche e azioni per lo sviluppo del processo di decentralizzazione e trasferimento di competenze dal Potere Nazionale agli Stati e Municipi. È presieduto dal/la Vicepresidente Esecutivo/a e costituita dai/delle Ministri/e, dai Governatori e dalle Governatrici, da un Sindaco per ogni Stato e da rappresentanti della società civile, ai sensi della legge. Il Consiglio Federale di Governo si avvale di una Segreteria, costituita dal/della Vicepresidente Esecutivo/a, da due Ministri/e, tre Governatori e Governatrici e tre Sindaci. Dal Consiglio Federale di Governo dipende il Fondo di Compensazione Interterritoriale, destinato al finanziamento degli investimenti pubblici diretti a promuovere lo sviluppo equilibrato delle regioni, la cooperazione e la complementarietà delle politiche e delle iniziative di sviluppo dei diversi enti pubblici territoriali, e soprattutto a contribuire all'apporto di opere e servizi essenziali nelle regioni e comunità meno sviluppate. Il Consiglio Federale di Governo, in considerazione degli squilibri regionali, discute ed approva annualmente le risorse da destinare al Fondo di Compensazione Territoriale e le aree d'investimento prioritario alle quali destinare dette risorse.

TITOLO V L'ORGANIZZAZIONE DEL POTERE PUBBLICO NAZIONALE

CAPITOLO I IL POTERE LEGISLATIVO NAZIONALE

Sezione Prima. Disposizioni Generali

Articolo 186.

L'Assemblea Nazionale è composta da deputati eletti in ciascuna entità federale a suffragio universale, diretto, personale e segreto con rappresentanza proporzionale, su una base dell'uno virgola uno per cento sulla popolazione totale del paese. Ciascuna entità federale elegge, inoltre, tre deputati o deputate. I popoli indigeni della Repubblica Bolivariana del Venezuela eleggono tre deputati ai sensi della legge elettorale, nel rispetto delle loro tradizioni e costumi. Ogni deputato ha un sostituto, scelto o scelta nell'ambito dello stesso procedimento.

Articolo 187.

Spetta all'Assemblea Nazionale:

1. Legiferare in materie di competenza nazionale e sul funzionamento dei distinti ambiti del Potere Nazionale.
2. Proporre emendamenti e riforme a questa Costituzione, nei termini da essa stabiliti.
3. Esercitare funzioni di controllo sul Governo e sull'Amministrazione Pubblica Nazionale, nei termini stabiliti da questa Costituzione e dalla legge. I elementi probatori raccolti nell'esercizio di questa funzione hanno pieno valore di prova, ai sensi della legge.
4. Organizzare e promuovere la partecipazione dei cittadini sulle materie di loro competenza.
5. Decretare amnistie.

6. Discutere ed approvare il bilancio nazionale ed ogni progetto di legge concernente il regime tributario ed il credito pubblico.

7. Autorizzare le spese aggiuntive al bilancio.

8. Approvare le linee generali del piano di sviluppo economico e sociale della Nazione, che sono presentate dall'Esecutivo Nazionale entro il terzo trimestre del primo anno di ogni legislatura.

9. Autorizzare l'Esecutivo Nazionale a concludere contratti d'interesse nazionale, nei casi stabiliti dalla legge. Autorizzare i contratti d'interesse pubblico municipale, statale o nazionale con Stati o entità statali straniere o con società non domiciliate in Venezuela.

10. Esprimere voto di sfiducia al/alla Vicepresidente Esecutivo/a e ai/alle Ministri/e. La mozione di fiducia può essere discussa solo due giorni dopo la presentazione all'Assemblea, la quale può decidere, con quorum dei tre quinti dei deputati o deputate, che il voto di sfiducia implichi la destituzione del/della Vicepresidente Esecutivo/a o dei/delle Ministri/e.

11. Autorizzare l'impiego di missioni militari venezuelane all'estero o straniere nel Paese.

12. Autorizzare l'Esecutivo Nazionale ad alienare beni immobili del demanio della Nazione, con le eccezioni stabilite dalla legge.

13. Autorizzare i funzionari pubblici ad assumere incarichi, accettare onori o ricompense da governi stranieri.

14. Autorizzare la nomina del/della Procuratore o Procuratrice Generale della Repubblica o dei/delle Capi/e delle Missioni Diplomatiche Permanenti.

15. Accordare gli onori del Panteon Nazionale a cittadini/e venezuelani/e illustri che abbiano reso servizi eminenti alla

Repubblica, dopo che siano trascorsi venticinque anni dalla loro morte. Tale decisione può esser presa su raccomandazione del/della Presidente della Repubblica, dai due terzi dei/delle Governatori o Governatrici di Stato o all'unanimità dai/dalle rettori delle Università Nazionali.

16. Vegliare sugli interessi e l'autonomia degli Stati.

17. Autorizzare l'uscita del/della Presidente della Repubblica dal territorio nazionale quando la sua assenza si prolunghi per un periodo superiore a cinque giorni consecutivi.

18. Ratificare con legge i trattati o convenzioni internazionali conclusi dall'Esecutivo Nazionale, salvo le eccezioni previste in questa Costituzione.

19. Dotarsi di un proprio regolamento ed applicare le sanzioni in esso stabilite.

20. Proclamare i propri componenti e prendere atto della loro rinuncia. L'allontanamento temporaneo di un deputato o di una deputata può essere autorizzato solo con voto dei due terzi dei deputati e deputate presenti.

21. Organizzare il proprio servizio di sicurezza interna.

22. Approvare e gestire il bilancio preventivo, tenendo conto delle limitazioni finanziarie del paese.

23. Eseguire le risoluzioni concernenti il proprio funzionamento e l'organizzazione amministrativa.

24. Tutte le altre competenze attribuite da questa Costituzione e dalla legge.

Articolo 188.

Le Condizioni per essere eletto deputato dell'Assemblea Nazionale sono:

1. Essere venezuelano/a di nascita, o per naturalizzazione con un minimo di quindici anni di residenza in territorio venezuelano.

2. Essere maggiore di ventuno anni di età.
3. Aver risieduto per quattro anni consecutivi nella circoscrizione elettorale in cui si è candidato prima della data dell'elezione.

Articolo 189.

Non possono essere eletti deputati:

1. Il/la Presidente della Repubblica, il/la Vicepresidente Esecutivo/a, i/le Ministri/e, il/la Segretario/a della Presidenza della Repubblica ed i/le Presidenti e i/le Direttori e Direttrici degli istituti autonomi e delle imprese statali, fino ai tre mesi successivi alla cessazione dei loro incarichi.
2. I/le Governatori e Governatrici e i/le Segretari e Segretarie di governo, degli Stati e del Distretto Capitale, prima di tre mesi successivi alla cessazione dello loro cariche.
3. I/le funzionari e funzionarie municipali, statali o nazionali, di istituti autonomi o imprese statali, quando l'elezione abbia luogo nella giurisdizione nella quale operano, salvo il caso in cui si tratti di un incarico occasionale, di supplenza, di docenza o accademico. La legge organica può stabilire la non eleggibilità di altri/e funzionari e funzionarie.

Articolo 190.

I/le deputati/e dell'Assemblea Nazionale non possono essere proprietari o proprietarie, amministratori o amministratrici o direttori o direttrici di imprese che abbiano rapporti con persone giuridiche statali, né possono trattare casi particolari di carattere economico con le stesse. Durante la votazione su casi nei quali sorgano conflitti d'interessi economici, i componenti dell'Assemblea Nazionale, coinvolti in detti conflitti, debbono astenersi.

Articolo 191

I/le deputati/e dell'Assemblea Nazionale non possono accettare o esercitare incarichi pubblici senza perdere la loro

carica, salvo che per attività di docenza, accademiche, occasionali o di supplenza, sempre che queste non presuppongano impiego esclusivo.

Articolo 192.

I/le deputati/e dell'Assemblea Nazionale restano per cinque anni nell'esercizio delle loro funzioni, e possono essere rieletti/e al massimo per due mandati consecutivi.

Emendamento n. 1 del 19/2/2009

Sezione Seconda: l'Organizzazione della Assemblea Nazionale

Articolo 193.

L'Assemblea Nazionale nomina Commissioni Permanenti, ordinarie e speciali. Le Commissioni Permanenti, in numero non maggiore di quindici, sono competenti in materie di interesse nazionale. L'Assemblea può istituire, inoltre, Commissioni di carattere temporaneo di ricerca e di studio, in conformità con il proprio regolamento. L'Assemblea Nazionale può istituire o sopprimere Commissioni Permanenti con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

Articolo 194.

L'Assemblea Nazionale elegge per un periodo di un anno al proprio interno un/una Presidente e due Vicepresidenti, al proprio esterno un/una Segretario/a ed un/una Sottosegretario/a. Il regolamento stabilisce le forme per supplire alle assenze temporanee o permanenti.

Articolo 195.

Durante la sospensione delle attività dell'Assemblea Nazionale è attiva la Commissione Delegata composta dal/dalla Presidente, dai/dalle Vicepresidenti e dai/dalle Presidenti delle Commissioni Permanenti.

Articolo 196.

La Commissione Delegata è competente a:

1. Convocare l'Assemblea Nazionale in sessione straordinaria, quando lo esiga la rilevanza degli argomenti.
2. Autorizzare il/la Presidente della Repubblica ad uscire dal territorio nazionale.
3. Autorizzare l'Esecutivo Nazionale a decretare spese aggiuntive.
4. Designare Commissioni temporanee composte da membri dell'Assemblea.
5. Esercitare le funzioni d'inchiesta attribuite all'Assemblea.
6. Autorizzare l'Esecutivo Nazionale con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti ad istituire, modificare o sospendere servizi pubblici in caso di emergenze accertate.
7. A compiere tutte le altre attività previste da questa Costituzione e dalla legge.

Sezione Terza. II Le Deputat/le dell'Assemblea Nazionale

Articolo 197.

I/le deputati/e dell'Assemblea Nazionale sono obbligati/e a svolgere i propri compiti con impegno che esclude altre attività professionale, nell'interesse del popolo e a mantenere un legame stabile con il loro elettorato, tenendo conto delle sue opinioni e suggerimenti, informandolo sulla propria attività e su quella dell'Assemblea. Devono dar conto annualmente della loro attività all'elettorato della circoscrizione per la quale furono eletti e sono sottoposti al referendum revocatorio del proprio mandato nei termini previsti in questa Costituzione e dalla legge in materia.

Articolo 198.

Il/la deputato/a dell'Assemblea Nazionale, il cui mandato venga revocato, non può accedere ad incarichi elettivi nella legislatura successiva.

Articolo 199.

I/le deputati/e dell'Assemblea Nazionale non sono responsabili per i voti e le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni. Rispondono soltanto all'elettorato e al potere legislativo secondo la Costituzione e i regolamenti.

Articolo 200.

I/le deputati/e dell'Assemblea Nazionale godono di immunità nell'esercizio delle loro funzioni dalla loro proclamazione fino alla conclusione del loro mandato o alla rinuncia allo stesso. Sui presunti delitti commessi dai componenti dell'Assemblea Nazionale è competente ad indagare in via esclusiva il Tribunale Supremo di Giustizia, unica autorità che può ordinare, previa autorizzazione dell'Assemblea Nazionale, la loro detenzione e il loro rinvio a giudizio. In caso di reato commesso in flagranza da un/una parlamentare, l'autorità competente lo/la pone sotto custodia nella propria abitazione comunicando immediatamente il fatto al Tribunale Supremo di Giustizia. I funzionari e le funzionarie pubbliche che violino l'immunità dei componenti dell'Assemblea Nazionale incorrono in responsabilità penale e sono puniti/e ai sensi di legge.

Articolo 201.

I/le deputati/e sono rappresentanti del popolo e degli Stati allo stesso tempo, non sono soggetti a mandati né ad istruzioni, ma solo alla loro coscienza. Il loro voto nell'Assemblea Nazionale è personale.

Sezione Quarta. La Formazione delle Leggi

Articolo 202.

La legge è l'atto sancito dall'Assemblea Nazionale quale corpo legislativo. Le leggi che raccolgono sistematicamente le norme relative a una determinata materia si possono denominare codici.

Articolo 203.

Sono leggi organiche quelle così denominate da questa Costituzione; quelle che sono promulgate per organizzare i poteri pubblici o per dare attuazione ai diritti costituzionali e quelle che sono norme quadro per altre leggi.

Ogni progetto di legge organica, ad eccezione di quelli espressamente qualificati come tali dalla stessa Costituzione, deve essere preventivamente ammesso dall'Assemblea Nazionale, con il voto dei due terzi dei componenti presenti prima che abbia inizio la discussione del relativo progetto di legge. Tale votazione qualificata è altresì utilizzata per la modificazione delle leggi organiche.

Le leggi che l'Assemblea Nazionale qualifica come organiche sono rimesse prima della loro promulgazione alla Sala Costituzionale del Tribunale Supremo di Giustizia, affinché si pronunci sulla costituzionalità del loro carattere organico. La Sala Costituzionale decide entro dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Se la Sala Costituzionale dichiara che la legge non possiede i caratteri dell'organicità, la legge perde tale carattere.

Sono leggi abilitanti quelle votate dall'Assemblea Nazionale con il voto dei tre quinti dei suoi componenti, al fine di stabilire indirizzi, finalità e la cornice delle materie delegate al/alla Presidente della Repubblica, con forza e valore di legge. Le leggi abilitanti devono fissare il termine della loro vigenza.

Articolo 204.

L'iniziativa legislativa spetta:

1. Al Potere Esecutivo Nazionale.
2. Alla Commissione Delegata e alle Commissioni Permanenti.
3. Ai componenti dell'Assemblea Nazionale, in un numero non inferiore a tre.
4. Al Tribunale Supremo di Giustizia, quando si tratti di leggi relative all'organizzazione ed ai procedimenti giudiziari.

5. Al Potere di Cittadinanza, quando si tratti di leggi relative agli organi che ne fanno parte.

6. Al Potere Elettorale, quando si tratti di leggi relative alla materia elettorale.

7. Agli elettori e alle elettrici in un numero non inferiore allo zero virgola uno per cento degli/delle iscritti/e nel Registro Civile ed Elettorale.

8. Al Consiglio Legislativo statale, quando si tratti di leggi relative agli Stati.

Articolo 205.

I progetti di legge presentati dai/dalle cittadini/e in base a quanto disposto nell'articolo precedente si discutono al più tardi entro la sessione ordinaria successiva a quella nella quale siano stati presentati. Se il dibattito non inizia in questo lasso di tempo, il progetto è sottoposto a referendum di approvazione in conformità alla legge.

Articolo 206.

Gli Stati sono consultati dall'Assemblea Nazionale, attraverso il Consiglio Legislativo, quando si legifera in materie di loro competenza. La legge stabilisce i meccanismi di consultazione della società civile e della altre istituzioni statali, ad opera del Consiglio, nelle suddette materie.

Articolo 207.

Per essere convertito in legge ogni progetto è sottoposto a due discussioni, in giorni diversi, seguendo le regole stabilite in questa Costituzione e nei rispettivi regolamenti. Approvato il progetto, il/la Presidente dell'Assemblea Nazionale dichiara approvata la legge.

Articolo 208.

Nella prima discussione si valuta l'esposizione dei motivi, gli obiettivi del progetto, il suo scopo e la sua fattibilità, al fine di determinarne la pertinenza, e si discute l'articolato. Approva-

to in prima discussione, il progetto è rimesso alla Commissione competente per materia. Nel caso in cui il progetto di legge sia di competenza di varie Commissioni Permanenti, si predispongono una commissione mista per realizzarne l'analisi e presentare una relazione.

Le Commissioni che analizzano progetti di legge presentano la loro relazione in un termine non superiore a trenta giorni consecutivi.

Articolo 209.

Ricevuta la relazione della Commissione competente, si dà inizio alla seconda discussione del progetto di legge, articolo per articolo. Se il progetto è approvato senza modifiche, la legge viene approvata. Nel caso contrario, qualora vi siano modifiche, il progetto viene rinviato alla Commissione competente affinché lo integri in un lasso di tempo non superiore a quindici giorni consecutivi; l'Assemblea Nazionale, letta la nuova versione del progetto di legge in seduta plenaria decide a maggioranza sull'ammissibilità degli eventuali emendamenti e sulle conseguenti modifiche da essi derivanti. Terminata la votazione sugli eventuali emendamenti, la Presidenza dichiara approvata la legge.

Articolo 210.

La discussione dei progetti che rimangono sospesi al termine delle sessioni può continuare nelle sessioni successive o in sessioni straordinarie.

Articolo 211.

L'Assemblea Nazionale o le Commissioni Permanenti, durante il procedimento di discussione ed approvazione dei progetti di legge, consultano gli altri organi dello Stato, i cittadini e le cittadine e la società civile per sentire la loro opinione sugli stessi. Hanno diritto di parola nella discussione delle leggi i Ministri in rappresentanza del Potere Esecutivo; i magistrati del Tribunale Supremo di Giustizia a tal fine

designati, in rappresentanza del Potere giudiziario; il/la rappresentante del Potere popolare designato/a dal Consiglio Morale Repubblicano; i componenti del Potere Elettorale; gli Stati attraverso un/una rappresentante designato/a dal Consiglio Legislativo e i/le rappresentanti della società civile, nei termini stabiliti dal regolamento dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 212.

Il testo delle leggi è preceduto dalla seguente formula: "L'Assemblea Nazionale della Repubblica Bolivariana del Venezuela decreta:".

Articolo 213.

Una volta approvata la legge, se ne redige un duplicato con la redazione finale risultante dalle discussioni parlamentari. Entrambi gli esemplari saranno firmati dal/dalla Presidente, da due Vicepresidenti e dal/dalla Segretario/a dell'Assemblea Nazionale, con la data della sua approvazione definitiva. Una delle due copie sarà inviata dal/dalla Presidente dell'Assemblea Nazionale al Presidente della Repubblica per la sua promulgazione.

Articolo 214.

Il/la Presidente della Repubblica promulga la legge entro i dieci giorni successivi alla ricezione della stessa.

In questo lasso di tempo può, in accordo con il Consiglio dei/delle Ministri/e, richiedere all'Assemblea Nazionale, con adeguata motivazione, la modifica di alcune delle disposizioni della legge o revocare l'approvazione di tutta la legge o di una sua parte. L'Assemblea Nazionale decide sulle questioni poste dal/dalla Presidente della Repubblica, a maggioranza assoluta dei deputati/e presenti, e gli o le rimette la legge per la promulgazione. Il/la Presidente deve procedere alla promulgazione della legge entro i cinque giorni successivi alla sua ricezione, senza poter formulare nuove osservazioni. Quando il/la Presidente della Repubblica ritenga che la legge o alcuni suoi articoli siano incostituzionali richiede alla Sala

Costituzionale del Tribunale Supremo di Giustizia di pronunciarsi, nei dieci giorni a sua disposizione per la promulgazione. Il Tribunale Supremo di Giustizia decide nel termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del/della Presidente della Repubblica. Se la Sala nega l'incostituzionalità invocata o non decide nei termini stabiliti, il/la Presidente della Repubblica promulga la legge entro i cinque giorni successivi alla decisione del Tribunale o alla scadenza di tale termine.

Articolo 215.

La legge si ritiene promulgata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Bolivariana del Venezuela della formula "Si dia attuazione".

Articolo 216.

Quando il/la Presidente della Repubblica non promulga la legge nel termine stabilito, il/la Presidente e il/la Vicepresidente dell'Assemblea Nazionale procedono alla sua promulgazione, senza che ciò faccia venir meno la responsabilità nella quale il/la Presidente della Repubblica incorre per la sua omissione.

Articolo 217.

L'opportunità di promulgare la legge di approvazione di un trattato, di un accordo o di una convenzione internazionale resta a discrezione dell'Esecutivo Nazionale, in conformità con gli usi internazionali e l'interesse della Repubblica.

Articolo 218.

Le leggi possono essere derogate da leggi successive e possono essere abrogate con referendum, fatte salve le eccezioni stabilite in questa Costituzione. Possono essere modificate totalmente o parzialmente.

La legge che sia oggetto di modifica parziale viene pubblicata in un solo testo che contenga le modifiche approvate.

Sezione Quinta. I Procedimenti

Articolo 219.

Il primo periodo delle sessioni ordinarie dell'Assemblea Nazionale inizia, senza previa convocazione, il cinque gennaio di ogni anno o il primo giorno utile successivo e dura fino al cinque agosto. Il secondo periodo comincia il cinque settembre o il primo giorno utile successivo e termina il cinque dicembre.

Articolo 220.

L'Assemblea Nazionale si riunisce in sessioni straordinarie per trattare gli argomenti indicati nella convocazione e quelli ad essi correlati. Potrà ugualmente trattare gli argomenti dichiarati urgenti dalla maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 221.

I requisiti e procedimenti per l'insediamento, per le ulteriori sessioni dell'Assemblea Nazionale, per il funzionamento delle sue Commissioni, sono stabiliti dal regolamento. Il quorum non può in nessun caso essere inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 222.

L'Assemblea Nazionale può esercitare la sua funzione di controllo mediante i seguenti meccanismi: interpellanze, inchieste, interrogazioni, autorizzazioni e risoluzioni parlamentari previste in questa Costituzione e nella legge, e mediante qualsiasi altro meccanismo stabilito dalle leggi e dal suo regolamento. Nell'esercizio del controllo parlamentare, si potrà proporre l'azione di responsabilità politica dei funzionari e delle funzionarie pubbliche e richiedere al Potere Cittadino di dar luogo alle azioni che rendano effettiva tale responsabilità.

Articolo 223.

L'Assemblea o le sue Commissioni possono realizzare le inchieste ritenute opportune nelle materie di loro compe-

tenza, in conformità con il regolamento. Tutti i funzionari e le funzionarie pubbliche sono obbligati/e, pena le sanzioni stabilite dalle leggi, a comparire dinanzi a dette Commissioni ed a fornire loro le informazioni e i documenti necessari all'adempimento delle loro funzioni. Quest'obbligo riguarda anche i/ le privati/e, ai/alle quali è assicurato il rispetto dei diritti e delle garanzie sanciti da questa Costituzione.

Articolo 224.

L'esercizio della facoltà d'inchiesta non danneggia le prerogative degli altri poteri pubblici.

I/le giudici sono obbligati/e ad esibire le prove per le quali abbiano ricevuto richiesta dall'Assemblea Nazionale o dalle sue Commissioni.

CAPITOLO II IL POTERE ESECUTIVO NAZIONALE

Sezione Prima. Il/La Presidente della Repubblica

Articolo 225.

Il Potere Esecutivo è esercitato dal/dalla Presidente della Repubblica, dal/dalla Vicepresidente Esecutivo/a, dai/dalle Ministri/e e dagli/dalle altri/e funzionari e funzionarie indicati/e da questa Costituzione e dalla legge.

Articolo 226.

Il/la Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e dell'Esecutivo Nazionale, e in quanto tale dirige l'azione del Governo.

Articolo 227.

Per essere eletto/a Presidente della Repubblica è necessario essere venezuelano/a di nascita, non possedere altra nazionalità, essere maggiore di anni trenta, di stato laico, non essere gravato/a da condanna con sentenza definitiva ed adempiere agli altri requisiti stabiliti in questa Costituzione.

Articolo 228.

L'elezione del/della Presidente della Repubblica avviene a suffragio universale, diretto e segreto, in conformità alla legge. È proclamato eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi.

Articolo 229.

Non può essere eletto/a Presidente della Repubblica chi eserciti l'incarico di Vicepresidente Esecutivo/a, Ministro/a, Governatore o Governatrice, Sindaco, nel giorno della sua candidatura o in qualsiasi momento tra questa data e quella dell'elezione.

Articolo 230.

Il mandato presidenziale dura sei anni. Il/la Presidente della Repubblica può essere rieletto, di seguito e per una sola volta, per un nuovo mandato.

Emendamento n. 1 del 19/2/2009

Articolo 231.

Il/la candidato/a eletto/a prende possesso dell'incarico di Presidente della Repubblica il dieci gennaio del primo anno del suo mandato costituzionale, prestando giuramento dinanzi all'Assemblea Nazionale. Se per qualsiasi motivo sopravvenuto il/la Presidente della Repubblica non possa prendere possesso della sua carica dinanzi all'Assemblea Nazionale, lo fa dinanzi al Tribunale Supremo di Giustizia.

Articolo 232.

Il/la Presidente della Repubblica è responsabile dei propri atti e dell'adempimento degli obblighi inerenti alla sua carica. È obbligato ad operare per la garanzia dei diritti e delle libertà dei/delle cittadini/e venezuelani/e, per l'indipendenza, l'integrità, la sovranità del territorio e la difesa della Repubblica. La dichiarazione dello stato d'eccezione non modifica il principio della sua responsabilità, né di quella del/della Vicepresidente Esecutivo/a, né quella dei/delle Ministri/e, in conformità con la Costituzione e con la legge.

Articolo 233.

Sono cause di impedimento permanente del/della Presidente della Repubblica: la morte, la rinuncia, o la destituzione decretata con sentenza dal Tribunale Supremo di Giustizia; l'incapacità fisica o mentale permanente accertata da una commissione medica designata dal Tribunale Supremo di Giustizia e con l'approvazione dell'Assemblea Nazionale; l'abbandono dell'incarico, dichiarato come tale dall'Assemblea Nazionale, e la revoca popolare del suo mandato.

Quando si verifica una causa di impedimento permanente del/della Presidente eletto/a prima che questi abbia preso possesso dell'incarico, si procede ad una nuova elezione a suffragio universale, diretto e segreto entro i trenta giorni consecutivi successivi.

Mentre si procede all'elezione ed in attesa della presa di possesso dell'incarico del/della nuovo/a Presidente, il/la Presidente dell'Assemblea Nazionale svolge la funzione di Presidente della Repubblica.

Quando si realizza una causa di impedimento permanente del/della Presidente della Repubblica durante i primi quattro anni del periodo costituzionale, si procede ad una nuova elezione a suffragio universale e diretto entro i trenta giorni consecutivi successivi.

Mentre si procede all'elezione ed in attesa della presa di possesso dell'incarico del/della nuovo/a Presidente, il/la Vicepresidente Esecutivo/a svolge la funzione di Presidente della Repubblica.

Nei casi sopra citati il/la nuovo/a Presidente completa il periodo costituzionale corrispondente.

Se la causa di impedimento permanente si produce durante gli ultimi due anni del mandato costituzionale, il/la Vicepresidente Esecutivo/a assume la Presidenza della Repubblica fino al suo completamento.

Articolo 234.

In caso di impedimento temporaneo del/della Presidente della Repubblica, il/la Vicepresidente Esecutivo/a svolge funzioni di supplenza dello stesso fino a novanta giorni (90), prorogabili con decisione dell'Assemblea Nazionale per ulteriori novanta giorni (90). Se l'impedimento temporaneo si prolunga per più di novanta giorni consecutivi, l'Assemblea Nazionale decide a maggioranza dei suoi componenti se esso debba considerarsi maggior impedimento permanente.

Articolo 235.

L'assenza dal territorio nazionale del/della Presidente della Repubblica richiede l'autorizzazione dell'Assemblea Nazionale o della Commissione Delegata, quando si prolunghi per un periodo superiore a cinque giorni consecutivi.

Sezione Seconda. Le attribuzioni del/della Presidente della Repubblica

Articolo 236.

Sono attribuzioni ed obblighi del Presidente della Repubblica:

1. Adempiere e far adempiere questa Costituzione e la legge.
2. Dirigere l'azione del Governo.
3. Nominare e revocare il/la Vicepresidente Esecutivo/a; nominare e revocare i Ministri.
4. Dirigere le relazioni estere della Repubblica e stipulare e ratificare i trattati, convenzioni o accordi internazionali.
5. Dirigere le Forze Armate Nazionali in qualità di Comandante in Capo, esercitare la suprema autorità gerarchica su di essa e fissare il suo contingente.
6. Esercitare il comando supremo della Forze Armate Nazionali, promuoverne gli/le ufficiali a partire dal grado di colonnello o capitano di marina, e nominarli/e per gli incarichi che sono loro riservati.
7. Dichiarare lo stato d'eccezione e decretare la restrizione

delle garanzie nei casi previsti in questa Costituzione.

8. Emanare, previa autorizzazione di una legge abilitante, decreti aventi forza di legge.
9. Convocare l'Assemblea Nazionale in sessione straordinaria.
10. Emanare regolamenti per l'applicazione totale o parziale delle leggi, senza alterare il loro spirito, finalità e scopo.
11. Amministrare la Finanza Pubblica Nazionale.
12. Negoziare i prestiti nazionali.
13. Decretare spese aggiuntive al Bilancio, previa autorizzazione dell'Assemblea Nazionale o della Commissione Delegata.
14. Concludere i contratti d'interesse nazionale in conformità a questa Costituzione e alla legge.
15. Designare, previa autorizzazione dell'Assemblea Nazionale o della Commissione Delegata, il/la Procuratore o Procuratrice Generale della Repubblica e i capi delle missioni diplomatiche permanenti.
16. Nominare e revocare quei/quelle funzionari e funzionarie la cui designazione sia conforme a questa Costituzione e alla legge.
17. Indirizzare all'Assemblea Nazionale, personalmente o per intermediazione del/della Vicepresidente Esecutivo/a, relazioni o messaggi speciali.
18. Predisporre il Piano Nazionale di Sviluppo e sovrintendere alla sua esecuzione, previa autorizzazione dell'Assemblea Nazionale.
19. Concedere indulti.
20. Fissare il numero, l'organizzazione e la competenza dei ministeri e degli altri organismi dell'Amministrazione Pubblica Nazionale, così come l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio dei Ministri, secondo i principi e le linee guida indicati dalla legge organica corrispondente.

21. Sciogliere l'Assemblea Nazionale nei casi stabiliti in questa Costituzione.
22. Indire i referendum nei casi previsti da questa Costituzione.
23. Convocare e presiedere il Consiglio di Difesa della Nazione.
24. Tutte le funzioni ulteriori indicate da questa Costituzione e dalla legge.

Il/la Presidente della Repubblica esercita in Consiglio di Ministri le funzioni indicate nei numeri 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22 di questa Costituzione e le ulteriori funzioni indicate dalla legge che possono essere esercitate in eguale forma. Gli atti del/della Presidente della Repubblica, ad eccezione di quelli indicati nei numeri 3 e 5, sono controfirmati ai fini della loro validità dal/dalla Vicepresidente Esecutivo/a e dal/dalla Ministro/a o dai/dalle Ministri/e competenti.

Articolo 237.

Ogni anno entro i primi dieci giorni successivi all'insediamento dell'Assemblea Nazionale, in sessione ordinaria, il/la Presidente della Repubblica legge personalmente all'Assemblea un messaggio nel quale dà conto degli aspetti politici, economici, sociali e amministrativi della sua attività durante l'anno immediatamente precedente.

Sezione Terza. Il/La Vicepresidente Esecutivo/a

Articolo 238.

Il/la Vicepresidente Esecutivo/a è organo diretto e il collaboratore più prossimo del Presidente della Repubblica nella sua qualità di Capo dell'Esecutivo Nazionale. Il/La Vicepresidente Esecutivo necessita dei medesimi requisiti necessari per essere Presidente della Repubblica e non può avere nessun legame di parentela né di affinità con il/la Presidente.

Articolo 239.

Sono compiti del Vicepresidente Esecutivo:

1. Collaborare con il/la Presidente della Repubblica nella direzione dell'azione di Governo.
2. Coordinare l'Amministrazione Pubblica Nazionale in conformità alle istruzioni del/della Presidente della Repubblica.
3. Proporre al/alla Presidente della Repubblica la nomina e la revoca dei Ministri.
4. Presiedere, previa autorizzazione del/della Presidente della Repubblica, il Consiglio dei Ministri.
5. Coordinare i rapporti dell'Esecutivo Nazionale con l'Assemblea Nazionale.
6. Presiedere il Consiglio Federale di Governo.
7. Nominare e revocare, ai sensi della legge, i/le funzionari e funzionarie nazionali la cui designazione non è attribuita ad altra autorità.
8. Supplire alle assenze temporanee del/della Presidente della Repubblica.
9. Esercitare i compiti che gli siano delegati dal/dalla Presidente della Repubblica.
10. Gli ulteriori compiti indicati dalla Costituzione e dalla legge.

Articolo 240.

L'approvazione di una mozione di fiducia al/alla Vicepresidente Esecutivo/a, con votazione non minore dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea Nazionale, implica la sua rimozione dalla carica.

Il/la funzionario o funzionaria rimosso/a non può candidarsi alla carica di Vicepresidente Esecutivo/a o di Ministro/a per il periodo rimanente del mandato presidenziale. La revoca del/della Vicepresidente Esecutivo per tre volte

nello stesso mandato costituzionale, in conseguenza dell'approvazione di mozioni di sfiducia, consente al/alla Presidente della Repubblica di sciogliere l'Assemblea Nazionale. Il decreto di scioglimento comporta l'indizione delle elezioni per la nuova legislatura entro i sessanta giorni seguenti al suo scioglimento.

L'Assemblea non può essere sciolta durante l'ultimo anno del suo mandato costituzionale.

Articolo 241.

Il/la Vicepresidente Esecutivo/a è responsabile dei propri atti, in conformità con questa Costituzione e con la legge.

Sezione Quarta. Il Le Ministri e il Consiglio dei/delle Ministri/e

Articolo 242.

I/Le Ministri/e sono organi diretti del/della Presidente della Repubblica, e riuniti/e congiuntamente con questo o questa e con il/la Vicepresidente Esecutivo/a, formano il Consiglio dei Ministri.

Il/la Presidente della Repubblica presiede le riunioni del Consiglio dei/delle Ministri/e, ma può autorizzare il/la Vicepresidente Esecutivo/a a presiederlo qualora non possa assistervi. Le decisioni adottate dovranno essere ratificate dal/dalla Presidente della Repubblica.

Delle decisioni del Consiglio dei Ministri sono solidalmente responsabili il/la Vicepresidente Esecutivo/a ed i Ministri che vi abbiano concorso, ad esclusione di coloro i/le quali abbiano fatto rilevare il loro voto contrario.

Articolo 243.

Il/la Presidente della Repubblica può nominare quali Ministri di Stato, coloro i/le quali, oltre a partecipare al Consiglio dei Ministri, assistono il/la Presidente della Repubblica ed il Vicepresidente Esecutivo/a nelle materie loro assegnate.

Articolo 244.

Per essere nominato/a Ministro/a occorre possedere la nazionalità venezuelana ed essere maggiore di venticinque anni di età, con le eccezioni stabilite in questa Costituzione.

I/le Ministri/e sono responsabili dei propri atti in conformità alla Costituzione e alla legge, e presentano davanti all'Assemblea Nazionale, entro i primi sessanta giorni di ogni anno, una relazione motivata ed esaustiva sull'attività del gabinetto dell'anno immediatamente precedente, in conformità alla legge.

Articolo 245.

I/le Ministri/e hanno diritto di parola nell'Assemblea Nazionale e nelle sue Commissioni. Possono prendere parte ai dibattiti dell'Assemblea Nazionale, senza diritto di voto.

Articolo 246.

L'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti di un/una Ministro/a con una maggioranza non minore dei tre quinti dei o delle componenti presenti dell'Assemblea Nazionale comporta la sua rimozione dalla carica. Il/la funzionario/a rimosso/a non può candidarsi alla carica di Ministro/a né di Vicepresidente Esecutivo/a per il periodo rimanente del mandato presidenziale.

Sezione quinta. La Procura Generale della Repubblica

Articolo 247.

La Procura Generale della Repubblica cura, difende e rappresenta in via giudiziale ed extragiudiziale gli interessi patrimoniali della Repubblica, ed è consultata per l'approvazione dei contratti d'interesse pubblico nazionale.

La legge organica determina la sua organizzazione, le sue competenze e il suo funzionamento.

Articolo 248.

La Procura Generale della Repubblica dipende ed è diretta dal/dalla Procuratore e Procuratrice della Repubblica, con la collaborazione degli/delle altri/e funzionari e funzionarie, secondo le modalità stabilite con apposita legge organica.

Articolo 249.

Il/la Procuratore o Procuratrice Generale della Repubblica degli stessi requisiti richiesti per essere magistrato del Tribunale Supremo di Giustizia. È nominato dal/dalla Presidente della Repubblica con l'autorizzazione dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 250.

Il/la Procuratore o Procuratrice Generale della Repubblica assiste, con diritto di parola, alle riunioni del Consiglio dei Ministri.

Sezione sesta. Il Consiglio di Stato

Articolo 251.

Il Consiglio di Stato è l'organo superiore di consultazione del Governo e dell'Amministrazione Pubblica Nazionale.

È di sua competenza la proposta di politiche di interesse nazionale nelle materie che il/la Presidente della Repubblica riconosca di special importanza e per le quali richieda la sua opinione. Una legge ad hoc determina le sue funzioni ed attribuzioni.

Articolo 252.

Il Consiglio di Stato è presieduto dal/dalla Vicepresidente Esecutivo/a ed è formato, inoltre, da cinque persone designate dal/dalla Presidente della Repubblica; da un/una rappresentante designato/a dall'Assemblea Nazionale; da un/una rappresentante designato dalla Camera Suprema di Giustizia ed un governatore collegio dall'insieme dei governatori statali.

CAPITOLO III

IL POTERE GIUDIZIARIO E IL SISTEMA DI GIUSTIZIA

Sezione prima. Disposizioni Generali

Articolo 253.

Il potere di amministrare la giustizia promana dai cittadini e dalle cittadine e si esercita in nome della Repubblica con l'autorità della legge.

Spetta agli organi del Potere Giudiziario conoscere le cause e gli affari di propria competenza rispettando le procedure indicate dalle leggi ed eseguire o fare eseguire le proprie sentenze.

Il sistema giudiziario è costituito dalla Camera Suprema di Giustizia, dagli altri tribunali indicati dalla legge, dal Pubblico Ministero, dalla Pubblica Difesa, dagli organi di indagine penale, dagli/dalle assistenti e dai/dalle funzionari e funzionarie di giustizia, dal sistema penitenziario, dalle misure alternative di giustizia, dai/dalle cittadini/e che partecipano all'amministrazione della giustizia ai sensi di legge e dagli avvocati abilitati all'esercizio della professione forense.

Articolo 254.

Il Potere Giudiziario è indipendente e la Camera Suprema di Giustizia gode di autonomia funzionale, finanziaria e amministrativa. A tale scopo, nell'ambito degli stanziamenti del bilancio generale dello Stato, è assegnata al sistema giudiziario una dotazione annuale variabile, non minore del due per cento del bilancio ordinario nazionale, per il suo effettivo funzionamento, che non può essere ridotta o modificata senza l'autorizzazione dell'Assemblea Nazionale. Il Potere Giudiziario non può stabilire tasse, dazi, né esigere pagamento alcuno per i suoi servizi.

Articolo 255.

L'accesso alla carriera giudiziaria e la nomina dei giudici avviene per pubblico concorso che assicuri l'idoneità e la

capacità dei partecipanti che sono selezionati da una giuria costituita da giudici, nel modo ed alle condizioni stabilite dalla legge. La nomina e il giuramento dei giudici compete al Tribunale Supremo di Giustizia. La legge garantisce la partecipazione dei/delle cittadini/e al procedimento di selezione e designazione dei/delle giudici. I/le giudici possono essere rimossi o sospesi dai loro incarichi solo attraverso i procedimenti espressamente previsti dalla legge. La legge promuove la professionalizzazione dei/delle giudici e le università collaborano a tale fine, organizzando nell'ambito degli studi giuridici universitari la relativa specializzazione giudiziaria.

I/le giudici sono personalmente responsabili, nei termini indicati dalla legge, per errore, ritardo od omissioni ingiustificate, per l'inosservanza sostanziale delle norme processuali, per rifiuto, parzialità e per i delitti di corruzione e abuso in cui incorrano nell'adempimento delle loro funzioni.

Articolo 256.

Al fine di garantire l'imparzialità e l'indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni, i/le magistrati/e, i/ giudici, i membri dell'ufficio del Pubblico Ministero ed i/le Difensori pubblici, dalla data della loro nomina e fino alla cessazione dal rispettivo incarico, non possono, fatto salvo l'esercizio del voto, esercitare attività politica, corporativa, sindacale o simile, né realizzare attività private lucrose incompatibili con le loro funzioni, né per sé né per interposta persona, né esercitare nessuna altra funzione pubblica ad eccezione di quelle aventi carattere educativo. I/le giudici non possono associarsi tra di loro.

Articolo 257.

Il processo costituisce lo strumento fondamentale per la realizzazione della giustizia. Le leggi di procedura stabiliscono la semplificazione, l'uniformità e l'efficacia delle procedure ed adottano un procedimento breve, orale e pubblico. La giustizia non deve essere impedita per l'omissione di formalismi marginali.

Articolo 258.

La legge organizza la giustizia di pace nelle comunità. I/le giudici di pace sono eletti/e mediante votazione a suffragio universale, diretta e segreta, in conformità alla legge. La legge promuove l'arbitrato, la conciliazione, la mediazione e qualunque altro rimedio alternativo per la soluzione di conflitti.

Articolo 259.

La giurisdizione contenziosa amministrativa è esercitata dal Tribunale Supremo di Giustizia e dagli altri tribunali determinati dalla legge. Gli organi della giurisdizione contenziosa amministrativa sono competenti ad annullare gli atti amministrativi generali o individuali contrari al diritto, anche per abuso di potere; a condannare al pagamento di somme di denaro ed al risarcimento dei danni causati da responsabilità dell'Amministrazione; a giudicare i reclami per la prestazione di servizi pubblici e a disporre quanto necessario per il ristabilimento delle situazioni giuridiche soggettive lese dall'attività amministrativa.

Articolo 260.

Le autorità legittime dei popoli indigeni possono applicare nelle loro comunità istanze di giustizia in base alle loro tradizioni ancestrali e che riguardino solo i propri membri, secondo le loro proprie norme e i loro procedimenti, purché non siano contrari a questa Costituzione, alla legge e all'ordine pubblico. La legge determina la forma di coordinamento di questa giurisdizione speciale col sistema giudiziario nazionale.

Articolo 261.

La giurisdizione penale militare è parte integrante del Potere Giudiziario, ed i/le suoi/sue giudici sono selezionati/e con concorso. Il suo ambito di competenza, l'organizzazione e le modalità di funzionamento si ispirano al sistema accusatorio ai sensi del Codice Organico di Giustizia Militare. I delitti comuni, le violazioni dei diritti umani e i crimini di lesa uma-

nità sono giudicati dai tribunali ordinari. La competenza dei tribunali militari è limitata ai reati di natura militare.

La legge regola le giurisdizioni speciali e la competenza, l'organizzazione e il funzionamento dei tribunali per quanto non previsto in questa Costituzione.

Sezione seconda. Il Tribunale Supremo di Giustizia

Articolo 262.

Il Tribunale Supremo di Giustizia agisce in Seduta Plenaria e nelle Sale Costituzionale, Politico Amministrativa, Elettorale, di Cassazione Civile, di Cassazione Penale e di Cassazione Sociale, le cui integrazioni e competenze sono determinate dalla relativa legge organica.

La Sala Sociale ha competenza in tema di cassazione agraria, del lavoro e come tribunale dei minori.

Articolo 263.

Per essere magistrato del Tribunale Supremo di Giustizia è necessario:

1. Avere la nazionalità venezuelana per nascita, e non possedere un'altra nazionalità.
2. Essere cittadino/a di riconosciuta onorabilità.
3. Essere giurista di riconosciuta competenza, godere di buona reputazione, avere esercitato la professione di avvocato per un minimo di quindici anni e possedere un titolo universitario di post-laurea in materia giuridica; o essere stato/a docente universitario in scienze giuridiche per un minimo di quindici anni ed avere il rango di professore titolare; o essere stato/a giudice superiore nella specializzazione corrispondente alla Sala per la quale è formulata richiesta, con un minimo di quindici anni di esercizio della magistratura, e riconosciuto prestigio nell'adempimento delle funzioni.
4. Qualsiasi altro requisito stabilito dalla legge.

Articolo 264.

I/le magistrati/e del Tribunale Supremo di Giustizia sono eletti/e per un unico periodo di dodici anni. La legge stabilisce le procedure elettorali. In ogni caso, i/ le candidati/e si possono presentare al Comitato delle candidature Giudiziarie, per iniziativa propria o tramite organizzazioni legate all'attività giuridica. Il Comitato, sentita l'opinione della comunità, effettua una preselezione per la loro presentazione al Potere Cittadino, il quale effettua una seconda preselezione che viene presentata all'Assemblea Nazionale, la quale effettua a sua volta la selezione definitiva.

I/le cittadini/e possono muovere obiezioni motivate nei confronti di tutti i/le candidati/e al Comitato delle candidature Giudiziarie o all'Assemblea Nazionale.

Articolo 265.

I/le magistrati/e del Tribunale Supremo di Giustizia possono essere rimossi/e dall'Assemblea Nazionale a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri, previa udienza concessa all'interessato/a, in caso di errori gravi già qualificati come tali dal Potere Cittadino, nei termini stabiliti dalla legge.

Articolo 266.

Costituiscono competenze del Tribunale Supremo di Giustizia:

1. Esercitare la giurisdizione costituzionale in conformità con quanto stabilito nel Titolo VIII di questa Costituzione.
2. Dichiarare se vi siano o meno fondati motivi per sottoporre a procedimento giudiziario del/della Presidente della Repubblica o di chi faccia le sue veci e, in caso affermativo, dare seguito all'indagine relativa previa autorizzazione dell'Assemblea Nazionale, fino a sentenza definitiva.
3. Dichiarare se vi siano o meno motivi fondati per sottoporre a procedimento giudiziario il/la Vicepresidente Esecutivo/a,

o i membri dell'Assemblea Nazionale o dello stesso Tribunale Supremo di Giustizia, i/le Ministri/e, il/la Procuratore o Procuratrice Generale, il/la Pubblico Ministero Generale, il/la Controllore Generale della Repubblica, il/la Difensore/a del Popolo, i/le Governatori e Governatrici, gli/le ufficiali, i/le generali e gli/le ammiragli/e della Forza Armata Nazionale e i capi delle missioni diplomatiche della Repubblica e, in caso affermativo, rimettere gli atti al Pubblico Ministero Generale della Repubblica o a chi ne fa le veci, qualora ne ricorrano i presupposti; e se il reato fosse riconosciuto, dare seguito all'indagine relativa fino alla sentenza definitiva.

4. Dirimere le controversie amministrative che sorgano tra la Repubblica, uno Stato, un Municipio o un altro ente pubblico, qualora l'altra parte sia compresa tra tali entità, a meno che si tratti di controversie tra Municipi di un stesso Stato, ipotesi nella quale la legge può attribuire la competenza ad un altro tribunale.

5. Dichiarare la nullità totale o parziale dei regolamenti e degli altri atti amministrativi generali o individuali dell'Esecutivo Nazionale, se opportuno.

6. Giudicare sui conflitti di interpretazione del contenuto e della portata dei testi giuridici, nei termini consentiti dalla legge.

7. Risolvere i conflitti di competenza tra tribunali, ordinari o speciali, quando non esista un altro tribunale superiore o di pari grado.

8. Giudicare i ricorsi per cassazione.

9. Le ulteriori competenze stabilite dalla legge.

La competenza indicata al numero 1 è esercitata dalla Sala Costituzionale; quelle indicate ai numeri 2 e 3, dal Tribunale Supremo di Giustizia in Seduta Plenaria; e quelle contenute ai numeri 4 e 5, dalla Sala Politico-Amministrativa.

Le altre competenze sono esercitate dalle diverse Sale in conformità con quanto previsto da questa Costituzione e dalla legge.

Sezione terza. Il Governo e l'Amministrazione del Potere Giudiziario

Articolo 267.

Spetta al Tribunale Supremo di Giustizia la direzione, la guida e l'amministrazione del Potere Giudiziario, l'ispezione e la vigilanza dei tribunali della Repubblica e degli uffici della Difesa Pubblica. Ugualmente, gli compete l'elaborazione e l'esercizio del proprio bilancio e del bilancio del Potere Giudiziario. La giurisdizione disciplinare nei confronti dei giudici è svolta dai tribunali disciplinari indicati dalla legge. La responsabilità disciplinare dei magistrati e dei giudici è regolata dal Codice Etico del/la Giudice Venezuelano/a, redatto dall'Assemblea Nazionale. Il procedimento disciplinare è pubblico, orale e breve, conforme al giusto processo, nei termini e alle condizioni stabilite dalla legge.

Per l'esercizio di tali attribuzioni, il Tribunale Supremo in plenum istituisce una Direzione Esecutiva della Magistratura, con propri uffici regionali.

Articolo 268.

La legge regola l'autonomia, l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina e l'idoneità del servizio di difesa pubblica, con l'obiettivo di assicurare l'efficacia del servizio e di garantire i benefici di carriera al/alla difensore/a.

Articolo 269.

La legge regola l'organizzazione delle circoscrizioni giudiziarie, come l'istituzione e le competenze di tribunali e corti regionali con l'obiettivo di promuovere il decentramento amministrativo e giurisdizionale del Potere Giudiziario.

Articolo 270.

Il Comitato delle Candidature Giudiziarie è un organo consulente del Potere Giudiziario per la selezione dei/delle candidati/e alla magistratura del Tribunale Supremo di Giustizia. Assiste, nel contempo, i collegi elettorali giudiziari

per l'elezione dei giudici della giurisdizione disciplinare. Il Comitato delle Candidature Giudiziarie è integrato da rappresentanti dei diversi settori della società, in conformità con quanto stabilito dalla legge.

Articolo 271.

In nessun caso può essere negata l'estradizione degli stranieri o delle straniere responsabili dei delitti di sottrazione di capitali, droga, delinquenza organizzata internazionale, azioni contro il patrimonio pubblico di altri Stati e contro i diritti umani. Non cadono in prescrizione le azioni giudiziarie dirette a sanzionare i delitti contro i diritti umani, contro il patrimonio pubblico o il traffico di stupefacenti.

Allo stesso modo, con decisione dell'autorità giudiziaria, sono confiscati i beni provenienti dalle attività connesse contro il patrimonio pubblico o dal traffico di stupefacenti.

Il procedimento relativo ai delitti menzionati è pubblico, orale e breve, secondo i principi del giusto processo ed è consentito all'autorità giudiziaria competente di dettare le misure cautelari preventive necessarie nei confronti di beni di proprietà diretta dell'imputato o in possesso di prestanome, al fine di garantire la sua eventuale responsabilità civile.

Articolo 272.

Lo Stato garantisce un sistema penitenziario che assicuri la riabilitazione del/della detenuto/e ed il rispetto dei suoi diritti umani. A tal fine, gli istituti penitenziari dispongono di spazi per il lavoro, lo studio, lo sport e la ricreazione; sono diretti da professionisti del settore penitenziario con credenziali universitarie e si basano su di un'amministrazione decentrata, posta a carico dei governi statali o municipali; essi possono essere sottoposti a processi di privatizzazione. In generale, è preferito il regime aperto e l'assunzione del carattere di colonia agricola penitenziaria.

In ogni caso, le misure di esecuzione delle pene alternative alla privazione di libertà sono preferite alle misure di natura

detentiva. Lo Stato crea gli istituti indispensabili per l'assistenza post-penitenziaria con il fine del reinserimento sociale dell'ex-detenuto/a e favorisce la creazione di enti penitenziari a carattere autonomo e con personale esclusivamente tecnico.

CAPITOLO IV IL POTERE CITTADINO

Sezione Prima. Disposizioni Generali

Articolo 273.

Il Potere Cittadino è esercitato dal Consiglio Morale Repubblicano composto dal/dalla Difensore del popolo, dal/dalla Pubblico Ministero Generale e dal/dalla Controllore Generale della Repubblica. Gli organi del Potere Cittadino sono: l'Organo di Difesa del Popolo, il Pubblico Ministero e l'Organo di Controllo Generale della Repubblica, uno dei quali sarà designato dal Consiglio Morale Repubblicano come Presidente per un anno, con la possibilità di essere rieletto/a. Il Potere Cittadino è indipendente e i suoi organi godono di autonomia funzionale, finanziaria e amministrativa; a tale scopo, dal bilancio generale dello Stato, è assegnata ad esso una dotazione annuale variabile.

La sua organizzazione e il suo funzionamento sono stabiliti da una legge organica.

Articolo 274.

Gli organi che esercitano il Potere Cittadino hanno il compito, in conformità con questa Costituzione e con la legge, di prevenire, indagare e sanzionare i fatti che attentino all'etica pubblica e alla morale amministrativa; vegliare sul buon andamento e la legalità nell'uso del patrimonio pubblico, l'attuazione e l'applicazione del principio di legalità di tutta l'attività amministrativa statale; e, allo stesso tempo, promuovere l'educazione come processo formativo della cittadinanza, la

solidarietà, la libertà, la democrazia, la responsabilità sociale ed il lavoro.

Articolo 275.

I/Le rappresentanti del Consiglio Morale Repubblicano segnalano alle autorità o ai/alle funzionari e funzionarie dell'Amministrazione Pubblica le inadempienze nello svolgimento dei compiti previsti dalla legge. Qualora le loro raccomandazioni restino ineficaci, il Consiglio Morale Repubblicano può imporre le sanzioni previste dalla legge. In caso di contumacia, il/la Presidente del Consiglio Morale Repubblicano presenta una relazione all'organo o al dipartimento al quale sia ascritto il/la funzionario/a pubblico, affinché decida i correttivi del caso, senza pregiudizio per le sanzioni che dovessero essere irrogate in conformità alla legge.

Articolo 276.

Il/La Presidente del Consiglio Morale Repubblicano e i/le titolari degli organi del Potere Civico presentano una relazione annuale all'Assemblea Nazionale in sessione plenaria. Presentano, nel contempo, le relazioni che in qualsiasi momento siano loro richieste dall'Assemblea Nazionale. Sia le relazioni ordinarie che quelle straordinarie sono pubblicate.

Articolo 277.

Tutti i/le funzionari e funzionarie dell'Amministrazione Pubblica sono obbligati/e, pena le sanzioni stabilite dalla legge, a collaborare in via preferenziale ed urgente con i rappresentanti del Consiglio Morale Repubblicano nelle inchieste svolte da quest'ultimo. Il Consiglio può richiedere loro le dichiarazioni e i documenti che consideri necessari nell'esercizio delle sue funzioni, inclusi quelli che siano stati classificati o catalogati con carattere confidenziale o segreto in conformità alla legge. In ogni caso, il Potere Cittadino può fornire l'informazione contenuta in documenti confidenziali o segreti solo nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge.

Articolo 278.

Il Consiglio Morale Repubblicano promuove tutte le attività pedagogiche rivolte alla conoscenza e allo studio di questa Costituzione, all'amore per la patria, alle virtù civiche e democratiche, ai valori trascendentali della Repubblica e all'osservanza e al rispetto dei diritti umani.

Articolo 279.

Il Consiglio Morale Repubblicano convoca un Comitato di Valutazione delle candidature del Potere Cittadino, integrato da rappresentanti di diversi settori della società; promuove un procedimento pubblico da cui scaturisce, per ogni organo del Potere Cittadino, la nomina di tre persone che sono sottoposte alla valutazione dell'Assemblea Nazionale. Questa, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri, sceglie, in un lasso non maggiore di trenta giorni consecutivi, il/la titolare dell'organo del Potere Cittadino in esame. Se e scaduto tale termine non vi è accordo nell'Assemblea Nazionale, il Potere Elettorale sottopone i/le candidati/e a consultazione popolare. Nel caso che non sia stato convocato il Comitato di Valutazione delle candidature del Potere Cittadino, l'Assemblea Nazionale procede, entro il termine stabilito dalla legge, alla designazione del/della titolare dell'organo del Potere popolare in esame. I membri del Potere Cittadino sono rimossi/e dall'Assemblea Nazionale, previo pronunciamento del Tribunale Supremo di Giustizia, in accordo con quanto stabilito dalla legge.

Sezione seconda. L'Organo di Difesa del Popolo

Articolo 280.

L'Organo di Difesa del Popolo ha come compito la promozione, la difesa e la vigilanza dei diritti e delle garanzie previste in questa Costituzione e nei trattati internazionali sui diritti umani, e gli interessi legittimi, collettivi o diffusi dei cittadini e delle cittadine.

L'Organo di Difesa del Popolo agisce sotto la direzione e la responsabilità del/della Difensore del Popolo, che viene designato/a per un unico periodo di sette anni.

Per essere Difensore del Popolo si richiede la cittadinanza venezuelana per nascita e di non possedere altra nazionalità, un'età maggiore di trenta anni, con dimostrata e comprovata competenza in materia di diritti umani, ed il possesso delle caratteristiche di onorabilità, etica e morale stabilite dalla legge. All'assenza continua o temporanea del/della Difensore del Popolo si provvederà ai sensi della legge.

Articolo 281.

Le competenze del/della Difensore del Popolo sono le seguenti:

1. Vigilare sull'effettivo rispetto e garanzia dei diritti umani riconosciuti in questa Costituzione e in trattati, convenzioni ed accordi internazionali sui diritti umani ratificati dalla Repubblica, svolgendo indagini, d'ufficio o a richiesta di parte, sulle denunce di cui venga a conoscenza.
2. Vigilare sul corretto funzionamento dei servizi pubblici, proteggere i diritti ed interessi legittimi, collettivi o diffusi delle persone, contro gli arbitrii, gli abusi di potere e gli errori commessi, esercitando, quando sia opportuno, le azioni necessarie per esigere dallo Stato il risarcimento dei danni causati alle persone dalle disfunzioni dei servizi pubblici.
3. Proporre azioni di incostituzionalità, difesa, habeas corpus, habeas data e le altre azioni o ricorsi necessari per esercitare i compiti indicati nei commi precedenti, quando ciò sia necessario in conformità con la legge.
4. Sollecitare il Pubblico Ministero Generale della Repubblica affinché intenti le azioni o i ricorsi necessari contro i/le funzionari e funzionarie pubbliche, responsabili della violazione o limitazione dei diritti umani.
5. Sollecitare il Consiglio Morale Repubblicano perché adot-

ti le misure necessarie nei confronti dei funzionari pubblici responsabili della violazione o limitazione dei diritti umani.

6. Sollecitare l'organo competente per l'applicazione dei correttivi e delle sanzioni per la violazione dei diritti dei consumatori e degli utenti, ai sensi della legge.

7. Presentare agli organi legislativi municipali, statali o nazionali, disegni di legge o altre iniziative per una migliore tutela dei diritti umani.

8. Difendere i diritti dei popoli indigeni ed esercitare le azioni necessarie per la loro garanzia ed effettiva protezione.

9. Visitare e ispezionare le dipendenze e gli stabilimenti dello Stato, al fine di garantire la protezione dei diritti umani.

10. Inviare agli organi competenti le raccomandazioni ed osservazioni necessarie per l'efficace protezione dei diritti umani; a tale scopo, sviluppare meccanismi di comunicazione permanente con organi pubblici o privati, nazionali ed internazionali, per la protezione e la difesa dei diritti umani.

11. Promuovere ed eseguire politiche per la diffusione e la tutela effettiva dei diritti umani.

12. Quant'altro stabilito da questa Costituzione e dalla legge.

Articolo 282.

Il/La Difensore del Popolo gode di immunità nell'esercizio delle sue funzioni e, pertanto, non può essere perseguito/a, detenuto/a, né processato/a per atti relativi all'esercizio delle sue funzioni. In ogni caso, è competente in maniera esclusiva il Tribunale supremo di Giustizia.

Articolo 283.

La legge stabilisce le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Organo di Difesa del Popolo ai livelli municipale, statale, nazionale e speciale. La sua attività si informa ai principi di gratuità, accessibilità, celerità, informalità e motu proprio.

Sezione terza. Il Pubblico Ministero

Articolo 284.

Il Pubblico Ministero è sottoposto alla direzione e alla responsabilità del Pubblico Ministero Generale della Repubblica che esercita direttamente le sue funzioni con l'ausilio dei/delle funzionari e funzionarie indicati dalla legge. Per essere Pubblico Ministero Generale della Repubblica si richiedono le stesse condizioni di eleggibilità dei magistrati del Tribunale Supremo di Giustizia. Il/La Pubblico Ministero Generale della Repubblica viene designato/a per un mandato di sette anni.

Articolo 285.

Sono di competenza del Pubblico Ministero:

1. Garantire nei procedimenti giudiziari il rispetto dei diritti e delle garanzie costituzionali, come dei trattati, convenzioni ed accordi internazionali sottoscritti dalla Repubblica.

2. Garantire la celerità e il buon andamento dell'amministrazione della giustizia, rispettando i principi del giusto processo.

3. Ordinare e dirigere le indagini penali sul compimento di fatti punibili per accertare la loro effettiva commissione e tutte le circostanze che possano incidere sulla qualificazione e responsabilità degli autori e di altri partecipanti, come l'accertamento dei fini diretti ed indiretti perseguiti con la perpetrazione dei fatti stessi.

4. Esercitare a nome dello Stato l'azione penale nei casi in cui per intenderla o proseguirla non sia necessaria istanza di parte, salvo le eccezioni stabilite nella legge.

5. Intentare le azioni dirette ad accertare la responsabilità civile, lavorativa, militare, penale, amministrativa o disciplinare nella quale siano incorsi i/le funzionari e funzionarie della pubblica amministrazione, nell'esercizio delle loro funzioni.

6. Le altre competenze stabilite da questa Costituzione e dalla legge.

Tali competenze non limitano l'esercizio dei diritti e delle azioni spettanti ai privati o ad altri/e funzionari e funzionarie pubbliche, in conformità con questa Costituzione e la legge.

Articolo 286.

La legge determina l'organizzazione ed il funzionamento del Pubblico Ministero ai livelli municipali, statali e nazionale e ne orienta l'attività per assicurare l'idoneità, l'onestà e l'equilibrio dei membri del Pubblico Ministero. Fissa, inoltre, le norme per garantire un sistema di avanzamento delle carriere nell'esercizio delle loro funzioni.

Sezione quarta. L'Organo di Controllo Generale della Repubblica

Articolo 287.

L'Organo di Controllo Generale della Repubblica esercita il controllo, la vigilanza e la fiscalizzazione di entrate, spese, beni pubblici e beni nazionali e delle relative operazioni. Gode di autonomia funzionale, amministrativa e organizzativa, ed orienta la sua attività alle funzioni di ispezione degli organismi ed enti soggetti al suo controllo.

Articolo 288.

L'Organo di Controllo Generale della Repubblica opera sotto la direzione e la responsabilità del/della Controllore Generale della Repubblica che deve essere cittadino/a venezuelano per nascita, senza ulteriori nazionalità, maggiore di trenta anni e di riconosciuta competenza ed esperienza per l'esercizio dell'incarico. Il/La Controllore Generale della Repubblica viene designato/a per un periodo di sette anni.

Articolo 289.

Le competenze dell'Organo di Controllo Generale della Repubblica sono:

1. Esercitare il controllo, la vigilanza e fiscalizzazioni delle entrate, spese e beni pubblici e le relative operazioni, senza

pregiudizio delle facoltà attribuite ad altri organi, come gli Stati e i Municipi, in conformità alla legge.

2. Controllare il debito pubblico, senza pregiudizio delle facoltà attribuite ad altri organi, come negli Stati e i Municipi, in conformità alla legge.

3. Ispezionare e controllare organi, enti e persone giuridiche della pubblica amministrazione soggetti al suo controllo; praticare controlli fiscali, disporre l'inizio di indagini su irregolarità ai danni del patrimonio pubblico, dettare le misure di contrasto, imporre le misure correttive ed applicare le sanzioni amministrative in conformità alla legge.

4. Sollecitare il/la Pubblico Ministero affinché promuova le azioni giudiziali relative alle avvenute infrazioni e delitti commessi contro il patrimonio pubblico dei quali abbia conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

5. Esercitare il controllo di gestione e valutare l'attuazione ed i risultati delle decisioni e delle politiche pubbliche di organi, enti e persone giuridiche della pubblica amministrazione soggetti al suo controllo, in relazione alle rispettive entrate, spese e beni.

6. Le altre competenze definite dalla Costituzione e dalla legge.

Articolo 290.

La legge determina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organo di Controllo Generale della Repubblica e del sistema nazionale di controllo fiscale.

Articolo 291.

L'Organo di Controllo Generale della Forza Armata Nazionale è parte integrante del sistema nazionale di controllo. Ha come compito la vigilanza, il controllo e la fiscalizzazione delle entrate, spese e beni pubblici relativi alla Forza Armata Nazionale ed ai suoi organi ascritti, senza limitare le competenze dell'Organo di Controllo Generale della Repubblica.

La sua organizzazione ed il suo funzionamento sono stabiliti con legge ad hoc ed esso è posto sotto la direzione e la responsabilità del/della Controllore Generale della Forza Armata Nazionale che viene designato/a mediante concorso.

CAPITOLO V IL POTERE ELETTORALE

Articolo 292. Il Potere Elettorale è esercitato dal Consiglio Nazionale Elettorale come organo di coordinamento. Dipendono da esso: la Giunta Elettorale Nazionale, la Commissione del Registro Civile ed Elettorale e la Commissione di Partecipazione Politica e Finanziamento, la cui organizzazione ed il funzionamento sono determinati da specifica legge organica.

Articolo 293.

Il Potere Elettorale ha il compito di:

1. Orientare l'interpretazione delle leggi elettorali e risolvere i dubbi e i vuoti che queste contengano o facciano sorgere.
2. Predisporre il suo bilancio che viene inviato direttamente all'Assemblea Nazionale e amministrato autonomamente.
3. Emanare direttive vincolanti in materia di finanziamento e pubblicità politico-elettorale ed applicare sanzioni quando queste non siano rispettate.
4. Dichiarare la nullità totale o parziale delle elezioni.
5. Coordinare, amministrare, dirigere e controllare tutti gli atti relativi all'elezione delle cariche di rappresentanza popolare dei poteri pubblici e dei referendum.
6. Organizzare le elezioni di sindacati, corporazioni professionali ed organizzazioni a fini politici nei termini stabiliti dalla legge. Allo stesso modo, organizzare procedimenti elettorali di altre organizzazioni della società civile su loro richiesta o per ordine della Sala Elettorale del Tribunale Supremo di Giustizia. Le corporazioni, enti ed organizzazioni sopracitate

sostengono i costi dei loro procedimenti elettorali.

7. Tenere, organizzare, dirigere e custodire il Registro Civile ed Elettorale.

8. Predisporre l'iscrizione e la tenuta del registro delle organizzazioni con fini politici e vigilare a che queste rispettino, nella loro organizzazione, i principi giuridici fissati dalla Costituzione e dalla legge. In particolare, pronunciarsi sulle richieste di costituzione, rinnovo e cancellazione di organizzazioni a fini politici, la determinazione delle loro rappresentanze legittime e le loro denominazioni provvisorie, colori e simboli.

9. Controllare, regolare ed investigare sui fondi di finanziamento delle organizzazioni aventi fini politici.

10. Le altre funzioni definite dalla legge.

Gli organi del Potere Elettorale garantiscono l'uguaglianza, affidabilità, imparzialità, trasparenza ed efficienza dei procedimenti elettorali, nonché l'applicazione del voto personale del suffragio e la rappresentazione proporzionale.

Articolo 294.

Gli organi del Potere Elettorale devono rispettare i principi di indipendenza organica, autonomia funzionale e finanziaria, estraneità ai partiti degli schieramenti elettorali, imparzialità e partecipazione dei cittadini; decentralizzazione dell'amministrazione elettorale, trasparenza e celerità delle votazioni e degli scrutini.

Articolo 295.

Il Comitato di controllo delle candidature per il Consiglio Nazionale Elettorale è costituito da rappresentanti dei diversi settori della società, ai sensi della legge.

Articolo 296.

Il Consiglio Nazionale Elettorale è formato da cinque persone estranee alle organizzazioni politiche; tre di esse sono

presentate dalla società civile, una dalle facoltà di scienze giuridiche e politiche delle università nazionali ed una dal Potere Cittadino. I tre membri presentati dalla società civile hanno sei supplenti (in ordine numerico di presentazione) ed ogni designato dalle università e dal Potere Cittadino ha due supplenti. La Giunta Nazionale Elettorale, la Commissione di Registro Civile ed Elettorale e la Commissione Partecipazione Politica e Finanziamento, sono presiedute ognuna da un membro proposto dalla società civile. I membri del Consiglio Nazionale Elettorale esercitano le loro funzioni per sette anni e sono scelti separatamente: i tre presentati dalla società civile all'inizio di ogni legislatura della Assemblea Nazionale e gli altri due alla metà della medesima. I membri del Consiglio Nazionale Elettorale sono designati dall'Assemblea Nazionale con il voto dei due terzi dei suoi membri. I membri del Consiglio Nazionale Elettorale scelgono nel loro seno un/una Presidente, in conformità a quanto stabilito dalla legge. I membri del Consiglio Nazionale Elettorale sono revocati dall'Assemblea Nazionale, con decisione del Tribunale Supremo di Giustizia.

Articolo 297.

La giurisdizione del contenzioso elettorale è esercitata dalla Sala Elettorale del Tribunale Supremo di Giustizia e dagli altri tribunali indicati dalla legge.

Articolo 298.

La legge che regola i procedimenti elettorali non può essere modificata in alcun modo nel periodo di tempo compreso tra il giorno dell'elezione ed i sei mesi immediatamente precedenti.

TITOLO VI IL SISTEMA SOCIOECONOMICO

CAPITOLO I IL REGIME SOCIOECONOMICO E LA FUNZIONE DELLO STATO NELL'ECONOMIA

Articolo 299.

Il regime socioeconomico della Repubblica Bolivariana del Venezuela si basa sui principi di giustizia sociale, democrazia, efficienza, libera concorrenza, protezione dell'ambiente, produttività e solidarietà, al fine di assicurare il pieno sviluppo umano ed un'esistenza degna e proficua per la collettività. Lo Stato, assieme all'iniziativa privata, promuove lo sviluppo armonico dell'economia nazionale al fine di favorire occupazione, alto valore aggiunto nazionale, elevare il livello di vita della popolazione e rafforzare la sovranità economica del paese, garantendo certezza del diritto, solidità, dinamismo, sostenibilità, equità nella crescita economica, per garantire una giusta distribuzione della ricchezza mediante una pianificazione strategica democratica, partecipativa e fondata sulla consultazione aperta.

Articolo 300.

La legge nazionale stabilisce le condizioni per la creazione di entità funzionalmente decentrate per la realizzazione di attività sociali o imprenditoriali, con l'obiettivo di assicurare la ragionevole produttività economica e sociale delle risorse pubbliche investite.

Articolo 301.

Lo Stato si riserva l'uso della politica commerciale per difendere le attività economiche delle imprese nazionali pubbliche e private. Non si possono concedere a persone, imprese od organismi stranieri regimi più vantaggiosi di quelli nazionali. Gli investimenti stranieri sono soggetti alle stesse condizioni di quelli nazionali.

Articolo 302.

Lo Stato si riserva, mediante specifica legge organica e per ragioni di convenienza nazionale, l'attività petrolifera ed altre attività industriali, di sfruttamento, servizi e beni di interesse pubblico e di carattere strategico. Lo Stato promuove la lavorazione nazionale di materie prime provenienti dallo sfruttamento delle risorse naturali non rinnovabili, al fine di assimilare, creare ed innovare tecnologie, creare impiego, crescita economica, ricchezza e benessere per il popolo.

Articolo 303.

Per ragioni di sovranità economica, politica e di strategia nazionale, lo Stato conserva la totalità delle azioni di *Petróleos de Venezuela S. A.*, o dell'ente creato per la gestione dell'industria petrolifera, ad eccezione di quelle delle filiali, associazioni strategiche, imprese o altri già costituiti o che si costituiscano per lo sviluppo e la commercializzazione di *Petróleos de Venezuela S. A.*.

Articolo 304.

Tutte le acque sono beni di dominio pubblico della Nazione, insostituibili per la vita e lo sviluppo. La legge stabilisce le disposizioni necessarie al fine di garantire la loro protezione, utilizzazione e recupero, rispettando le fasi del ciclo idrogeologico ed i criteri di organizzazione del territorio.

Articolo 305.

Lo Stato promuove l'agricoltura sostenibile come base strategica dello sviluppo rurale integrale, al fine di garantire la sicurezza alimentare della popolazione, intesa come la disponibilità sufficiente e stabile di alimenti nell'ambito nazionale e l'accesso adeguato e permanente del consumatore ad essi. La sicurezza alimentare deve essere raggiunta sviluppando e privilegiando la produzione agricola e l'allevamento nazionali, proveniente da attività agricole, di pastorizia e di pesca. La produzione di alimenti è di interesse nazionale e fonda-

mentale per lo sviluppo economico e sociale della Nazione. A tal fine, lo Stato detta le misure di ordine finanziario, commerciale, di trasferimento di tecnologia, possesso della terra, infrastrutture, abilitazione di manodopera e le altre necessarie per raggiungere livelli strategici di autosufficienza. Inoltre, promuove le azioni nell'interesse dell'economia nazionale ed internazionale per compensare gli svantaggi derivanti dalla produzione agricola. Lo Stato protegge gli insediamenti e le comunità di pescatori e pescatrici artigianali, così come i loro luoghi di calata delle reti da pesca in acque continentali e in quelle prossime alla linea di costa determinate dalla legge.

Articolo 306.

Lo Stato promuove le condizioni per uno sviluppo rurale integrale, col proposito di creare lavoro e garantire alla popolazione contadina un livello adeguato di benessere e la sua partecipazione allo sviluppo nazionale. Promuove, inoltre, l'attività agricola e l'uso efficace della terra mediante la dotazione di infrastrutture, crediti, servizi di abilitazione e assistenza tecnica.

Articolo 307.

Il regime latifondista è in contrasto all'interesse sociale. La legge dispone le misure tributarie appropriate volta a gravare le terre improduttive e stabilisce le misure necessarie per la loro trasformazione in unità economiche produttive, riscattando altresì le terre a vocazione agricola. I/le contadini/e e gli/le altri/e produttori agricoli e produttrici agricole, nonché gli allevatori e le allevatrici, hanno diritto alla proprietà della terra, nei casi e nelle forme specificati nella relativa legge. Lo Stato protegge e promuove le forme associative e private di proprietà della terra per garantire la produzione agricola. Lo Stato promuove la coltivazione sostenibile delle terre a vocazione agricola per garantire il loro potenziale agroalimentare. Eccezionalmente possono essere creati contributi parafiscali al fine di rendere disponibili fondi per il finanziamento, la

ricerca, l'assistenza tecnica, il trasferimento di tecnologia ed altre attività che promuovano la produttività e la competitività del settore agricolo. La legge regola le pertinenze di questa materia.

Articolo 308.

Lo Stato protegge e promuove la piccola e media industria, le cooperative, le casse di risparmio e l'impresa familiare, la micro-impresa e qualsiasi altra forma di associazione comunitaria per il lavoro, il risparmio ed il consumo, in regime di proprietà collettiva al fine di rafforzare lo sviluppo economico del paese grazie al sostegno dell'iniziativa popolare. Garantisce l'abilitazione, l'assistenza tecnica ed il finanziamento adeguato.

Articolo 309.

L'artigianato e le industrie popolari tipiche della Nazione godono della protezione speciale dello Stato, al fine di preservare la loro autenticità, e ottengono agevolazioni creditizie per promuovere la loro produzione e commercializzazione.

Articolo 310.

Il turismo è un'attività economica di interesse nazionale, prioritaria per il paese nella sua strategia di diversificazione e sviluppo sostenibile. Lo Stato detta le misure che ne garantiscono lo sviluppo come fondamento del regime socioeconomico previsto in questa Costituzione. Lo stato veglierà per conseguenza sull'istituzione e il rafforzamento di un settore turistico nazionale.

CAPITOLO II IL REGIME FISCALE E MONETARIO

Sezione Prima. Il Regime di Bilancio

Articolo 311.

Il sistema fiscale è diretto ed attuato in base ai principi di efficienza, solvibilità, trasparenza, responsabilità ed equilibrio fiscale. Esso sarà equilibrato nel quadro del bilancio pluriennale, in modo che le entrate ordinarie siano sufficienti a coprire le spese ordinarie. L'Esecutivo Nazionale presenta all'Assemblea Nazionale, per la sua approvazione, un quadro pluriennale per la formulazione del bilancio preventivo, che stabilisca i limiti massimi di spesa e d'indebitamento previsti nei bilanci preventivi nazionali. La legge stabilisce le caratteristiche di questo settore, i requisiti per la sua modifica ed i termini del suo adempimento. Le entrate generate dallo sfruttamento della ricchezza del sottosuolo e dei minerali, in generale, debbono provvedere a finanziare l'investimento reale produttivo, l'educazione e la salute. I principi e le disposizioni stabilite dall'amministrazione economica e finanziaria nazionale regolano, laddove siano applicabili, le entrate degli Stati e dei Municipi.

Articolo 312.

La legge fissa limiti al debito pubblico secondo un criterio di prudenza stabilito in relazione al volume dell'economia, all'investimento riproduttivo ed alla capacità di generare entrate per coprire i costi del debito pubblico. Le operazioni di credito pubblico richiedono, perché siano valide, una legge speciale che le autorizzi, salvo le eccezioni stabilite da legge organica. La legge speciale indica le modalità delle operazioni ed autorizza le relative concessioni di credito previste della rispettiva Legge di Bilancio.

Una legge speciale sull'indebitamento annuale viene presentata all'Assemblea Nazionale congiuntamente con la Legge

di Bilancio. Lo Stato non riconosce altri obblighi che quelli contratti dagli organi legittimi del Potere Nazionale, in conformità alla legge.

Articolo 313.

L'amministrazione economica e finanziaria dello Stato si regge su un bilancio approvato annualmente con legge. L'Esecutivo Nazionale presenta all'Assemblea Nazionale, con le modalità indicate dalla legge organica, il progetto di Legge di bilancio. Se il Potere Esecutivo, per qualunque causa, non presenta formalmente all'Assemblea Nazionale il progetto di Legge di bilancio nei termini stabiliti, o questo viene respinto dalla stessa, continua a rimanere in vigore il bilancio dell'esercizio fiscale in corso.

L'Assemblea Nazionale può modificare gli atti di bilancio, ma non autorizzare misure che comportino la diminuzione delle entrate pubbliche né spese che eccedano l'importo delle stime di entrata del progetto di Legge di Bilancio.

Con la presentazione del quadro pluriennale di bilancio, la legge speciale sul debito e il bilancio annuale, l'Esecutivo Nazionale rende espliciti gli obiettivi di lungo termine per la politica fiscale, e spiega come detti obiettivi saranno raggiunti, in accordo coi principi di responsabilità ed equilibrio fiscale.

Articolo 314.

Non si può dar luogo a nessun tipo di spesa che non sia stata prevista nella Legge di Bilancio. Si possono solo decretare crediti aggiuntivi al bilancio per spese necessarie non previste o le cui voci di entrata corrispondenti risultino insufficienti, purché il Tesoro Nazionale disponga delle risorse necessarie alla loro copertura; a tal fine, si richiede in via preliminare il voto favorevole del Consiglio dei Ministri e l'autorizzazione dell'Assemblea Nazionale o, in mancanza di questa, della Commissione Delegata.

Articolo 315.

Nei bilanci pubblici annuali di spesa, a tutti i livelli di governo, si stabilisce in maniera chiara, per ogni credito preventivo, l'obiettivo specifico al quale sia diretto, i risultati concreti che si spera di ottenere ed i/le funzionari e funzionarie pubbliche responsabili per il raggiungimento di tali risultati. Questi si stabiliscono in termini quantitativi, mediante indicatori di adempimento, laddove ciò sia tecnicamente possibile. Il Potere Esecutivo, entro i sei mesi successivi alla scadenza dell'esercizio annuale, sottoporrà all'Assemblea Nazionale il rendiconto ed il bilancio dell'esecuzione preventiva corrispondente a detto esercizio.

Sezione Seconda. Il Sistema Tributario

Articolo 316.

Il sistema tributario determina la corretta distribuzione degli oneri fiscali pubblici secondo la capacità economica del/della contribuente, rispettando il principio di progressività, nonché la difesa dell'economia nazionale e l'innalzamento del livello di vita della popolazione; a tale scopo, esso promuove un sistema efficiente di riscossione dei tributi.

Articolo 317.

Non si possono riscuotere imposte, tasse, né contributi che non siano stabiliti dalla legge, né concedere esenzioni o riduzioni, né altre forme di incentivi fiscali, se non nei casi previsti dalla legge. Nessun tributo può avere effetto di confisca. Non possono stabilirsi obblighi tributari pagabili con servizi personali. L'evasione fiscale, senza pregiudizio di altre sanzioni previste dalla legge, può essere perseguita penalmente. Nel caso dei/delle funzionari e funzionarie pubbliche si prevede il doppio della pena.

Ogni legge tributaria fissa il suo termine di entrata in vigore. In assenza di tale indicazione, il termine sarà di sessanta giorni consecutivi. Questa disposizione non limita le facoltà

straordinarie accordate dall'Esecutivo Nazionale nei casi previsti da questa Costituzione.

L'amministrazione tributaria nazionale gode di autonomia tecnica, funzionale ed amministrativa in accordo con quanto approvato dall'Assemblea Nazionale e la sua massima autorità è designata dal/dalla Presidente della Repubblica, in conformità con le norme previste dalla legge.

Sezione Terza. Il Sistema Monetario Nazionale

Articolo 318.

Le competenze monetarie del Potere Nazionale sono esercitate in maniera esclusiva ed obbligatoria dalla Banca Centrale del Venezuela. L'obiettivo fondamentale della Banca Centrale del Venezuela è quello di raggiungere la stabilità dei prezzi e di preservare il valore interno ed esterno dell'unità monetaria. L'unità monetaria della Repubblica Bolivariana del Venezuela è il Bolívar. Qualora si istituisca una moneta comune nel quadro dell'integrazione latinoamericana e caraibica, si potrà adottare la moneta prescelta da un trattato sottoscritto dalla Repubblica.

La Banca Centrale del Venezuela è persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia nella formulazione e nell'esercizio delle politiche di sua competenza. La Banca Centrale del Venezuela esercita le sue funzioni in coordinamento con la politica economica generale, per raggiungere gli obiettivi superiori dello Stato e della Nazione.

Per l'adeguato adempimento del suo obiettivo, la Banca Centrale del Venezuela ha tra le sue funzioni quella di formulare ed applicare la politica monetaria, di partecipare alla definizione della politica dei cambi e di eseguirla, di regolare la moneta, il credito e i tassi di interesse, di amministrare le riserve internazionali, e tutte le altre funzioni ai sensi della legge.

Articolo 319.

La Banca Centrale del Venezuela si regge sul principio di re-

sponsabilità pubblica in conseguenza del quale rende conto all'Assemblea Nazionale degli scopi e dei risultati delle sue politiche, ai sensi della legge. Presenta inoltre relazioni periodiche sull'andamento delle variabili macroeconomiche del paese e sugli altri temi che le siano richiesti ivi comprese le indagini che permettano la loro valutazione. Il mancato raggiungimento senza giustificati motivi degli obiettivi e degli scopi perseguiti dà luogo alla rimozione della direzione e a sanzioni amministrative, conformemente alla legge.

La Banca Centrale del Venezuela è soggetta al controllo successivo dell'Organo di Controllo Generale della Repubblica e all'ispezione e vigilanza dell'organismo pubblico di supervisione bancaria, che rimette all'Assemblea Nazionale relazioni delle ispezioni effettuate. Il bilancio delle spese di funzionamento della Banca Centrale del Venezuela deve essere discusso e approvato dall'Assemblea Nazionale ed i suoi conti e i suoi bilanci sono oggetto di revisioni esterne ai sensi della legge.

Sezione Quarta. La Coordinazione Macro-economica

Articolo 320.

Lo Stato deve promuovere e difendere la stabilità economica, evitare la vulnerabilità dell'economia e garantire la stabilità monetaria e dei prezzi, per assicurare il benessere sociale. Il ministero responsabile delle finanze e la Banca Centrale del Venezuela contribuiscono all'armonizzazione della politica fiscale con la politica monetaria, favorendo il perseguimento degli obiettivi macroeconomici. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Banca Centrale del Venezuela non è subordinata a direttive del Potere Esecutivo e non può convalidare o finanziare politiche fiscali deficitarie.

L'azione concertata del Potere Esecutivo e della Banca Centrale del Venezuela è assicurata dal coordinamento annuale delle rispettive politiche, nel quale si stabiliscono gli obiettivi finali di crescita e le loro ripercussioni sociali, il bilancio

esterno e l'inflazione, relativi alle politiche fiscali, di cambio e monetarie, nonché i livelli delle variabili intermedie e strumentali richiesti per raggiungere tali obiettivi finali. Tale accordo è firmato dal/dalla Presidente della Banca Centrale del Venezuela e dal/dalla titolare del ministero delle finanze, e viene reso noto durante l'approvazione del bilancio in Assemblea Nazionale. È responsabilità delle istituzioni firmatarie dell'accordo che le azioni politiche siano coerenti con gli obiettivi dichiarati. Nell'accordo si specificano i risultati attesi, le politiche e le azioni dirette a realizzarli. La legge definisce i contenuti dell'accordo annuale di politica economica ed i meccanismi di rendiconto.

Articolo 321.

La legge prevede un fondo di stabilizzazione macro-economica destinato a garantire la stabilità delle spese dello Stato nei livelli municipale, regionale e nazionale, davanti alle fluttuazioni delle entrate ordinarie.

Le regole di funzionamento del fondo hanno come principi basilari l'efficienza, l'equità e la non discriminazione tra gli enti pubblici che apportino risorse allo stesso.

TITOLO VII LA SICUREZZA DELLA NAZIONE

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 322.

La sicurezza della Nazione è compito essenziale e responsabilità dello Stato, è fondata sullo sviluppo integrale di quest'ultima e la sua difesa è responsabilità del popolo venezuelano, nonché delle persone fisiche e giuridiche, tanto di diritto pubblico che di diritto privato, che si trovino nello spazio geografico nazionale.

Articolo 323.

Il Consiglio di Difesa della Nazione è il massimo organo di consulenza per la pianificazione e assistenza del Potere Pubblico nel settore della difesa integrale della Nazione, la sua sovranità e l'integrità del suo spazio geografico. A tal fine, rientra nelle sue competenze anche stabilire le strategie di difesa della Nazione.

Il Consiglio è presieduto dal/dalla Presidente della Repubblica, ne fanno parte, inoltre, il/la Vicepresidente Esecutivo, il/la Presidente dell'Assemblea Nazionale, il/la Presidente della Tribunale Supremo di Giustizia, il/la Presidente del Consiglio Morale Repubblicano ed i/le Ministri dei settori della difesa, della sicurezza interna, delle relazioni internazionali e della pianificazione, ed altri/e la cui partecipazione si consideri pertinente. Una specifica legge organica fissa la sua organizzazione e le sue funzioni.

Articolo 324.

Solo lo Stato può possedere ed usare armi da guerra. Tutte quelle che esistano, si fabbrichino o si introducano nel paese diventano automaticamente proprietà della Repubblica senza alcun indennizzo né processo.

La Forza armata Nazionale è l'istituzione atta a regolamentare e controllare, sulla base di una legge speciale, la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la conservazione, il transito, il registro, il controllo, l'ispezione, il commercio, il possesso e l'uso di altre armi, munizioni ed esplosivi.

Articolo 325.

L'Esecutivo Nazionale si riserva la classificazione e divulgazione di quei temi che abbiano relazione diretta con la pianificazione ed esecuzione delle operazioni concernenti la sicurezza della Nazione, ai sensi della legge.

CAPITOLO II

I PRINCIPI DI SICUREZZA DELLA NAZIONE

Articolo 326.

La sicurezza della Nazione si fonda sulla corresponsabilità tra lo Stato e la società civile, per adempiere ai principi di indipendenza, democrazia, uguaglianza, pace, libertà, giustizia, solidarietà, promozione e difesa ambientale ed affermazione dei diritti umani, come nella soddisfazione progressiva delle esigenze individuali e collettive dei venezuelani e delle venezuelane, sulla base di uno sviluppo sostenibile e produttivo adeguato che copra pienamente la comunità nazionale. Il principio della corresponsabilità si esercita negli ambiti economico, sociale, politico, culturale, geografico, ambientale e militare.

Articolo 327.

La sorveglianza delle frontiere è compito prioritario nell'attuazione dei principi di sicurezza della Nazione. A tale scopo, si delimita un'area di sicurezza di frontiera regolata dalla legge quanto ad ampiezza, il regime speciale economico e sociale, il popolamento e utilizzazione, proteggendo espressamente i parchi nazionali, l'ambiente naturale dei popoli indigeni ivi residenti e di altre aree in regime di amministrazione speciale.

CAPITOLO III

LA FORZA ARMATA NAZIONALE

Articolo 328.

La Forza Armata Nazionale costituisce un'istituzione essenzialmente professionale, estranea alla militanza politica, organizzata dallo Stato per garantire l'indipendenza e la sovranità della Nazione ed assicurare l'integrità dello spazio geografico, mediante la difesa militare, la cooperazione nel mantenimento dell'ordine interno e la partecipazione attiva allo sviluppo nazionale, in conformità con questa Costituzione e con la legge. Nell'adempimento delle sue funzioni, è al

servizio esclusivo della Nazione ed in nessun caso a quello di persona o parte politica alcuna. I suoi pilastri fondamentali sono la disciplina, l'obbedienza e la subordinazione. La Forza Armata Nazionale è formata dall'Esercito, l'Armata, l'Aviazione e la Guardia Nazionale, che funzionano integralmente nell'ambito della loro competenza per l'adempimento della loro missione, con un regime di sicurezza sociale integrale proprio, così come stabilito da specifica legge organica.

Articolo 329.

L'Esercito, l'Armata e l'Aviazione hanno come fondamentali responsabilità la pianificazione, l'esecuzione e il controllo delle operazioni militari necessarie ad assicurare la difesa della Nazione. La Guardia Nazionale coopera allo sviluppo di tali operazioni ed ha come responsabilità basilare la conduzione delle operazioni necessarie al mantenimento dell'ordine interno del paese. La Forza Armata Nazionale può svolgere i compiti di polizia amministrativa e di indagine penale ai sensi della legge.

Articolo 330.

I membri della Forza Armata Nazionale in attività hanno diritto al voto in conformità alla legge, senza che sia loro permesso di aspirare a cariche elettive, né di partecipare ad atti di propaganda, militanza o proselitismo politico.

Articolo 331.

Le cariche militari si ottengono per merito, graduatoria e posto vacante. Sono di competenza esclusiva della Forza Armata Nazionale e sono regolati dalla relativa legge.

CAPITOLO IV GLI ORGANI DI SICUREZZA CITTADINO

Articolo 332.

L'Esecutivo Nazionale, per mantenere e ristabilire l'ordine pubblico, proteggere i cittadini e le cittadine, le case e le famiglie, sostenere le decisioni delle autorità competenti ed assicurare il pacifico godimento delle garanzie e dei diritti costituzionali, in conformità con la legge, organizza:

1. Un corpo in divisa di polizia nazionale.
2. Un corpo competente per le indagini scientifiche, penali e criminali.
3. Un corpo di pompieri/e e di gestione di emergenze di carattere civile.
4. Un'organizzazione per la protezione civile e gestione di disastri.

Gli organi di sicurezza cittadina sono di carattere civile e rispettano la dignità ed i diritti umani, senza discriminazione alcuna.

La funzione degli organi di sicurezza cittadina costituisce competenza concorrente con gli Stati e Municipi nei termini definiti in questa Costituzione e nella legge.

TITOLO VIII LA PROTEZIONE DELLA COSTITUZIONE

CAPITOLO I LA GARANZIA DELLA COSTITUZIONE

Articolo 333.

La Costituzione non perde la sua validità neanche nel caso in cui non sia rispettata a causa di un atto di forza o nel caso in cui venga abrogata con qualsiasi altro mezzo diverso da quanto dalla stessa previsto.

In tale eventualità, ogni cittadino investito o meno di autorità, ha il dovere di collaborare al ristabilimento della sua effettiva validità.

Articolo 334.

Tutti i/le giudici della Repubblica, nell'ambito delle loro competenze e conformemente a quanto previsto da questa Costituzione e dalla legge, hanno l'obbligo di assicurare l'integrità di questa Costituzione.

In caso di incompatibilità tra questa Costituzione ed una legge o un'altra norma giuridica, si applicano le disposizioni costituzionali, spettando ai tribunali in qualunque causa, anche d'ufficio, la decisione relativa.

È di esclusiva competenza della Sala Costituzionale del Tribunale Supremo di Giustizia, come giurisdizione costituzionale, dichiarare la nullità delle leggi e di altri atti degli organi che esercitano il Potere Pubblico, dettati in esecuzione diretta ed immediata di questa Costituzione o che abbiano rango di legge, quando siano in contrasto con questa.

Articolo 335.

Il Tribunale Supremo di Giustizia garantisce la supremazia e l'effettività delle norme e dei principi costituzionali; è il massimo ed ultimo interprete di questa Costituzione e garantisce la sua uniforme interpretazione e applicazione. Le interpretazioni della Sala Costituzionale sul contenuto o la portata

delle norme e dei principi costituzionali sono vincolanti per le altre Sale del Tribunale Supremo di Giustizia e dagli altri tribunali della Repubblica.

Articolo 336.

È di competenza della Sala Costituzionale del Tribunale Supremo di Giustizia:

1. Dichiarare la nullità totale o parziale delle leggi nazionali ed altri atti con rango di legge dell'Assemblea Nazionale che contrastino con questa Costituzione.
2. Dichiarare la nullità totale o parziale della Costituzione e delle leggi statali, delle ordinanze municipali ed altri atti dei corpi deliberanti degli Stati e Municipi dettati in esecuzione diretta ed immediata di questa Costituzione e che contrastino con essa.
3. Dichiarare la nullità totale o parziale degli atti legislativi dettati dall'Esecutivo Nazionale che siano in contrasto con questa Costituzione.
4. Dichiarare la nullità totale o parziale degli atti in esecuzione diretta ed immediata di questa Costituzione, dettati da qualunque altro organo statale in esercizio del Potere Pubblico, quando contrastino con essa.
5. Verificare, a richiesta del/della Presidente della Repubblica o dell'Assemblea Nazionale, la conformità con questa Costituzione dei trattati internazionali sottoscritti dalla Repubblica, prima della loro ratifica.
6. Rivedere in ogni caso, anche d'ufficio, la costituzionalità dei decreti che dichiarino lo stato di eccezione dettati dal/dalla Presidente della Repubblica.
7. Dichiarare l'incostituzionalità delle omissioni del potere legislativo municipale, statale o nazionale quando abbia omesso di dettare le norme o misure indispensabili per garantire l'adempimento di questa Costituzione, o le abbia dettate in

forma incompleta; e stabilire il termine e, se necessario, i lineamenti della sua correzione.

8. Risolvere i conflitti tra diverse disposizioni legislative e dichiarare quale debba prevalere.

9. Dirimere le controversie costituzionali tra qualsivoglia degli organi del Potere Pubblico.

10. Rivedere le sentenze definitive di ricorso costituzionale e di controllo di costituzionalità di leggi o norme giuridiche dettate dai tribunali della Repubblica, nei termini stabiliti da specifica legge organica.

11. Le altre competenze definite dalla Costituzione e dalla legge.

CAPITOLO II GLI STATI DI ECCEZIONE

Articolo 337.

Il/La Presidente della Repubblica, in Consiglio dei Ministri, può decretare lo stato di eccezione. Si considerano espressamente come tali le circostanze di ordine sociale, economico, politico, naturale o ecologico che colpiscano gravemente la sicurezza della Nazione, delle istituzioni e dei cittadini e cittadine rispetto ai quali risultino insufficienti le facoltà di cui si dispone per farvi fronte. In tal caso, possono essere limitate temporaneamente le garanzie solennemente riconosciute in questa Costituzione, salvo quelle riferite ai diritti alla vita, al divieto di isolamento o di tortura, al diritto al processo, al diritto all'informazione e agli altri diritti umani intangibili.

Articolo 338.

Si può decretare lo stato di allarme quando si producano catastrofi, calamità pubbliche o altri avvenimenti simili che mettano seriamente in pericolo la sicurezza della Nazione, o dei/delle suoi/sue cittadini/e. Detto stato di eccezione dura fino a trenta (30) giorni ed è prorogabile per altri trenta (30) giorni.

Lo stato di emergenza economica può essere decretato quando si verificano circostanze economiche straordinarie che colpiscano gravemente la vita economica della Nazione. La sua durata è di sessanta (60) giorni ed è prorogabile per un termine uguale.

Lo stato di agitazione interna o esterna può essere decretato in caso di conflitto interno o esterno che metta seriamente in pericolo la sicurezza della Nazione, dei suoi/cittadini e cittadine, o delle sue istituzioni.

Si prolunga fino a novanta (90) giorni ed è prorogabile per altri novanta (90) giorni.

L'approvazione della proroga degli stati di eccezione spetta all'Assemblea Nazionale.

Una legge organica regola lo stato di eccezione e determina le misure che possono adottarsi in base ad esso.

Articolo 339.

Il decreto che dichiara lo stato di eccezione, nel quale si regola l'esercizio del diritto la cui garanzia viene limitata, è presentato, entro gli otto giorni successivi alla sua promulgazione, all'Assemblea Nazionale o alla Commissione Delegata, per la sua valutazione ed approvazione, ed alla Sala Costituzionale del Tribunale Supremo di Giustizia, affinché si pronuncino sulla sua costituzionalità. Il decreto deve essere conforme alle esigenze, ai principi e alle garanzie stabiliti nella Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici e nella Convenzione Americana sui Diritti Umani. Il/La Presidente della Repubblica può sollecitare la sua proroga per un termine uguale; esso è invece revocato dall'Esecutivo Nazionale o dall'Assemblea Nazionale o dalla sua Commissione Delegata, prima del termine indicato, quando cessino le cause che lo avevano motivato. La dichiarazione dello stato di eccezione non interrompe il funzionamento degli organi del Potere Pubblico.

TITOLO IX LA RIFORMA COSTITUZIONALE

CAPITOLO I GLI EMENDAMENTI

Articolo 340.

L'emendamento ha il fine di integrare o modificare uno o più articoli di questa Costituzione, senza che se ne alteri la struttura fondamentale.

Articolo 341. Gli emendamenti a questa Costituzione avvengono come segue:

1. L'iniziativa può partire dal quindici per cento dei cittadini iscritti nel Registro Civile ed Elettorale; o da un trenta per cento dei membri dell'Assemblea Nazionale o dal/dalla Presidente della Repubblica in Consiglio dei Ministri.
2. Quando l'iniziativa parta dall'Assemblea Nazionale, l'emendamento va approvato dalla maggioranza dei membri di quest'ultima e viene discusso secondo il procedimento stabilito in questa Costituzione per l'elaborazione delle leggi.
3. Il Potere Elettorale sottopone a referendum gli emendamenti nei trenta giorni seguenti alla loro recezione formale.
4. Si considerano approvati gli emendamenti in conformità con quanto stabilito in questa Costituzione e nella legge relativa al referendum confermativo.
5. Gli emendamenti sono numerati consecutivamente e si pubblicano in calce a questa Costituzione senza alterarne il testo ma riportando in calce all'articolo o agli articoli emendati il riferimento di numero e data dell'emendamento che ha introdotte le modifiche.

CAPITOLO II LA RIFORMA COSTITUZIONALE

Articolo 342.

La riforma costituzionale ha quale fine la revisione parziale di questa Costituzione e la sostituzione di una o più norme che non modifichino la struttura e i principi fondamentali del testo costituzionale.

L'iniziativa della riforma di questa Costituzione può essere presa dall'Assemblea Nazionale mediante accordo approvato con voto della maggioranza dei suoi membri; dal/dalla Presidente della Repubblica in Consiglio dei Ministri; da un numero non minore del quindici per cento degli/delle elettori ed elettrici iscritti/e nel Registro Civile ed Elettorale che ne facciano richiesta.

Articolo 343.

L'iniziativa di riforma costituzionale è avviata dall'Assemblea Nazionale come segue:

1. Il progetto di riforma costituzionale sarà sottoposto a una prima discussione nella sessione di presentazione dello stesso.
2. Una seconda discussione per Titolo o Capitolo, secondo il caso.
3. Una terza ed ultima discussione articolo per articolo.
4. L'Assemblea Nazionale approva il progetto di riforma costituzionale in un termine non superiore ai due anni, a partire dalla data nella quale ha ricevuto ed approvato la richiesta di riforma.
5. Il progetto di riforma si considera approvato col voto dei due terzi dei membri dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 344.

Il progetto di riforma costituzionale approvato dall'Assemblea Nazionale è sottoposto a referendum entro i trenta

giorni successivi alla sua approvazione. Il referendum si pronuncia complessivamente sulla riforma, ma si può votare separatamente fino ad un terzo di essa, se lo decide un numero non minore di un terzo dell'Assemblea Nazionale, o se ciò sia stato richiesto nella stessa iniziativa di riforma dal/dalla Presidente della Repubblica o da un numero non minore del cinque per cento degli/delle elettori ed elettrici iscritti/e nel Registro Civile ed Elettorale.

Articolo 345.

Si dichiara approvata la riforma costituzionale se il numero di voti favorevoli è superiore al numero di voti contrari. L'iniziativa di riforma costituzionale che non sia approvata non potrà essere ripresentata in un stesso periodo legislativo all'Assemblea Nazionale.

Articolo 346.

Il/La Presidente della Repubblica è obbligato a promulgare gli emendamenti o le riforme entro dieci giorni dalla loro approvazione. Se non procede alla promulgazione, si applica quanto previsto in questa Costituzione.

CAPITOLO III L'ASSEMBLEA NAZIONALE COSTITUENTE

Articolo 347.

Il popolo del Venezuela è il depositario del potere costituente originario. Nell'esercizio di tale potere, può convocare un'Assemblea Nazionale Costituente al fine di trasformare lo Stato, creare un nuovo ordinamento giuridico e redigere una nuova Costituzione.

Articolo 348.

L'iniziativa di convocazione dell'Assemblea Nazionale Costituente può essere presa dal/dalla Presidente della Repubblica in Consiglio dei Ministri; dall'Assemblea Nazionale, con l'accordo di due terzi dei suoi membri; dai Consigli Municipali in

Consiglio, con la maggioranza dei due terzi degli stessi; o dal quindici per cento degli/delle elettori iscritti/e nel Registro Civile ed Elettorale.

Articolo 349.

Il/La Presidente della Repubblica non può opporsi alla nuova Costituzione. I poteri costituiti non possono in alcun modo ostacolare le decisioni dell'Assemblea Nazionale Costituente. Una volta promulgata, la nuova Costituzione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Bolivariana del Venezuela o nella Gazzetta dell'Assemblea Nazionale Costituente.

Articolo 350.

Il popolo del Venezuela, fedele alla sua tradizione repubblicana, alla sua lotta per l'indipendenza, la pace e la libertà, rifiuta qualunque regime, legislazione o autorità che sia contraria ai valori, ai principi e alle garanzie democratiche o che violi i diritti umani.

Disposizione derogatoria

Unica. È abrogata la Costituzione della Repubblica del Venezuela decretata il ventitre gennaio del millenovecentosessantuno. La parte restante dell'ordinamento giuridico conserva la sua validità nei limiti in cui non sia in contrasto con questa Costituzione.

Disposizioni transitorie

Prima.

La legge speciale sul regime del Distretto Capitale, prevista nell'articolo 18 di questa Costituzione, è approvata dall'Assemblea Nazionale Costituente e preserva l'integrità territoriale dello Stato Miranda. Fino all'approvazione della legge speciale, resta valido il regime previsto dalla Legge Organica del Distretto Federale e dalla Legge Organica di Regime Municipale.

Seconda.

Fino all'approvazione della legge prevista nell'articolo 38 di questa Costituzione sull'acquisizione, la scelta, la rinuncia e il recupero della nazionalità, si considerano domiciliati/e in Venezuela gli/le stranieri/e che, entrati/e e rimasti/e legalmente nel territorio nazionale, abbiano dichiarato la loro intenzione di stabilire domicilio nel paese, abbiano mezzi leciti di sostentamento ed abbiano risieduto ininterrottamente in Venezuela per due anni.

Per residenza si intende il soggiorno nel paese con la volontà di rimanervi. Le dichiarazioni di volontà previste negli articoli 32, 33 e 36 di questa Costituzione sono rese in forma autentica dalla stessa persona interessata quando sia maggiore di età, o dal suo rappresentante legale, se non ha compiuto ventuno anni.

Terza.

L'Assemblea Nazionale, entro i primi sei mesi seguenti al suo insediamento, procede all'approvazione di:

1. Una riforma parziale del Codice Penale per includere il delitto di sparizione forzata di persona, previsto nell'articolo 45 di questa Costituzione. Fino all'approvazione di tale riforma, si applica, per quanto possibile, la Convenzione Interamericana sulla Sparizione Forzata di Persone.
2. Una legge organica sugli stati di eccezione.
3. Una legge speciale per stabilire le condizioni e le caratteristiche di regime speciale per i Municipi José Antonio Páez e Rómulo Gallegos, dello Stato Apure. Per l'elaborazione di questa legge, deve essere ascoltata l'opinione del/della Presidente della Repubblica, della Forza Armata Nazionale, della rappresentanza designata dallo Stato in questione e da altre istituzioni coinvolte nelle problematiche di frontiera.

Quarta.

Entro il primo anno a partire dal suo insediamento l'Assem-

blea Nazionale approva:

1. La legislazione sulla sanzione della tortura, mediante legge speciale o riforma del Codice Penale.
2. Una legge organica sui rifugiati/e e sui/sulle richiedenti asilo, conforme a questa Costituzione ed ai trattati internazionali in materia ratificati dal Venezuela.
3. Con la riforma della Legge Organica del Lavoro, un nuovo regime per il diritto a prestazioni sociali riconosciuto nell'articolo 92 di questa Costituzione, che integra il riconoscimento di questo diritto in forma proporzionale alla durata del servizio e calcolato in conformità con l'ultimo salario riscosso, definendo un termine di dieci anni per la sua prescrizione. Durante questo periodo, finché non entri in vigore la riforma della legge, continua ad applicarsi in forma transitoria il regime della prestazione di anzianità stabilito nella Legge Organica del Lavoro vigente. Nel contempo la riforma deve contemplare un insieme integrale di norme che regolino la giornata lavorativa e tendano alla sua riduzione progressiva, nei termini previsti negli accordi e convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sottoscritti dalla Repubblica.
4. Una legge organica sulle Procedure del Lavoro che garantisca il funzionamento di una giurisdizione del lavoro autonoma e specializzata e la protezione del lavoratore o della lavoratrice nei termini previsti dalla Costituzione e dalle leggi. La Legge Organica di Procedura del Lavoro deve essere orientata ai principi di gratuità, celerità, oralità, immediatezza, priorità della realtà dei fatti, equità e rettitudine del/della giudice nel processo.
5. La legislazione riferita al Sistema Giudiziario, all'Amministrazione Pubblica Nazionale, al Potere Civico, al Potere Elettorale, alla legislazione tributaria di bilancio e di credito pubblico. Una legge organica sulla difesa pubblica. Fino a

quando non venga ratificata tale legge, la Commissione di Funzionamento e Ristrutturazione del Sistema Giudiziario è a carico dell'organizzazione e dell'operatività effettiva del Sistema Autonomo della Difesa Pubblica, al fine di garantire il diritto alla difesa.

6. Una legge che riorganizzi la finanza pubblica statale stabilendo, in aderenza ai principi e alle norme di questa Costituzione, i tributi che la compongano, i meccanismi della sua applicazione e le disposizioni che la regolino.
7. La legislazione che sviluppi i principi costituzionali sul regime municipale. In conformità con questa, gli organi legislativi degli Stati procedono a ratificare gli strumenti normativi che spettino alla potestà organizzatrice che è loro assegnata in relazione ai Municipi ed altri enti locali ed alla divisione politico-territoriale in ogni giurisdizione. Si mantengono i Municipi e le circoscrizioni esistenti fino al loro adeguamento al nuovo regime previsto in tale ordinamento.
8. La legge che regola la Banca Centrale del Venezuela. Tale legge determina, tra gli altri aspetti, le funzioni e le forme di organizzazione dell'istituto; il funzionamento, il periodo, le modalità di elezione, la rimozione, il regime di incompatibilità e i requisiti per la designazione del/della suo/a Presidente e dei/delle suoi/sue Direttori e Direttrici; le regole contabili per la costituzione delle sue riserve e la destinazione dei suoi utili; la revisione esterna annuale di conti e bilanci, a carico di ditte specializzate, selezionate dall'Esecutivo Nazionale; e il controllo successivo da parte dell'Organo di Controllo Generale della Repubblica perciò che si riferisce alla legalità, veridicità, opportunità, efficacia ed efficienza della gestione amministrativa della Banca Centrale del Venezuela. La legge stabilisce che il/la Presidente ed altri membri della Direzione della Banca Centrale del Venezuela rappresentano esclusivamente l'interesse della Nazione; a tale scopo viene fissato un procedimento pubblico di valutazione dei meriti e

delle credenziali delle persone scelte per tali cariche. La legge stabilisce che al Potere Esecutivo spetti la designazione del/della Presidente della Banca Centrale del Venezuela e almeno della metà dei suoi Direttori o Direttrici; e fissa i termini di partecipazione del Potere Legislativo Nazionale alla designazione e ratifica di queste autorità.

9. La legge sul corpo di polizia nazionale. In detta legge si stabilisce il meccanismo di integrazione del Corpo Tecnico di Vigilanza del Transito e Trasporto Terrestre nel corpo di polizia nazionale.

Quinta.

Entro e non oltre un anno a partire dall'entrata in vigore di questa Costituzione, l'Assemblea Nazionale promulga una riforma del Codice Organico Tributario che stabilisca, tra gli altri aspetti:

1. L'interpretazione rigorosa delle leggi e delle norme tributarie, considerando i loro scopi e il loro significato economico, al fine di eliminare ogni ambiguità.
2. L'eliminazione di eccezioni al principio di non retroattività della legge.
3. Ampliare il concetto di reddito presunto in modo da dotare di migliori strumenti l'amministrazione tributaria.
4. Eliminare la prescrizione prevista dalla legge per delitti tributari gravi che devono essere inseriti nel Codice Organico Tributario.
5. L'estensione delle pene contro consulenti, studi di avvocati/e, revisori esterni/e ed altri professionisti o altre professioniste che sono complici di delitti tributari, prevedendo periodi di inabilitazione nell'esercizio della professione.
6. L'estensione delle pene e la severità delle sanzioni per i delitti di evasione fiscale, e allungando i periodi di prescrizione.

7. La revisione di attenuanti ed aggravanti delle sanzioni per renderle più rigorose.

8. L'estensione delle facoltà dell'amministrazione tributaria in materia fiscale.

9. L'incremento dell'interesse moratorio per dissuadere l'evasione fiscale.

10. L'estensione del principio di solidarietà, per rendere i direttori e le direttrici, i/le consulenti responsabili con i loro beni in caso di delitti tributari accertati.

11. L'introduzione di procedimenti amministrativi più celeri.

Sesta.

L'Assemblea Nazionale, nel termine di due anni, legifererà su tutte le materie relative a questa Costituzione, dando priorità alle leggi organiche sui popoli indigeni, sull'educazione e sui confini.

Settima.

Ai fini previsti nell'articolo 125 di questa Costituzione, finché non sia approvata la rispettiva legge organica, l'elezione dei/delle rappresentanti indigeni/e all'Assemblea Nazionale e ai Consigli Legislativi Statali e Municipali si svolge con i seguenti requisiti e meccanismi di selezione:

Tutte le comunità od organizzazioni indigene possono presentare candidati/e indigeni.

È requisito indispensabile, per essere candidato/a, parlare la propria lingua indigena ed adempiere ad almeno una delle seguenti condizioni:

1. Avere ricoperto una carica di autorità tradizionale nella propria rispettiva comunità.
2. Avere una comprovata esperienza nella lotta sociale per il riconoscimento della propria identità culturale.
3. Avere compiuto azioni a beneficio dei paesi e delle comunità indigene.

4. Appartenere ad un'organizzazione indigena legalmente costituita con un minimo di tre anni di funzionamento.

Sono definite tre regioni: Occidente, composta dagli Stati Zulia, Mérida e Trujillo; Sud, composta dagli Stati Amazonas e Apure; ed Oriente, composta dagli Stati Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui e Sucre.

Ognuno degli Stati che compongono le regioni sceglie un/una rappresentante. Il Consiglio Nazionale Elettorale dichiara eletto il/la candidato/a che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi nella sua rispettiva regione o circoscrizione.

I/Le candidati/e indigeni sono iscritti nelle liste elettorali del loro rispettivo Stato o circoscrizione e tutti/e gli/le elettori e le elettrici di quello Stato possono votarli/e.

Per la rappresentanza indigena nel Consiglio Legislativo e nei Consigli Municipali e Statali con popolazione indigena, vale il censimento ufficiale del 1992 dell'Ufficio Centrale di Statistica ed Informatica e le elezioni si svolgono in accordo con le norme e i requisiti qui stabiliti.

Il Consiglio Nazionale Elettorale garantisce, con la partecipazione di esperti/e indigeni/e ed organizzazioni indigene, l'adempimento dei requisiti qui indicati.

Ottava.

Finché non siano promulgate le nuove leggi elettorali previste in questa Costituzione i procedimenti elettorali sono convocati, organizzati, diretti e coordinati dal Consiglio Nazionale Elettorale.

Per il primo periodo di attività del Consiglio Nazionale Elettorale, previsto in questa Costituzione, tutti i suoi membri sono designati simultaneamente. A metà di tale periodo, due dei suoi membri sono rinnovati in conformità con quanto stabilito nella legge organica corrispondente.

Nona.

Finché non siano dettate le leggi relative al Capitolo IV del

Titolo V di questa Costituzione, restano valide le Leggi Organiche del Ministero Pubblico e dell'Organo di Controllo Generale della Repubblica. Quanto all'organo del/della Difensore del Popolo, il/la titolare è designato/a in via provvisoria dall'Assemblea Nazionale Costituente. Il/La Difensore del Popolo anticiperà quanto compete alla struttura organizzativa, l'integrazione, la definizione di preventivi e l'infrastruttura fisica, assumendo come base le competenze attribuitegli dalla Costituzione.

Decima.

Quanto disposto nel numero 4 dell'articolo 167 di questa Costituzione sull'obbligo degli Stati di destinare un minimo del cinquanta per cento del bilancio che la Costituzione destina all'investimento, entra in vigore a partire dal primo di gennaio dell'anno duemilauno.

Undicesima.

Fin quando non sia dettata la legislazione nazionale relativa al regime delle terre incolte, l'amministrazione delle stesse continua ad essere gestita dal Potere Nazionale, conformemente alla legislazione vigente.

Dodicesima.

La demarcazione del territorio indigeno al quale si riferisce l'articolo 119 di questa Costituzione si realizza entro un periodo di due anni calcolati a partire dalla data di entrata in vigore di questa Costituzione.

Tredicesima.

Fintanto che gli Stati non assumano per legge statale le competenze riferite nel numero 7 dell'articolo 164 di questa Costituzione, resta in vigore l'attuale regime.

Quattordicesima.

Finché non sia dettata la legislazione che sviluppi i principi di questa Costituzione sul regime municipale, continuano

ad essere pienamente vigenti le ordinanze ed altri strumenti normativi dei Municipi, relativi alle materie di loro competenza e all'ambito fiscale di loro pertinenza, che sono stati loro attribuiti conformemente all'ordinamento giuridico applicabile prima dell'approvazione di questa Costituzione.

Quindicesima.

Finché non sia approvata la legislazione di cui all'articolo 105 di questa Costituzione, resta in vigore l'ordinamento giuridico preesistente.

Sedicesima.

Per l'arricchimento del patrimonio storico della Nazione, il/la Cronista dell'Assemblea Nazionale Costituente coordina le azioni necessarie a salvaguardare le registrazioni o i registri realizzati nelle sessioni e nelle attività dell'Assemblea Nazionale Costituente in documenti scritti, video, digitali, fotografici, audio ed in qualunque altra forma di documento elaborato. Tutti i documenti in questione sono custoditi nell'Archivio Generale della Nazione.

Diciassettesima.

Una volta approvata questa Costituzione, la denominazione della Repubblica diviene "Repubblica Bolivariana del Venezuela", come è previsto all'articolo uno. È dovere delle autorità ed istituzioni, tanto pubbliche quanto private che debbano spedire registri, titoli o qualunque altro documento, utilizzare immediatamente la denominazione "Repubblica Bolivariana del Venezuela".

Nelle pratiche di routine le dipendenze amministrative esauriscono l'inventario dei materiali di cartoleria; il suo rinnovamento è progressivo con la menzionata denominazione, in un termine che non può eccedere i cinque anni.

La circolazione di monete coniate e biglietti emessi col nome di "Repubblica del Venezuela" è regolata dalla Riforma della Legge della Banca Centrale del Venezuela contemplata nella

Disposizione Transitoria Quarta di questa Costituzione, in funzione della transizione alla denominazione "Repubblica Bolivariana del Venezuela".

Diciottesima.

Al fine di assicurare la validità dei principi stabiliti nell'articolo 113 di questa Costituzione, l'Assemblea Nazionale detta una legge che preveda, tra gli altri aspetti, l'organo di supervisione, controllo e fiscalizzazione che dovrà assicurare l'effettiva applicazione di questi principi e disposizioni ed altre regole che li determinino.

La persona che deve presiedere o dirigere questo organo è designata dal voto della maggioranza dei deputati/e all'Assemblea Nazionale, previa relazione favorevole di una commissione speciale designata in suo seno a tale scopo.

La legge stabilisce che i funzionari e le funzionarie dell'Amministrazione Pubblica ed i/le giudici chiamati/e a conoscere e decidere sulle controversie legate alle materie alle quali si riferisce l'articolo 113 di questa Costituzione, osservino, con carattere prioritario ed esclusivo, i principi ivi definiti e si astengano da applicare qualunque disposizione suscettibile di generare effetti contrari ad essi.

La legge stabilisce per le concessioni di servizi pubblici la percentuale di utile per l'appaltatore ed il finanziamento degli investimenti strettamente vincolati alla prestazione del servizio, prevedendo le migliori e le estensioni che l'autorità competente consideri ragionevoli e che approvi caso per caso.

Disposizione finale

Unica. Questa Costituzione entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del Venezuela, dopo la sua approvazione da parte del popolo mediante referendum.

Approvata dal popolo del Venezuela, con referendum costituente, il giorno quindici del mese di dicembre del millenovecentonovantanove, e proclamata dall'Assemblea Nazionale Costituente a Caracas, il giorno venti del mese di dicembre del millenovecentonovantanove. Anno 189° dell'Indipendenza e 140° della Federazione.

Il Presidente dell'Assemblea Nazionale Costituente

Luis Miquilena

Primo Vicepresidente dell'Assemblea Nazionale Costituente

Isaías Rodríguez

Secondo Vicepresidente dell'Assemblea Nazionale Costituente

Aristóbulo Istúriz

I Costituenti:

Costituenti Nazionali

Alfredo Peña
Allan Brewer Carías
Ángela Zago
Earle Herrera
Edmundo Chirinos
Eustoquio Contreras
Guillermo García Ponce
Hermann Escarrá
Jesús Rafael Sulbarán
Leopoldo Puchi
Luis Vallenilla
Manuel Quijada
Marisabel de Chávez
Pablo Medina
Pedro Ortega Díaz

Reyna Romero García
Ricardo Combellas
Tarek William Saab
Vinicio Romero Martínez

Costituenti per Distrito Federal

Desirée Santos Amaral
Eliézer Reinaldo Otaiza Castillo
Ernesto Alvarenga
Freddy Alirio Bernal Rosales
Julio César Alviárez
Nicolás Maduro Moros
Segundo Meléndez
Vladimir Villegas

Costituenti per Amazonas

Liborio Guarulla Garrido
Nelson Silva

Costituenti per Anzoátegui

Ángel Rodríguez
David de Lima Salas
David Figueroa
Elías López Portillo
Gustavo Pereira

Costituenti per Apure

Cristóbal Jiménez
Rafael Rodríguez Fernández

Costituenti per Aragua

Alberto Jordán Hernández
Antonio di Giampaolo Bottini
Carlos Tablante
Humberto Prieto
Oscar Feo

Costituenti per Barinas

Francisco Efraín Visconti Osorio
José León Tapia Contreras

Costituenti per Bolívar

Alejandro de Jesús Silva Marcano
Antonio Briceño
Daniel Díaz
Leonel Jiménez Carupe
Victoria Mata

Costituenti per Carabobo

Elio Gómez Grillo
Manuel Vadell Graterol
Américo Díaz Núñez
Blancanieve Portocarrero
Diego Salazar
Francisco José Ameliach Orta
Juan José Marín Laya
Óscar Navas Tortolero
Saúl Ortega

Costituenti per Cojedes

Haydée de Franco
Juan Bautista Pérez

Costituenti per Delta Amacuro

César Pérez Marcano
Ramón Antonio Yáñez

Costituenti per Falcón

Jesús Montilla Aponte
Sol Mussett de Primera
Yoel Acosta Chirinos

Costituenti per Guárico

Ángel Eugenio Landaeta
Pedro Solano Perdomo
Rubén Alfredo Ávila Ávila

Costituenti per Lara

Antonio José García García
Enrique Peraza
Henri Falcón
Lenín Romero

Luis Reyes Reyes
Mirna Teresa Vies de Álvarez
Reinaldo Rojas

Costituenti per Mérida

Adán Chávez Frías
Florencio Antonio Porras Echezuría
Pausides Segundo Reyes Gómez

Costituenti per Miranda

Elías Jaua Milano
Freddy Gutiérrez
Haydée Machín
José Gregorio Vielma Mora
José Vicente Rangel Ávalos
Luis Gamargo
Miguel Madriz
Raúl Esté
Rodolfo Sanz
William Lara
William Ojeda

Costituenti per Monagas

José Gregorio Briceño Torrealba
Marelis Pérez Marcano
Numa Rojas Velásquez

Costituenti per Nueva Esparta

Alexis Navarro Rojas
Virgilio Ávila Vivas

Costituenti per Portuguesa

Antonia Muñoz
Miguel A. Garranchán Velásquez
Wilmar Alfredo Castro Soteldo

Costituenti per Sucre

Jesús Molina Villegas
José Luis Meza
Luis Augusto Acuña Cedeño

Costituenti per Táchira

María Iris Varela Rangel
Ronald Blanco La Cruz
Samuel López
Temístocles Salazar

Costituenti per Trujillo

Gerardo Márquez
Gilmer Viloria

Costituenti per Vargas

Antonio Rodríguez
Jaime Barrios

Costituenti per Yaracuy

Braulio Álvarez
Néstor León Heredia

Costituenti per Zulia

Alberto Urdaneta
Atala Uriana
Froilán Barrios Nieves
Gastón Parra Luzardo
Geovany Darío Finol Fernández
Jorge Luis Durán Centeno
Levy Arron Alter Valero
María de Queipo
Mario Isea Bohórquez
Rafael Colmenárez
Roberto Jiménez Maggiolo
Silvestre Villalobos
Yldefonso Finol

Costituenti per le Comunità Indigene

Guillermo Guevara
José Luis González
Noelí Pocaterra de Oberto

I Segretari,

Elvis Amoroso
Alejandro Andrade

Appendice

Emendamento n. 1 della Costituzione Bolivariana del Venezuela

Publicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Bolivariana del Venezuela n. 5908 Straordinario del 19 febbraio 2009

L'Assemblea Nazionale della Repubblica Bolivariana del Venezuela

DECRETA

Il seguente emendamento n. 1 della Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela

Articolo 1. La Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela è emendata con la modifica degli articoli 160, 162, 174, 192 e 230, nella seguente forma:

Articolo 160. Il governo e l'amministrazione di ogni Stato compete ad un Governatore o ad una Governatrice. Per essere Governatore o Governatrice si deve essere venezuelani o venezuelane di età maggiore di 25 anni e di stato civile laico.

Il/la Governatore o Governatrice è eletto/a per un periodo di quattro anni a maggioranza dei votanti. Il/la Governatore o Governatrice può essere rieletto/a.

Articolo 162. Il Potere Legislativo è esercitato in ciascuno Stato da un Consiglio Legislativo formato da numero di membri non superiore a quindici e non inferiore a sette, i quali rappresenteranno proporzionalmente la popolazione dello Stato e dei Municipi. Il Consiglio Legislativo possiederà le seguenti competenze:

1. Legiferare sulle materie di competenza degli stati.
2. Approvare la Legge di Bilancio dello Stato.
3. Tutto quanto definito dalla Costituzione e dalla Legge.

I requisiti per essere membro del Consiglio Legislativo, l'obbligo di rendicontazione annuale e l'immunità nella rispettiva giurisdizione territoriale saranno previste dalle norme di questa Costituzione.

zione per i/le deputati/e presso l'Assemblea Nazionale, laddove applicabili. I/le legislatori e legislative degli Stati saranno eletti/e per la durata di quattro anni e potranno essere rieletti/e. La legge nazionale regolerà il regime di organizzazione e di funzionamento del Consiglio Legislativo.

Articolo 174. Il governo e l'amministrazione del Municipio spetteranno al/alla Sindaco, che sarà inoltre la prima autorità civile. Per essere Sindaco è necessario essere venezuelano/a maggiore di venticinque anni e di stato laico. Il/La Sindaco sarà eletto/a per la durata di quattro anni dalla maggioranza dei/delle votanti e potrà essere rieletto/a.

Articolo 192. I/Le deputati/e dell'Assemblea Nazionale restano in carica per cinque anni e possono essere rieletti/e.

Articolo 230. Il mandato presidenziale ha la durata di sei anni. Il/La Presidente può essere rieletto/a.

Articolo 2. Si stampi integralmente la Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela e si pubblichi di seguito alla Costituzione stessa l'Emendamento approvato, annotando in calce agli articoli 160, 162, 174, 192 e 230 del testo costituzionale il riferimento di numero e data dell'Emendamento stesso. Approvato dall'Assemblea Nazionale il giorno quattordici gennaio dell'anno duemilanove e sancito dal popolo sovrano della Repubblica Bolivariana del Venezuela con referendum costituzionale il giorno quindici febbraio dell'anno duemilanove. Anno 198° dell'Indipendenza e 149° della Federazione.

Cilia Flores
Presidente dell'Assemblea Nazionale

Saul Ortega Campos
Primo Vicepresidente

José Alborno Urbano
Secondo Vicepresidente

Amazonas:
Montenegro Núñez Juan Antonio
Palau Patiño Diógenes Edgildo

Ygarza Julio Haron.

Anzoátegui:

Tachinamo García Henry José
Arónica Carreyo Eduardo
Rodríguez Rauseo Carmen Antonia
Sánchez Chacón Luis Eduardo
Márquez Rodríguez Hugo Rafael
Rodríguez Gamboa Ángel Luis
Herrera Silva Earle José
Rodríguez Longart Vicente José

Apure:

El Gatrif Mirzher Fahd
Espinoza León Carlos Roque
González Wilfredo
Delgado Camejo Rafael Antonio
Jiménez Cristóbal Leobardo

Aragua:

Gómez Abreu Edis Emilio
Querales Rodríguez William Antonio
Nieves Colmenares Eleazar
Figuera González Oscar Ramón
Amoroso Elvis Eduardo
García Ismael Concepción
Bastidas Martínez Pedro Antonio
Daza Roy Alberto
Escarrá Malavé Carlos

Barinas:

Pérez Betancourt Wilmer Rafael
Gualdrón Gonzalo José
Graterol Camacho Jesús Ernesto
Peña Gonzalez Geovanny José
Azuaje Cordero Wilmer José

Bolívar:

Gil Barrios Rafael Darío
Marcano Castillo Ángel Bautista
Cabello Rojas Diluvina de Jesús
Ríos Bolívar Rafael Ángel

El Zabayar Samara Adel
Solís Sorrentino Berkis Claret
Molina Juan José
Medina Carrasco Pastora Coromoto

Carabobo:

Montilla Ortega Carmen Sarita
Sotillo Infante Israel Antonio
Gómez Denis Osmar Enrique
García Prado Orlando Fedor
Álvarez Bracamonte Raúl Jesús
Ameliach Orta Francisco José
Gómez López Douglas Eduardo
Vásquez Guzmán Fernando Antonio
Valls Brizuela Laura María

Cojedes:

Pirela Sánchez Hayden Ovando
Pérez Juan Bautista
Salazar Asdrúbal Coromoto
Milano Rodríguez Jhonny Owe

Delta Amacuro:

Marcano Rodríguez Omar
Tamaronis Loa del Valle
Hernández Rodríguez Henry José
González Camejo Enrique José

Distrito Capital:

Santos Amaral Desirée
García Bravo Reinaldo Alfredo
Medina Rojas Carlos Alfredo
Dugarte Padrón Juan Carlos
Blanco Luis Beltrán
Vivas Velazco Darío
Silva Magallanes Tirso del Valle
Lander Moreno Pedro Tomás
Ríos Flor María

Falcón:

Méndez González Andrés Eloy
Manauere Reyes Aleydys Argelia

Daal Ulises Ramón
Baldayo López Henry Rafael
Eizaga Rujano Maris Nohemí
Castellar Padilla Alberto Efraín

Guárico:

Contreras Díaz Eustoquio
Marín Laya Juan José
Oropeza Suárez María Antonia
Rojas Rojas Miguel Rafael

Lara:

Escalona Colina José Rafael
González Pastor Paucides
Lugo Rodríguez Ivan José
Peraza Rojas Denis Alberto
Contreras Hernández Luis Antonio
Urdaneta Pereira Briccio José
Mora José David
Ferrer Germán Darío
Calzadilla Peraza José Simón

Mérida:

Briceño Méndez Manuel José
Camacho Araujo Obdulio José
Ávila Ávila María Alejandra
Ramírez Rosales José Oscar
Carmona Rodríguez Osmar
Iglesias Pino Wilmer Arquímedes

Miranda:

Ruiz Espinoza Modesto Antonio
Leonett Canales Félix
Montiel Medina Augusto Vladimir
Barrera Morales Maigualida Esther
Matute Guayamo Romelia Celestina
Jiménez Rodríguez Tulio Amado
Álvarez González Jesús Alberto
Morales Aurora Josefina
Bravo Quevedo Iroshima Jennifer
Echezuría Rodríguez Carlos Francisco

Machín Ferrer Haydée Josefina
Gamargo Lagonell Luis Alfredo
Álvarez Alfonso Carmen Trinidad

Monagas:

Villalba Sánchez Manuel Enrique
Díaz Salazar Luis Ángel
Cabello Palma Girardot José
Figueroa Chacín Santana
Dominguez Valderrama Jesús Enrique
Pérez Marcano Marelis Josefina

Nueva Esparta:

Millán Marín Juan José
García Hernández Juan Salvador
Hernández Cedeño Régulo Felipe
Pacheco Osorio María Del Rosario.

Portuguesa:

Hernández Parra Porfirio de Jesús
Murga Rivas Alfredo
Rodríguez García José Ernesto
Lara Barrios Zark Alfredo
Torrealba Ojeda Francisco Alejandro
Gutiérrez Briceño Ricardo Antonio.

Sucre:

Jiménez Álvarez Bernando José
García Font Hermes Gregorio
Vallenilla Mendoza Yaritza Margarita
Rodríguez José del Carmen
Regnault Rojas José Ramón
Marcano González Erasmo Aristalco

Táchira:

García Jarpa Julio Fernando
Mogollón de Guerrero Santa Xiomara
Tascón Gutiérrez Luis
Sanguino Cardenas José Ricardo
Varela Rangel María Iris
Lucena González Edgar de Jesús
Pacheco Alviárez Hernán

Trujillo:

Moreno Viloria Julio Bernardo
Pérez Cristancho Oscar Francisco
Mendoza Jover Juan José
Leal Briceño Orésteres Jesús
Gil Rodríguez Malaquías

Yaracuy:

Gamarra Manzabel Carlos Alberto,
Capella Mateo Ricardo
Álvarez Braulio José
Sáez Bordones Carmen Liseth
Sánchez López Tomás Rafael

Vargas:

Escalona Prado Simón Enrique
Vera Rojas Oswaldo Emilio
D'Amelio Cardiet Tania
De Freitas Rodríguez José Guido

Zulia:

Ortega Ríos Calixto Antonio
Ríos Becerra Edis Alfonso
Briceño de Queipo María De La Paz
Cedeño Márquez Jenny Elina
Isea Bohorques Mario Ricardo
Cabello Lisandro José
Saab Saab Imad
Osorio López Omar Jesús
González González Libes de Jesús
Quintero Valencia Roberto Antonio
Souki Rincón Rafic
Peña Pineda Eliseo Ramón
Montiel Arcadio José
Palomares Verde Ender de Jesús
López Almao Francisco

Rappresentanza indigena:

Pocaterra de Oberto Noelí
Pérez Ramos Esteban Argelio
Poyo Cascante José Amador

I segretari

Iván Zerpa Guerrero
Segretario

Victor Clark Boscán
Sottosegretario

Piazza Pérez Bonalde de Catia Parroquia Sucre Municipio Libertador, Caracas, il giorno 19 di febbraio del 2009. Anno 198° dell'Indipendenza, 149° della Federazione 11° della Rivoluzione Bolivariana.

Si esegua,
(F.to) Hugo Chávez Frías

Visto
Il Vicepresidente Esecutivo
(F.to) Ramón Alonzo Carrizáles Rengifo

Visto
Il Ministro del Potere Popolare per l'Ufficio della Presidenza
(F.to) Luís Ramón Reyes Reyes

Visto
Il Ministro del Potere Popolare per le Relazioni Interne e la Giustizia
(F.to) Tareck El Aissami

Visto
Il Ministro del Potere Popolare per le Relazioni Estere
(F.to) Nicolás Maduro Moros

Visto
Il Ministro del Potere Popolare per le Finanze
(F.to) Alí Rodríguez Araque

Visto
Il Ministro del Potere Popolare per la Difesa
(F.to) Gustavo Reyes Rangel Briceño

Visto
Il Ministro del Potere Popolare per le Industrie Leggere e il Commercio
(F.to) Willian Antonio Contreras

Visto
Il Ministro Del Potere Popolare per le Industrie di Base e Minerarie

(F.to) Rodolfo Eduardo Sanz
Visto
La Ministra del Potere Popolare per il Turismo
(F.to) Olga Cecilia Azuaje

Visto
Il Ministro del Potere Popolare per l'Agricoltura e le Terre
(F.to) Elías Jaua Milano

Visto
Il Ministro del Potere Popolare per l'Educazione Superiore
(F.to) Luis Acuña Cedeño

Visto
Il Ministro del Potere Popolare per l'Educazione
(F.to) Héctor Navarro

Visto
Il Ministro del Potere Popolare per la Salute
(F.to) Jesús María Mantilla Oliveros

Visto
Il Ministro del Potere Popolare per il Lavoro e la Sicurezza Sociale
(F.to) Roberto Manuel Hernández

Visto
L'Incaricato del Ministero del Potere Popolare per le Infrastrutture
(F.to) Diosdado Cabello Rondón

Visto
Il Ministro del Potere Popolare per l'Energia e il Petrolio
(F.to) Rafael Darío Ramírez Carreño

Visto
La Ministra del Potere Popolare per l'Ambiente
(F.to) Yuvirí Ortega Lovera

Visto
Il Ministro del Potere Popolare per la Pianificazione e lo Sviluppo
(F.to) Haiman El Troudi

Visto

La Ministra del Potere Popolare per la Scienza e la Tecnologia
(F.to) Nuris Orihuela Guevara

Visto

Il Ministro del Potere Popolare per la Comunicazione e l'Informazione
(F.to) Jesse Chácon Escamillo

Visto

Il Ministro del Potere Popolare per l'Economia Comunale
(F.to) Pedro Morejón Carrillo

Visto

Il Ministro del Potere Popolare per l'Alimentazione
(F.to) Félix Ramón Osorio Guzmán

Visto

Il Ministro del Potere Popolare per la Cultura
(F.to) Héctor Enrique Soto Castellanos

Visto

Il Ministro del Potere Popolare per le Abitazioni e l'Habitat
(F.to) Francisco De Asís Sesto Novas

Visto

La Ministra del Potere Popolare per la Partecipazione e la Protezione Sociale
(F.to) Érika Del Valle Farías Peña

Visto

La Ministra del Potere Popolare per lo Sport
(F.to) Victoria Mercedes Mata García

Visto

La Ministra del Potere Popolare per le Telecomunicazioni e l'Informatica
(F.to) Socorro Elizabeth Hernández

Visto

La Ministra del Potere Popolare per i Popoli Indigeni
(F.to) Nicia Maldonado Maldonado

Visto

La Ministra di Stato per la Questione Femminile
(F.to) Maria León

Nota al testo

La prima versione italiana della Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela è stata realizzata a cura del Comitato di solidarietà con la Rivoluzione Bolivariana “La Madrugada” di Firenze e pubblicata nel 2006, con la revisione del Dott. Michele Della Morte e dell’Avv. Francesco Manna, per le edizioni La Città del Sole di Napoli.

Per la presente edizione il testo è stato integralmente rivisto e corretto con la preziosa collaborazione di Ciro Brescia (Associazione ALBA – Napoli) e di Anna Guglielmo.

La nuova traduzione ha teso a restituire nella maniera più efficace possibile le caratteristiche peculiari dell’originale, nell’intenzione di avvicinare il lettore allo spirito del testo Costituzionale. Emblematico in questo senso è il tentativo di rispettare – anche forzando in qualche caso l’uso italiano – l’impiego sistematico del linguaggio non sessista.

Un sincero ringraziamento per il suo fondamentale contributo va al Prof. Carlo Amirante, già docente di Dottrina dello Stato e titolare della seconda cattedra di Diritto Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Maria Vittoria Tirinato

COMMENTO*

La Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela del 1999, assieme alla Costituzione Brasiliana del 1988 e in una certa misura anche ad altre costituzioni dell’area, rappresenta una tappa fondamentale nel processo di liberazione dei popoli latinoamericani dalla subordinazione politica economica e culturale alle potenze occidentali e in particolari agli USA che hanno sempre considerato l’area geopolitica che va dal Rio Bravo alla Terra del Fuoco “il cortile di casa”.

Ciò che accomuna queste nuove costituzioni – e che ha meritato loro la definizione di *Constituciones ciudadanas* – è un’autentica rivoluzione copernicana: il protagonista del

nuovo corso economico politico ed istituzionale non è più uno stato al di là e al di sopra della società e della sua complessa e conflittuale articolazione, ma il cittadino non solo come singolo individuo ma come centro attivo e propulsore delle nuove forme di organizzazione non solo economiche e politiche ma anche sociali e culturali.

Tra le nuove Costituzioni quella venezuelana fin dalla sua nuova denominazione di “Bolivariana” indica gli obiettivi fondamentali della nuova repubblica: innanzitutto l'autonomia e l'indipendenza dai tradizionali rapporti di organizzazione dei poteri continentali e mondiali, messo oggi in crisi dai processi della cosiddetta “globalizzazione” e nello stesso tempo la proposta politica di cooperazione internazionale e solidale tra popoli e paesi del continente. Delle multiformi organizzazioni politico-economiche che trovano la loro legittimazione nella Costituzione Bolivariana l'ALBA è certamente quella che si propone in modo più deciso nelle linee di sviluppo alternative alle attuali forme di capitalismo finanziario e neoliberale.

Un vero e proprio laboratorio politico istituzionale per il popolo venezuelano e per quei popoli latinoamericani legati ad esso da un vincolo di solidarietà economica e politica non poteva certo limitarsi al semplice riconoscimento formale di quei diritti umani che, malgrado la solenne dichiarazione dell'ONU del 1948 è tanto esaltata quanto violata. Andando ben al di là della stessa Convenzione Interamericana sui Diritti dell'uomo, la Costituzione venezuelana dedica particolare attenzione ai diritti delle popolazioni indigene come soggetti di diritto riconosciuti e protetti, come base dell'eguaglianza tra le culture per il riconoscimento e lo sviluppo dell'identità etnica e culturale fondata sulla piena legittimità di valori, spiritualità e ritualità.

La piena costituzionalizzazione di questi diritti rappresenta così la premessa seria politica di preservazione dell'ambiente sia naturale che storico indispensabile per la sopravvivenza

dell'identità culturale dei popoli nativi.

Ma anche sul piano squisitamente politico la Costituzione venezuelana si distingue per la sua innegabile originalità: il superamento dei tre tradizionali poteri, l'equilibrio e una corretta cooperazione istituzionale tra i quali raramente ha favorito il funzionamento di un sistema democratico e un effettivo ed ampio coinvolgimento del cittadino elettore, con la previsione di cinque poteri costituzionalmente garantiti. L'esigenza di individuare forme più efficaci di controllo e di “verifica dei poteri” sia presidenziali che parlamentari nella società complessa è dimostrata dalla circostanza che prima la stampa e poi la televisione sono stati definiti come quarto e quinto potere perché le sole in grado di assicurare, malgrado l'esistenza di forti lobbies sia private che filogovernative, la formazione di un'opinione pubblica vigile e critica.

In effetti la Costituzione Bolivariana con la previsione di un Potere Cittadino (o Potere Morale) e di un Potere Elettorale, che sono le sue innovazioni più originali e significative, ha inteso giustapporre a un forte ed autorevole potere presidenziale il ruolo “protagonico” e determinante dei cittadini. L'innovazione rivoluzionaria consiste nella circostanza che i cittadini non solo hanno il diritto di eleggere i loro rappresentanti in una gamma ampia di istituzioni in cui si articola il sistema federale venezuelano, ma anche di revocare gli eletti qualora essi non rispettino le regole e l'etica istituzionale del loro mandato. A sua volta il Consejo Nacional Electoral (CNE) nel quale sono presenti sia i rappresentanti della maggioranza che delle minoranze politiche ha la fondamentale funzione di organizzare e monitorare tutti i procedimenti elettorali garantendone il corretto svolgimento. È avvenuto così che le delegazioni internazionali invitate in Venezuela - cosa che ha suscitato particolare interesse della stampa internazionale in occasione del referendum revocatorio presidenziale del 2004 - per la prima volta in America latina hanno avuto a disposizione i più ampi ed efficaci strumenti di con-

trollo del procedimento elettorale sia tecnici che istituzionali. Più in generale la Costituzione prevede numerosi istituti di democrazia diretta che nel loro insieme realizzano possibilità di controllo politico e attivismo civico. Per quanto riguarda in particolare il settore economico, una serie di strumenti come il diritto di petizione e autogestione, cogestione e cooperazione di carattere solidaristico, si propongono di realizzare, con l'intermediazione del legislatore, quelle politiche culturali (ad esempio la lotta all'analfabetismo), sanitarie e alimentari che sono parte integrante di uno stato nuovo, che intende combinare sviluppo economico e realizzazione di un efficace Stato Sociale in un'epoca in cui i paesi occidentali l'hanno abbandonato in favore di catastrofiche politiche finanziarie e neoliberali.

Le numerose innovazioni della Costituzione Bolivariana hanno suscitato un vasto interesse tra gli studiosi di diritto comparato, anche al di là del continente latinoamericano e un vivace dibattito politico nel quale non sono mancate ovviamente le posizioni critiche. I critici sia della nuova Costituzione che della Rivoluzione Bolivariana dovrebbero avere l'onestà di riconoscere lo 'stato dell'arte' delle relazioni politiche ed economiche esistenti in Venezuela prima del 1999, dominate da un'inestricabile sistema di corruzione istituzionalizzato e da un'opinione pubblica dominata da un oligarchico sistema multimediale nel quale forti lobbies straniere godevano di un'ampia e incontrastata egemonia.

*Carlo Amirante, Docente di Dottrina dello Stato e titolare della seconda cattedra di Diritto Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Napoli "Federico II".

**un doveroso ringraziamento è dovuto a Ciro Brescia per la preziosa collaborazione alla stesura di queste brevi note introduttive.*

